

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (2853)**

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

al testo del decreto-legge

### Art. 1.

#### 1.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto-1988, n. 400, sono stabilite le

modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 1.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, – Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con: «1.490».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.*

*2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».*

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 870 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.180 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

### 1.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «1-bis)», lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

«1-ter.1. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.

1-ter.2. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.

1-ter.3. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo».

---

### 1.4

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quinquies**

*(Regime deducibilità interessi-passivi)*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare;*

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare;*

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".*

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 67 e 68 sono abrogati.

---

## 1.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

## 1.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «6, 5 per cento».*

---

## 1.7

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 9-quinquies.**

*(Regime deducibilità interessi passivi)*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* "nella misura del 96 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 95 per cento»,

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

---

## 1.8

BOTTICI, PUGLIA, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» aggiungere le seguenti: «del comma 2-bis dell'articolo 1 e».*

---

## 1.9

BOTTICI, PUGLIA, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma».

---

## 1.10

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "o infrannuale"».

---

### 1.11

DE POLI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole:* "prevista dal presente decreto", *sono inserite le parole:* "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) *al comma 4, le parole:* "di cui ai commi 1, 2 e 3." *sono sostituite con le parole:* "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

---

### 1.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate"».

---

### 1.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2"».

---

## 1.14

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma».

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con «715».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 200 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

---

## 1.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate"».

---

### 1.16

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. All'articolo 9 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *Al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale".*

b) *Al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

---

### 1.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale";*

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

---

### 1.18

DE PIN, Giovanni MAURO

*Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le seguenti parole: "per la quota di competenza erariale, mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale";*

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori intervenenti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'Italia ha un'elevata pressione fiscale, concentrata soprattutto sul lavoro e imprese (superiore al 68%, rispetto alla media Ue) e un sistema fiscale inefficiente e macchinoso che costringe –le imprese e le famiglie ad investire notevoli risorse–per espletare le formalità fiscali;

il cuneo fiscale è superiore di 11-13 punti alla media Ocse.

tale situazione determina uno svantaggio competitivo per il paese, che scoraggia gli investimenti e quindi la crescita economica, l'occupazione e la produttività.

Secondo i dati ISTAT, ad aprile 2017 i giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese sono peggiorati;

considerato che:

l'unico modo per far ripartire in fretta i consumi, creare occupazione e quindi incentivare le imprese, è applicare una riduzione significativa alla pressione fiscale semplificando il sistema fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare uno studio di fattibilità per l'introduzione, in via sperimentale, al una nuova imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa (c.d. *flat tax*), con solo due diverse aliquote rapportate al reddito.

---

## G1.2

MIRABELLI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame interviene sulla disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevedendo l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, anche nei confronti di società controllate;

l'applicazione dello *split payment* comporterà infatti che dette società, dal 1° luglio 2017, non dovranno più versare l'IVA sugli acquisti per versarla direttamente all'Erario;

considerato che:

la Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è una storica società pubblica, 85 anni, che raggiunge da anni risultati molto positivi che ricadono sempre e subito sul socio pubblico Comune di Brescia e sul tessuto economico e sociale dell'intera provincia bresciana;

in questi anni, attraverso scelte coraggiose e trasparenti, il Comune di Brescia, di propria iniziativa, ha ceduto una parte sostanziosa delle quote di sua proprietà (dal 96% al 51%), con il coinvolgimento di tante importanti realtà associative e produttive bresciane, compreso la cessione avvenuta pochi mesi fa di circa l'1% ai dipendenti della stessa;

l'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto legge comporterà per la suddetta società, e per le altre società che si trovino in condizioni simili nel resto del territorio nazionale, oltre ad una penalizzazione finanziaria diretta, anche una ben più grave penalizzazione nei confronti di tutti i fornitori della medesima, non solo di materia prima, ma anche dei beni e/o servizi;

tale situazione appare particolarmente seria in quanto la nuova disciplina introdotta penalizza in modo particolare le società che operano sul libero mercato ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazione, a differenza delle società private dirette concorrenti sul mercato;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, l'adozione di misure finalizzate ad evitare che dall'applicazione delle nuove misure sullo *split payment* previste dall'articolo 1 del decreto legge in esame si producano penalizzazioni eccessive a carico delle società che operano sul libero mer-

cato, ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazioni, tali da compromettere la loro continuità operativa.

---

### **G1.3**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto, estende l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta, all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT;

il citato articolo prevede che lo *split payment* si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;

la lettera c) del comma 1 del citato articolo 1, inoltre, reca l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter, del DPR 633/1972, che esclude dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

con l'abrogazione del citato comma 2, di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di *split payment* ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dalle novelle in commento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere i compensi dei professionisti dal meccanismo dello *split payment*.

---

#### **G1.4**

Russo

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la lettera *c*) del comma 1-*bis* dell'articolo 1, modificando l'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estende l'ambito operativo dello *split payment* ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

questa disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dello *split payment*;

i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dovranno adeguare i sistemi informatici con delle gare comunitarie così come previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5;

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito dell'adozione del provvedimento attuativo di cui sopra, l'adozione di tempistiche di adeguamento compatibili con le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

#### **G1.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del-decreta-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

al fine del contrastare all'evasione fiscale, il decreto in oggetto reca norme in materia di imposta sul valore aggiunto prevedendo, da un lato, all'articolo 1, l'estensione della *split payment*, e dall'altro, all'articolo 2, la diminuzione dei tempi per la detrazione IVA. Si potranno quindi chiedere le detrazioni sala nella dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura (una fattura ricevuta nel 2017 deve essere registrata entro il termine della dichiarazione annuale dell'IVA, ossia entro il 30

aprile 2018), mentre la normativa precedente prevedeva che la detrazione poteva essere richiesta fino al termine ultimo di presentazione della dichiarazione relativa 2° anno successivo;

alla stessa fine, l'articolo 3 del provvedimento in oggetto introduce disposizioni in materia di compensazioni, prevedendo la riduzione da 15.000 a 5.000 euro dell'importo al di sopra del quale si può usufruire della compensazione salvo attraverso la dichiarazione di conformità a dichiarazione sostitutiva dei revisori legali. Quindi c'è un aggravamento degli oneri per il contribuente, per evitare, da parte dell'amministrazione finanziaria, di liquidare indebite compensazioni da recuperare poi in futuro;

le suddette misure sono finalizzate a reperire maggiori risorse ai fini dell'intervento correttivo di circa 3,4 miliardi, pari allo 0,2 per cento del Pil, così come richiesta dalla Commissione europea in seguito all'esame della legge di bilancio 2017;

in questo contesto, si rende necessaria altresì coinvolgere anche gli enti territoriali nel recupero dell'evasione IVA, attribuendo, di conseguenza, alla singola regione, la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dalla rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunta di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

impegna il governo:

ad incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale, così come prevista nella risoluzione approvata dal Parlamento in merito al Documento di economia e finanza 2017, al fine di incrementare le entrate erariali e sostenere il contrasto all'evasione fiscale.

---

## **G1.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che se-

condo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possano, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

i partiti politici, quindi, sono stati riammessi ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef a discapito delle associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia ommesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo,

impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma *ad hoc* e successivamente con una variazione sul *software* dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.

---

## **G1.7**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in-materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal *sito web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali - Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: «I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente

può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

i partiti politici, quindi, sono stati riammessi ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef a discapito delle associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia ommesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo,

impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma *ad hoc* e successivamente con una variazione sul *software* dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1.1.

*(Modifiche alla disciplina della professione di amministratore immobiliare e condominiale volte a contrastare l'evasione fiscale)*

1. All'articolo 71-*bis*, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (legge 220 del 2012) dopo il comma 5) sono aggiunti i seguenti:

6. Al fine di tutelare l'utenza condominiale, l'amministratore di condominio è obbligato ad allegare al verbale di prima nomina in sede assembleare la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del primo comma dell'articolo 71-*bis* delle Disposizioni d'attuazione del codice civile e dal decreto ministeriale n. 140 del 2014, a pena di nullità della nomina.

7. Il comma 2) è sostituito dal seguente: «1. Anche l'amministratore nominato tra i condomini dello stabile deve possedere i requisiti di cui alle lettere *f)* e *g)* del primo comma a garanzia dell'utenza amministrata.

8. L'amministratore, anche se nominato tra i condomini, deve comunicare al Ministero della giustizia, a sue spese e tramite le Associazioni di categoria del Settore, i propri dati fiscali ed anagrafici, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 71-*bis* delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché annualmente quelli relativi all'aggiornamento professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 140 del 2014, fino alla cessazione dell'attività di amministratore.

9. La mancata comunicazione, anche solo di quella annuale, al Ministero della giustizia di cui al comma 8, comporta una sanzione per l'amministratore pari ad euro mille per ogni condominio gestito.

10. Ai Comuni è demandato il controllo e la verifica dell'invio della comunicazione al Ministero della giustizia di cui al comma 8, i quali possono avvalersi del supporto dell'autorità tributaria e delle associazioni di categoria del settore.

---

**Art. 1-*quater*.**

**1-*quater*.0.1**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*quinq*ues.**

*(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)*

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».

---

**1-*quater*.0.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*quinq*ues.**

*(Incentivi per la gestione delle entrate e il recupero dell'evasione)*

«1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi in-

centivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».

---

## Art. 2.

### 2.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo», *con le seguenti:* «al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

---

### 2.3

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 1, sostituire le parole:* al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo *con le seguenti:* al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detra-

zione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-quinquies.**

*(Regime deducibilità interessi passivi)*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: *nella misura del 5 per cento*.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 1 commi 67 e 68 sono abrogati.

---

## 2.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Apportare le seguenti, modifiche:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «relativa all'anno», aggiungere le seguenti: «successivo a quello»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1° gennaio 2018.

---

## 2.5

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016, n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini della costituzione del *plafond* IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

---

## 2.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti –territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;

in Italia il 45% dei consumi finali complessivi è legato ai consumi di-energia termica (riscaldamento e raffreddamento);

tale dato giustifica l'importanza per il futuro della produzione di energia termica da fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme siano assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili, nonché a prevedere che in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei predetti beni relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non si debba far luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni.

---

### G2.2

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge-24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni

urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore-zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, a prevedere per la filiera avicola, nel primo provvedimento utile, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

---

### G2.3

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge-24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'evoluzione delle tecnologie e del gusto dei consumatori ha determinato un progressivo cambiamento del settore della panificazione, che si è saputo adattare alle nuove sfide ed è rimasto uno dei settori di punta della produzione agro alimentare nazionale. Un settore che dovrebbe essere tutelato e messo in condizioni di operare al meglio delle proprie capacità e di continuare a investire e innovare;

la normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»);

nello specifico, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della legge n. 580 del 1967, si è realizzata una vera e propria liberalizzazione degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria, dando così una nuova e più ampia definizione di «pane» ai fini alimentari;

nonostante questa sostanziale evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane, la disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4 per cento;

la lista degli ingredienti e sostanze previste dal Titolo III della legge n. 580 del 1967, a distanza di 50 anni dalla sua originaria formulazione, si sta sempre più rivelando inadeguata nel disciplinare le evoluzioni accadute e soprattutto future del progresso tecnologico e nel tener conto delle esigenze nutrizionali e delle richieste dei consumatori, che fisiologicamente condizionano l'offerta e la varietà di prodotti della panetteria ordinaria;

in tale contesto, emergono per il settore della panificazione sempre più incertezze applicative circa la corretta individuazione dell'aliquota IVA di riferimento tale da condizionarne appunto anche la capacità di innovazione ed evoluzione del comparto;

al fine di superare queste incertezze, principalmente determinate dalla vetustà di una norma mai aggiornata nel suo complesso, che potrebbero mettere in serio rischio le attività dell'intera filiera produttiva e distributiva dei prodotti interessati, creando anche squilibri concorrenziali, si rende necessario un chiarimento normativo volto ad integrare le specifiche sugli ingredienti ammessi per la panetteria ordinaria che, pur avendo perso la sua naturale accezione in seguito alla liberalizzazione sulla panificazione, continua a mantenere la sua valenza sotto il profilo prettamente fiscale. Ciò permetterebbe al comparto della panificazione di operare senza incertezze e rischi, di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e di fronteggiare in modo efficace la concorrenza particolarmente ag-

guerrita dei prodotti esteri. Il tutto a beneficio del rilancio dei consumi di pane che da alcuni anni registrano una drastica riduzione;

impegna il Governo:

a prevedere l'emanazione di una circolare interpretativa in merito all'applicazione dell'IVA alla cessione di prodotti di panetteria che chiarisca, in modo risolutivo, l'equiparazione degli ingredienti che sono diventati di uso diffuso – quali ad esempio i grassi vegetali e gli oli alimentari industriali introdotti sul mercato dopo il 1973 che oggi sopperiscono alla scarsità di risorse sufficienti a soddisfare la domanda – con quelli ammessi per la panetteria ordinaria. Questo favorirebbe il rilancio della produzione e dei consumi, sviluppando l'indotto di un'intera filiera con positivi effetti collaterali per la crescita economica del Paese.

---

## **G2.4**

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

la legge di stabilità per il 2016, legge n.208 del 2015, ha introdotto un super ammortamento del 140 per cento per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività, a decorrere dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016;

anche gli agenti e i rappresentanti del commercio hanno potuto beneficiare di tale super-ammortamento per l'anno 2016, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, la categoria è stata espressamente esclusa dal godimento di tale beneficio;

a decorrere dall'anno 2017 gli agenti e i rappresentanti di commercio potranno quindi dedurre dal reddito il 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura, nel limite di euro 25.822,84 + iva, ai sensi dell'articolo 164 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

tale misura si ritiene necessaria per rilanciare la competitività della categoria anche perché l'autovettura rappresenta per gli agenti e i rappresentanti del commercio l'unico bene veramente necessario all'esercizio dell'attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di estendere anche al 2017 la possibilità per gli agenti e i rappresen-

tanti del commercio di godere del super-ammortamento del 140 per cento per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività.

---

## **G2.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione; il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede, a partire dal 1 giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermediazione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche per la tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi come stabilito da ultimo dal presente decreto.

---

## **G2.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

durante l'esame del provvedimento in oggetto, il governo ha presentato un emendamento per prevedere l'ennesimo rinvio, al 2019, dell'attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, tra cui, in particolare, l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio della territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi;

il decreto legge n. 113 del 2016 aveva già rinviato al 2018 l'entrata in vigore del meccanismo di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, confermando, anche per il 2018, come spiega la stessa relazione tecnica, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'IVA di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000;

il continuo rinvio dell'attuazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011 è dovuto alla mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e alla mancata attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza;

seppur è necessario il rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) che prevede che la legge stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è altrettanto cogente, per il legislatore, l'immediata applicazione del decreto legislativo n. 68 del 2011 di applicazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, che, a sua volta, attua l'articolo 119 della Costituzione,

impegna il governo:

a procedere, al più presto, all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e all'attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza ai fini di rispettare il termine del 2019 e non procedere ulteriormente ad ulteriori proroghe dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011.

---

## **G2.7**

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari;

secondo i dati del rapporto Italia 2016, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali,

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le

indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta;

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 800 euro.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia)*

1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

---

### 2.0.2

CONSIGLIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

---

**Art. 2-bis.**

**2-bis.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Trattamento fiscale di prestazioni e redditi derivanti da attività musicali)*

1. All'articolo 10, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dopo le parole: "o scuole riconosciute", aggiungere le seguenti: "d'interesse sociale e culturale".

2. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), le parole: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, ", sono sostituite dalle seguenti: "ai direttori musicali, ai musicisti, ai copisti ed agli attori, nell'ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali, quelli erogati, nell'ambito dell'educazione artistica all'infanzia ed alla gioventù, attraverso esibizioni o spettacoli dal vivo resi da almeno tre musicisti in esercizi pubblici con una capienza di pubblico fino duecento posti, o se superiore, in presenza di formazioni artistiche con non meno di sette elementi"».

---

**Art. 3.**

**3.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei*

diritti, *Programma 5.1* Flussi migratori, interventi per lo sviluppo-della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, *sostituire l'importo: «515» con «1.090».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.630 milioni di euro a decorrere dal 2020».

---

## 3.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a

1.288 milioni di euro per l'anno 2017, e 1.930 milioni a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 3.3

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Regime deducibilità interessi passivi*). – 1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* "nella misura del 96 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella misura dell'82 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

---

### 3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241-del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2017».*

---

### 3.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera:

"f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato alle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4;"

1-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b)", viene aggiunta la lettera d)"».

---

### 3.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera:

"f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre n. 225".

1-ter. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b)" viene aggiunta la lettera: "f)"».

---

### 3.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «14.000».*

*Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, – Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi-per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con: «833».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.*

*2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».*

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 709 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.009 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

### 3.8

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole:* e dopo le parole: "relativamente alle dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "o comunicazioni trimestrali».

---

### 3.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° luglio 2017.

---

### 3.10

BARANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

---

### 3.11

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

### 3.12

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "a quello di presentazione della dichiara-

zione" sono aggiunte le seguenti: ", comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA"».

---

### 3.13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

### 3.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sopprimere il comma 3.*

---

### 3.15

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "per importi superiori a 5000 euro annui, " sono sostituite dalle seguenti: "per importi superiori a 2.500 euro annui, "».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quinquies.**

*(Regime deducibilità interessi passivi)*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

---

### 3.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i "bonus" e crediti riconosciuti dallo Stato».*

---

### 3.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asse-

verazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte"».

---

### **3.18**

DI BIAGIO

*1. Dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente:*

«4-quinquies.1 L'articolo 4, comma 1, lettera 13), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 66 comma 2 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

---

### **3.19**

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti

che si adeguano ai risultati segnalati dall’Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

---

### 3.20

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. All’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte"».

---

### 3.21

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. All’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

---

### 3.22

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l’invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui con-

trollo da parte dell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-*bis* abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall’Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

---

### 3.23

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-*septies*. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009 n. 102, e all’articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l’invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-*bis* abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall’Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

*Conseguentemente, all’articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall’attuazione», inserire le seguenti: «del comma 4-sexies dell’articolo 3 e».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G3.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti fu materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure-per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IV A e rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di semplificare le procedure escludendo dall'asseverazione quei bonus e quei crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi e che lo Stato riconosce alle imprese che le stesse hanno adempiuto alla procedura richiesta (ad esempio deposito fatture, documentazione del pagamento, rilascio certificazioni quando gli investimenti superano un certo tetto).

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4.

#### 4.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Regime fiscale delle locazioni brevi*). – 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*.

2. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.

3. A decorrere dal 10 giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

5. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza appro-

vato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

6. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4 conclusi per il loro tramite, i medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 4 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 3, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

8. I soggetti di cui al comma 7 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

9. I soggetti di cui al comma 7 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche in anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

10. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti

di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

12. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

13. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

14. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi firma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

15. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

16. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempiimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

17. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3, 000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa, in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 2. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

18. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

19. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma 18, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*;

d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 6 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;

e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 6 con enti e organismi preposti ai controlli.

20. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 18, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 18, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui comma 1;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui comma 1».

---

## 4.2

STEFANI, CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Regime fiscale delle locazioni brevi*). – 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*.

2. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

5. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

6. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 4 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità

di cui all'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 3, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

8. I soggetti di cui al comma 7 operano altresì una ritenuta dei 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

9. I soggetti di cui al comma 7 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme-ai comuni di competenza.

10. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

12. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

13. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

14. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione

sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

15. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

16. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempiimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

17. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dal comma 2. Se le comunicazioni sono molte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

18. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

19. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma 18, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*;

d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 11 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;

e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

20. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 18, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 18, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità-abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice-fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività».

---

### 4.3

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «di immobili ad uso abitativo», inserire le seguenti: «o di porzioni di essi, con le relative pertinenze»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «aliquota del 21 per cento in caso di opzione», con le seguenti: «aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:*

*a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;*

*b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;».*

3) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali *on line* e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati».

4) *al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quinquies.**

*(Regime deducibilità interessi passivi).*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

---

#### 4.4

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 1, dopo le parole: «di immobili ad uso abitativo», inserire le seguenti: «o di porzioni di essi, con le relative pertinenze, ».*

---

#### 4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, le parole: «30 giorni», sono sostituite con le seguenti: «60 giorni».*

---

#### 4.6

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al Comma 1 sopprimere le parole:* «ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione del servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali».

*Conseguentemente, dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:*

«7-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e fa fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

---

#### 4.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali».

---

#### 4.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, dopo le parole:* «pulizia dei locali» *aggiungere le seguenti:* «purché non prestati in presenza del conduttore, ».

---

#### 4.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa»;

b) *dopo le parole:* «intermediazione immobiliare» *aggiungere le seguenti:* «o di sublocazione».

---

#### 4.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, ».

---

#### 4.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «o di sublocazione».*

---

#### 4.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «portali telematici», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o di marketplace»;*

2) *dopo le parole: «intermediazione immobiliare», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o turistica».*

---

#### 4.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

---

#### 4.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche che locano o concedono in comodato a terzi i

loro immobili che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio».

---

#### 4.15

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche, che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili, che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio».

---

#### 4.16

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole da:* «con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di applicazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo si applica l'aliquota del 15 per cento;

b) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-quinquies.**

*(Regime deducibilità interessi passivi)*

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo-periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* "nella misura del 96 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

---

#### **4.17**

GRANAIOLA

*Al comma 3, dopo la parola:* «lordi» *aggiungere le seguenti:* «al netto di eventuali commissioni».

---

#### **4.18**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno

di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile».

---

#### 4.19

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo-4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza».

---

#### **4.20**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti».

---

#### **4.21**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni».

---

#### **4.22**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi».

---

#### **4.23**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni

radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi».

---

#### 4.24

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«3-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera; idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3-*quater*. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

3-*quinquies*. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

3-*sexies*. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

3-*septies*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'a-

dempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

---

#### 4.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da per persone ospitate nell'alloggio»

---

#### 4.26

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«3-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione« rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione Online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche nel servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3-quater. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

*3-quinquies.* La violazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

*3-sexies.* Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

*3-septies.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

---

#### 4.27

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«*3-ter.* Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* dà decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:*

«*5-quater.* Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì fu qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza».

---

**4.28**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 4, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati».*

---

**4.29**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 4, dopo le parole: «predetti dati», aggiungere il seguente periodo: «I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione».*

---

**4.30**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 4, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati».*

---

**4.31**

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 sopprimere la parola: «immobiliare» e dopo le parole: «immobili da locare» inserire le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 3»;*

b) *al comma 5, sopprimere la parola: «immobiliare».*

---

**4.32**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali *online*, operano, in qualità di sostituti d'imposta una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'am-

montare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

---

#### 4.33

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali online, operano in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

---

#### 4.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «telematici», aggiungere le seguenti: «ovunque domiciliati».*

---

#### 4.35

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo, per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato».

---

#### 4.36

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nei caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato».

---

#### 4.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 che, in qualità di sostituti d'imposta, non-provvedono al versamento della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, viene applicata una sanzione pari a tre volte il valore dell'ammontare omesso».

---

#### 4.38

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-quater. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

---

#### 4.39

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-*quater*. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti struttura ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere».

---

#### 4.40

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-*quater*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

---

#### 4.41

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-*quater*. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

---

#### 4.42

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività».

---

#### 4.43

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:*

«5-quater. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione».

---

#### 4.44

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali; il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

---

#### 4.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In caso di ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dai commi 4 e 5, ai soggetti di cui al comma 4, primo periodo, viene inibito l'accesso via web dall'Italia».

---

#### 4.46

BOTTICI, CASTALDI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:*

«7-ter. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività».

---

#### 4.47

BOTTICI, CASTALDI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

«7-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on-line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

---

**4.48**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«7-ter. Ai comuni ricadenti nei territori delle province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G4.1

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

l'ordinamento giuridico italiano reca una disciplina generale delle complessive e articolate attività di mediazione piuttosto ampia e disomogenea e, per alcuni aspetti, anacronistica e inefficace, soprattutto per ciò che concerne l'individuazione degli obblighi e delle responsabilità degli operatori del settore;

in particolare manca una regolamentazione organica e *ad hoc* dell'attività degli agenti immobiliari; la legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore reca, infatti, norme «comuni» che regolano l'accesso alla professione sia per i mediatori merceologici che per gli agenti commerciali;

non è prevista, tra l'altro, un'adeguata misura efficace ed effettivamente dissuasiva volta a contrastare il frequente esercizio dell'attività di agente immobiliare in violazione dell'obbligo di dotarsi di apposita garanzia assicurativa; il comma 5-*bis* dell'articolo 3 della citata legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserito dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 («Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati») – stabilisce infatti che, «per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela del cliente», senza nulla specificare in caso di inosservanza di tale prescrizione;

considerato che:

sarebbe quanto mai opportuna, oltre che necessaria, la previsione di una disciplina organica, specifica e aggiornata che regolamenti, in maniera certa e compiuta, l'attività di mediazione immobiliare, nell'interesse comune sia degli operatori che dei consumatori, dato anche l'ampio sviluppo che l'intero settore sta avendo negli ultimi anni;

i rappresentanti del settore immobiliare (in particolare della FI-MAA Federazione Italiana degli Agenti d'Affari in Mediazione, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia) stanno oramai da tempo portando all'attenzione dei diversi livelli istituzionali l'esigenza di predisporre ap-

positi interventi normativi, a tutela sia degli operatori del settore che degli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità nelle more di una «ridefinizione» normativa complessiva della materia (anche sulla base di quanto indicato in premessa) di inserire già nel prossimo provvedimento utile la previsione di una adeguata sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esercizio dell'attività di mediazione immobiliare in violazione del prescritto obbligo di coperta assicurativa, ferme restando comunque le eventuali sanzioni disciplinari già previste.

---

## **G4.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessò che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente in presenza di intermediazione immobiliare, anche *online*;

il commercio e l'artigianato diffusi – che sono due preziose risorse del nostro Paese – sono stati sinora garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito nei locali commerciali i frutti del loro lavoro;

da alcuni anni, la redditività di questi beni è del tutto inesistente e nelle strade delle nostre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La somma di ben 7 imposte (Irpef, addizionale regionale Irpef, addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, imposta di registro, imposta di bollo) – combinata con una disciplina contrattuale particolarmente vincolistica – porta ad erodere fino all'80 per cento del canone di locazione; se si aggiungono le spese, si può arrivare al 100 per cento,

impegna il Governo:

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio e rilanciare il mercato degli affitti dei locali commerciali, a valutare la possibilità di introdurre una misura di riduzione dell'imposizione erariale

con la previsione di una cedolare secca sui canoni di locazione degli immobili inclusi nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

---

### **G4.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, BOCCA, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere-misure volte a equiparare le unità immobiliari concesse in locazione per periodi di durata inferiore a 30 giorni alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile, prevedendo l'obbligo per chi esercita l'attività di stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4.1.

*(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione,

della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

#### **4.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

*(Modificazioni al decreto legislativo n. 504 del 1992, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili)*

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

---

#### **4.0.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

*(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208 in materia di tassa sui servizi indivisibili)*

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile", sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di

quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750, 000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

---

#### 4.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4.1.

*(Agevolazioni fiscali e riduzioni sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2017 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto: pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.";

1. Al fine di garantire agli studenti di ogni ordine e grado, forme di agevolazione della mobilità, i comuni sono tenuti a sottoscrivere con le aziende di trasporto locali apposite convenzioni.

2. Per la finalità di cui al precedente comma 2, è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive ai comuni che, nell'ambito di con-

venzioni appositamente stipulate con le aziende di trasporto locali, riconoscono agli studenti sconti per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

All'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 175 milioni nell'anno 2017 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "6, 75 per cento"».

---

#### 4.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

(Web tax)

1. Dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la

piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario"».

---

#### **4.0.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Incremento dell'aliquota IRES)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27, 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.

3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito».

---

#### 4.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4.1.

*(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)*

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 550.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo: grado: 10 per cento;

*d)* a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fatti specie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

---

#### **4.0.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24.dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato , ", sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, ", e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma", sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella<sup>3</sup> allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

---

#### 4.0.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.»

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018»;

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.»

---

## **Art. 4-bis.**

### **4-bis.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica e/o di adeguamento antisismico e di ristrutturazione nei condomini). – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, e per gli interventi di adeguamento antisismico e di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

"2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per

le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021";

c) al comma 2-*sexies*, dopo le parole: "i soggetti beneficiari" sono inserite le seguenti: ", diversi da quelli indicati al comma 2-ter, ".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3, 5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5, 7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in euro 6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12, 8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7, 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5, 1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2, 8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0, 6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20, 5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede: a) quanto a 8, 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3, 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5, 7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10, 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12, 8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7, 3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5, 1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2, 8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0, 6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16, 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14, 1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11, 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9, 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4-bis.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

in Italia gli edifici in condominio, esclusi gli altri tipi di proprietà, sono oltre 1.200.000 (dati CRESME), l'articolo 1129 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge n. 220/2012 e s.m.i., prevede che superati gli otto condomini è obbligatorio nominare un amministratore. L'utenza condominiale che si avvale quotidianamente dell'amministratore di condominio è da stimare in circa 42 milioni di proprietari ed inquilini;

all'Agenzia delle Entrate ed a Sose S.p.a. risulta che nel 2015 sono circa 15mila coloro che hanno dichiarato con lo Studio di Settore di svolgere tale professione. Prevalentemente sono amministratori iscritti alle Associazioni di categoria del settore (Legge n.4/2013). In considerazione dell'elevato quantitativo di edifici in condominio è palese che vi sia un considerevole numero di soggetti, stimabile in almeno 30 mila amministratori non iscritti ad alcuna Associazione del settore, dipendenti pubblici, pensionati o altro, che svolgono tale attività in forma abusiva, eludendo non solo di dichiarare al fisco i compensi percepiti, ma privi dei requisiti previsti dall'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile e dal D.M. n. 140/2014, come già evidenziato nell'ordine del giorno (G/2085/21110) all'A.S. n. 2085, accolto dal Governo in sede di esame in Commissione Industria. Spesso tale comportamento poco virtuoso è avalato dalla complicità degli stessi condomini che in assemblea approvano il compenso dell'amministratore volutamente non come onorario perché sarebbe sottoposto a tassazione, ma come «rimborso spese» non meglio identificato. Questo perverso comportamento permette di eludere il pagamento dell'IVA o della ritenuta d'acconto,

impegna il governo:

al fine di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore della gestione condominiale e dell'esercizio abusivo dell'attività, a valutare la possibilità di emanare in tempi brevi un apposito Decreto Ministeriale demandando al Ministero della Giustizia l'attuazione di un Regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attività di am-

ministratore immobiliare e/o condominiale, anche se solo del condominio in cui sono residenti, ad iscriversi ai meri fini pubblicistici e a loro spese, in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tale Registro dovrà contenere i dati anagrafici di ogni amministratore, l'eventuale nominativo dell'Associazione di categoria alla quale è iscritto, i dati relativi al regime fiscale con il quale opera, oltre a riportare annualmente i riferimenti dell'Associazione di Categoria del settore o l'Ente presso il quale ha frequentato il corso di aggiornamento professionale obbligatorio, con il superamento del relativo esame, svolto ai sensi del D.M. 140/2014;

a valutare la possibilità di prevedere all'articolo 71-*bis* delle disposizioni d'attuazione del Codice civile, l'immediata revoca dell'amministratore non solo se in mancanza dei requisiti previsti dal presente articolo, ma anche se svolge l'attività senza essere iscritto nel Registro di cui sopra, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative di notevole entità;

a valutare la possibilità di adottare misure volte a precisare che la cancellazione dal Registro degli amministratori condominiali ed immobiliari, tenuto presso il Ministero della Giustizia, può essere richiesta solo in caso di cessazione dell'attività e con apposita comunicazione inviata contemporaneamente al Ministero della Giustizia ed all'Agenzia dell'Entrate che detiene tutti i riferimenti dei codici fiscali dei condomini e ai quali deve essere abbinato, già allo stato attuale, il nominativo dell'amministratore di condominio in carica.

---

## EMENDAMENTI

### **4-bis.0.1**

GIROTTI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.1.**

1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì ridefinite le condizioni di accesso al bonus, in particolare provvedendo alla sostituzione dell'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale e tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

### **4-bis.0.2**

GIROTTI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.1.**

1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elet-

trica, necessarie per il loro mantenimento in vita, nonché accelerare le procedure di erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, per i soggetti aventi diritto, procedure semplificate di accesso all'applicazione delle tariffe agevolate, prevedendo in particolare l'introduzione di meccanismi di attivazione e rinnovo automatico dei medesimi benefici.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

#### **4-bis.0.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri, relativamente alle spese veterinarie)*

All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129, 11"».

---

#### **4-bis.0.4**

GIROTTI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.1.**

*(Disposizioni in materia di carbon tax)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:

a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;

b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'aggiornamento trimestrale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'European Emission Trading System, di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente

periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla lettera c).».

---

## Art. 5.

### 5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole:* «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, » *con le seguenti:* «113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

---

### 5.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole:* «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, » *con le seguenti:* «103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «pari al 6 per cento, » *con le seguenti:* «pari al 7, 5 per cento»;

*sopprimere l'articolo 11.*

### 5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2017».*

*Conseguentemente, all'articolo 13, all'elenco allegato di cui al comma 1, sostituire la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:*

	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
TOTALE	450.421	112.681

*Conseguentemente al medesimo elenco, sostituire la tabella delle riduzioni relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:*

Ministero Missione Programma	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
2. Ricerca e innovazione (17)	108	95
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	108	95
3. Turismo (31)	757	369
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	757	369
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.4.16	0
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2400	0

## ORDINI DEL GIORNO

### G5.1

BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2017, le variazioni delle accise sui tabacchi siano stabilite, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesima al fine di assicurare un maggiore gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018;

tale intervento, particolarmente gravoso per il settore, si va ad aggiungere a quello previsto in precedenza nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nell'ambito del quale è stato previsto il ravvedimento operoso per controversie in materia di accise e di IVA afferente per i generi di monopolio e per vicende avvenute prima dell'anno 2010, disciplinando in maniera puntuale, per quanto riguarda le accise sui tabacchi, la facoltà dell'Amministrazione preposta (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di provvedere ad una transazione con i soggetti coinvolti e per i contenziosi ancora pendenti;

nell'ambito del suddetto provvedimento, al successivo articolo 5-bis, comma 1, al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, escludendo tuttavia l'unico e ultimo comparto di monopolio, ovvero i tabacchi lavorati;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, che le disposizioni di cui all'articolo 5bis del decreto legge 22 otto-

bre 2016, n. 193, si applichino a tutti i prodotti sottoposti ad accisa, ivi compresi i tabacchi lavorati.

---

## **G5.2**

FUCKSIA

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 5 dell'AS-2853 reca disposizioni in materia di accise sui tabacchi, aventi quale scopo quello di aumentare le medesime al fine di assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

un aumento delle accise su detti prodotti ha storicamente prodotto un aumento del prezzo degli stessi, a scapito del consumatore finale, effetto economicamente conosciuto come *pass on*;

i *report* disponibili messi a disposizione dalla Guardia di Finanza in tema di contrasto al commercio illegale di tabacchi ed al contrabbando di sigarette non sono sufficienti a stimare l'elasticità diretta né l'elasticità di sostituzione rispetto ai prezzi delle sigarette del mercato legale;

è tuttavia ragionevole pensare che un aumento del prezzo di un determinato prodotto possa comportare un effetto di deviazione della domanda verso una offerta qualitativamente omologa ma economicamente più vantaggiosa,

considerato tuttavia che:

l'Osservatorio Contraffazione Nomisma da anni svolge indagini relative agli effetti economici della contraffazione dei tabacchi ed ha rilevato che, in generale, l'aumento del fenomeno del contrabbando di sigarette in Italia continua a registrarne un incremento dei sequestri complessivi, tale da denotare un sicuro trend crescente del fenomeno illecito, senz'altro correlato dal livello elevato dei prezzi di sigarette presenti sul mercato legale;

sono assai rilevanti gli effetti negativi di ordine economico, sociale e finanziario per l'erario, in quanto il mercato illecito sottrae infatti risorse allo Stato in termini di IVA e accisa, che non vengono corrisposte;

l'evoluzione dei canali che permettono l'importazione di prodotti contraffatti provenienti da Paesi comunitari che applichino accise inferiori, quali ad esempio la Romania, la Slovenia o addirittura il Portogallo che beneficia, in virtù delle peculiari caratteristiche del proprio mercato dei tabacchi, della possibilità di applicare un'aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultra periferiche delle Azzorre e di Maderarende, rende più agevole la creazione di mercati illegali e paralleli a quello legale di tabacchi nel nostro Paese,

impegna il Governo:

nel rispetto dei limiti minimi di gettito previsti in norma, a stabilire un livello di accise che non si traduca in un aumento del costo di prodotti finiti rivolti ai consumatori finali, in modo da contrastare attivamente il commercio illegale di prodotti lavorati dal tabacco;

ad intensificare i controlli dei competenti organi di vigilanza, tutelando così il mercato legale del commercio dei tabacchi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6.

#### 6.1

ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

---

#### 6.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «un contributo di 170 milioni» con le seguenti: «un contributo di 300 milioni», e sostituire le parole: «pari a 170 milioni» con le seguenti: «pari a 300 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «si provvede mediante corrispondente» con le seguenti: «si provvede, quanto a 170 milioni di euro, mediante corrispondente»;*

c) *aggiungere dopo le parole: «e successive modificazioni» le seguenti: «e, quanto a 130 milioni, mediante quota parte del maggior introito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».*

---

### 6.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.*

---

### 6.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«4-bis. All'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: "e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "e a 69 milioni di euro per l'anno 2016"».*

---

### 6.5

BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4.1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*4.2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e*

centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

4.3. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4.4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico. 4.5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

4.6. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

4.7. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, 4.2 e 4.3 comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata».

---

## 6.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 922, le parole: "è precluso il rilascio di nulla osta per" sono sostituite dalle seguenti: "è prevista la riduzione degli";

b) Al comma 923, al primo periodo le parole: "20 mila" sono sostituite con le parole: "50 mila", ed al secondo periodo le parole: "euro 50 mila ad euro 100 mila", sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.";

c) I commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: "938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.", conseguentemente al comma 940 le parole: "di cui ai commi 938 e 939 sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 940";

d) Al comma 939, al primo periodo, la parola: "generaliste" è soppressa; la parola: "22.00" è sostituita dalla seguente: "24.00" e l'ultimo periodo è soppresso;

e) Al comma 942, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "stipula convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro";

f) Al comma 943, al primo periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2018" e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: "Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria"«.

---

## 6.7

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4.1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

4.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 4.1, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 4.1».

---

## 6.8

ENDRIZZI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento».

---

## 6.9

ENDRIZZI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni».

---

## 6.10

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. A decorrere dal gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (*pay out*) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014; n. 190».

---

## 6.11

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dallo luglio 2017».

---

## 6.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali».

---

## 6.13

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 4-bis.*

---

## 6.14

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 540 a 544, sono soppressi».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G6.1

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo-sviluppo» (AS. 2853)

premesso che il provvedimento in esame agli articoli 6 e 6-*bis* reca alcune disposizioni in materia di giochi;

impegna il governo:

a prevedere, in sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione in tema di giochi d'azzardo e scommesse, il divieto assoluto, per i concessionari, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche online, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso.

---

### G6.2

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (AS. 2853),

premesso che il provvedimento in esame agli-articoli 6 e 6-*bis* reca alcune disposizioni in materia di giochi;

considerato che:

il fenomeno del gioco praticato tramite VLT, video *lottery terminal* (art. 110 comma 6, lettera B, del-regio decreto n. 773 del 1931 , e successive modificazioni ed integrazioni), oggi, in Italia, si presenta come uno dei giochi d'azzardo più allarmanti sotto diversi aspetti; tale considera-

zione nasce dall'osservazione oggettiva di alcune caratteristiche tecniche dei terminali: al netto del limite massimo di giocata di 10 euro, si riscontra la possibilità da parte del giocatore di inserire nella macchina banconote di grande taglio e ciò, vista l'assenza dell'obbligo di identificazione dei riscossori dei buoni di pagamento erogati dal terminale, rappresenta un procedimento funzionale al riciclaggio di denaro. Inoltre, osservando i tempi di durata media delle giocate rapportate alla quantità minima e massima di denaro inseribile, si osserva una sostanziosa perdita media-oraria di denaro, seppure a fronte di una fortemente aleatoria possibilità di cospicue vincite;

nella relazione illustrativa dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389, schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE, si legge che «Le norme maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato dell'offerta di servizi di gioco, rispetto a cui, con particolare riferimento al gioco online e ai giochi offerti tramite VLT (videolottery), l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha rilevato notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive. ( ... ) La norma descrive dettagliatamente le criticità, relative al gioco online e al gioco tramite VLT, che i sistemi di controllo dei concessionari di gioco devono essere in grado di intercettare e mitigare adeguatamente e ribadisce il ruolo di amministrazione di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui spetta di verificare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti e di emanare linee guida, ad ausilio dei concessionari, nella corretta implementazione dei presidi».

le VLT sono da considerarsi vere e proprie *slot machine*, più aggressive di quelle installate nei quattro casinò italiani, in relazione al funzionamento delle vincite e delle perdite. È necessario sottolineare che mentre le *slot machine* attive sono circa 380.000 in Italia, le VLT sono solo 50.000 e questo dimostra quanto questo minor numero di videotermini raccolgano, in termini di movimentazione totale di denaro, quasi quanto le *slot* e di conseguenza quanto siano complessivamente più costose. Risulta agli interroganti, inoltre, che i terminali VLT accettino, in alcuni casi, esclusivamente solo banconote (comprese quelle da 500 euro, finché il Ministero dell'economia non procederà alla loro definitiva messa al bando cogliendo l'occasione dello schema di decreto recante attuazione della direttiva europea), poiché pare che sia facoltà del concessionario o del produttore del terminale di disattivare l'inserimento delle monete, incentivando così un gioco economicamente più massivo;

il comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ( ... ) A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consen-

tono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario». Le stime fornite dallo stesso sottosegretario Baretta in sede di risposta ad un'interrogazione con risposta immediata il 19 maggio 2016 in VI Commissione permanente alla Camera, al 31 luglio 2015 le apparecchiature di questo tipo, ossia le AWP, risultavano essere 378.109 e dunque tale riduzione dovrà attestare il numero di *new slot* non oltre i 265.000 esemplari al 31 dicembre 2019;

impegna il Governo:

a procedere con l'emanazione del decreto ministeriale citato al comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, e ribadire quanto espresso all'articolo 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009 in merito al contenimento dei VLT nella percentuale del 14 per cento dei AWP totali, i quali entro il 31 dicembre 2019 dovranno risultare il 30 per cento in meno dei macchinari autorizzati al 31 luglio 2015;

alla luce delle riduzione degli apparecchi VLT, ad innalzare la tassazione sui VLT incrementando le entrate per lo Stato e, contestualmente, contribuire a contenere la perdita monetaria oraria a carico di ogni singolo giocatore;

ad inibire l'utilizzo delle valute cartacee da 500 e da 200 euro nel contesto dei VLT inserendolo nel decreto legislativo di cui all'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare citato;

a prevedere l'obbligo di esplicitare sui ticket erogati dalle videolottery il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l'eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l'apparecchiatura di gioco indiretto collegamento con le persone fisiche, apportando queste verifiche e contro bianche al di sotto del limite previste di 500 euro. Altri importanti spunti per una migliore normativa ad hoc per le VLT possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle infiltrazioni mafiose a criminali nel gioco lecito e illecito;

ad assumere iniziative dirette ad obbligare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla pubblicazione dei dati sulle certificazioni delle piattaforme VLT, fermi al 2012, con le stesse modalità analitiche precedentemente in uso, prevedendo altresì un obbligo di pubblicazione, per il futuro, con cadenza mensile;

ad attivarsi al fine di superare l'attuale conflitto di interessi in virtù del quale i software di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari.

### G6.3

BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte;

la crisi economica non solo non ha frenato questo fenomeno, ma anzi ne è stata moltiplicatrice, poiché il gioco viene praticato per disperazione anche in tante famiglie non abbienti, che aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato;

se si tiene conto poi che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali ove, da un lato è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e, dall'altro, è lo stesso Stato a consentire una pratica che pone ostacoli alle fasce deboli e che impatta negativamente su un gran numero di persone;

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno ridotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*, creando la figura dello Stato biscazziere;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo ma ancor più sconcertante è come oramai l'illegalità sia strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno in modo evidente l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

considerato che:

sono impressionanti i numeri che riguardano il gioco d'azzardo: quasi 100 miliardi di fatturato, 4 per cento del Pil nazionale, miliardi di tasse, 12 per cento della spesa delle famiglie italiane, 15 per cento del mercato europeo del gioco d'azzardo, 4,4 per cento del mercato mondiale, 400.000 *slot-machines*, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3 milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l'anno necessari solo per curare i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti;

il minor gettito fiscale che inevitabilmente verrebbe a crearsi dalla riduzione del gioco d'azzardo sarebbe però compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d'azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni);

anche numerose associazioni, sindaci e alcuni consigli regionali, si sono pronunciati favorevolmente per contrastare il gioco d'azzardo;

considerato, in fine, che:

sarebbe opportuno vietare ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d'azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale indice sui reali valori perseguiti dall'ordinamento giuridico italiano;

sarebbe opportuno, altresì, al fine di tutelare i minori di anni diciotto, che l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, venga limitato attraverso l'utilizzo obbligatorio della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre il divieto del gioco d'azzardo, con le uniche eccezioni del lotto, escluso il lotto istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme, e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe;

a valutare l'opportunità di ridurre il mercato dell'azzardo *on line* proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete *internet*, è fondamentale per la conoscibilità dei siti e, per quanto attiene al danno sociale e alla salute pubblica, è strettamente paragonabile a quella sui prodotti da tabacco, che in Italia è già stata proibita tanti anni fa;

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, solo attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi.

---

## G6.4

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 dell'AS 2853 reca disposizioni in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta, sulle vincite su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette «*new slot*» (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita – *Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e «Si Vince Tutto Super Enalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar;

in particolare le AWP, cosiddette «*new slot*» possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori di età, mentre le cosiddette VLT possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo);

sulle AWP con l'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13 per cento al 17,5 per cento, mentre la presente norma prevede in aumento di un 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento);

sulle VLT con l'articolo 1, comma 919, della legge di stabilità per il 2016, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 0,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 5 per cento al 5,5 per cento mentre la presente norma prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento),

considerato che:

l'effetto delle norme di cui alla legge di Stabilità è stato quello di costringere la filiera a recuperare, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali;

un ulteriore aumento produrrà una nuova diminuzione delle vincite per i giocatori;

in particolare la decisione di aumento così differente tra AWP e VLT, in considerazione dei diversi luoghi in cui le stesse possono essere installate e della circostanza per cui mentre le VLT sono collegate ad una rete nazionale che ne assicura il monitoraggio ed il controllo, l'installazione delle AWP richiede un certificato rilasciato dalle competenti autorità che è facilmente aggirabile o falsificabile ed il controllo è esercitato dal fornito re stesso delle macchine, potrebbe alimentare un mercato illegale del gioco già esistente e chi si stima in fase di incremento direttamente proporzionale all'incremento della tassazione;

l'iniquo aumento del prelievo erariale non sembra coerente con lo scopo di contrasto alla ludopatia,

impegna il Governo:

a impegnarsi efficacemente nella lotta e nel contrasto del mercato illegale dei giochi, in particolare aumentando i controlli sul territorio con specifico riferimento agli esercizi che dispongono di macchine AWP.

## G6.5

GUALDANI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS n. 2853 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

con l'articolo 1, comma 922 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è stato precluso il rilascio, dal 1° gennaio 2016, di titoli autorizzatori («Nulla Osta») per apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del TULPS (cosiddetto AWP) che non siano sostitutivi di Nulla Osta di apparecchi già in esercizio, introducendo con ciò un tetto massimo non superabile agli apparecchi in esercizio;

con l'articolo 1, comma 943, della stessa legge n. 208 del 2015 è stata prevista una riduzione del numero di Nulla Osta in misura non inferiore al 30 per cento, in funzione dell'introduzione di una nuova generazione tecnologica di AWP, non ancora definita ad oggi;

con l'articolo 6-*bis* del disegno di legge esaminato dal Senato si reinterpreta la richiamata riduzione dei Nulla Osta di cui al comma 943 indicando un percorso temporale di riduzione del numero di Nulla Osta di esercizio degli apparecchi AWP per ottenere un numero complessivo sul mercato non superiore a 345.000 al 31 dicembre 2017 e non superiore a 265.000 al 30 aprile 2018;

considerato che:

il *corpus* normativo in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del TULPS prevede l'affidamento in concessione per la gestione telematica degli apparecchi, in corso dal marzo 2013 ed in vigore fino al marzo 2022, ad operatori selezionati con procedura ad evidenza comunitaria i quali richiedono le autorizzazioni ed interconnettono apparecchi prevalentemente di proprietà di terzi, sulla base di contratti privatistici i cui contenuti sono derivati da schemi tipo previsti nel rapporto convenzionale. Ad oggi, si stima che oltre tre quarti degli apparecchi per i quali sono rilasciati Nulla Osta siano di proprietà di soggetti giuridici diversi dagli affidatari delle concessioni;

in ragione di tale quadro normativo, già in sede di applicazione del «tetto» di autorizzazioni di cui al richiamato comma 922 il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di regolare le procedure di rilascio e di decadenza dei titoli autorizzatori (da ultimo, con circolare del 12 aprile 2016) nell'ottica di «garantire eguali possibilità a tutti i concessionari ed evitare altresì fenomeni distortivi delle dinamiche concorrenziali», consentendo con dette procedure la possibilità per alcuni concessionari di accrescere il numero delle auto-

rizzazioni ad essi rilasciate nelle condizioni in cui si siano ridotte, per dinamiche concorrenziali tra concessionari o tra proprietari di apparecchi, quelle di altri concessionari;

il richiamato *corpus* normativo in materia di apparecchi cosiddetti AWP ed in particolare l'affidamento concessorio non prevede in alcun modo, a differenza dell'altro oggetto di affidamento (apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS – cosiddetto VLT), la determinazione fissa del numero di autorizzazioni per concessionario, in ragione delle richiamate dinamiche privatistiche di contrattualizzazione con i proprietari degli apparecchi;

impegna il Governo:

nella redazione delle modalità attuative dell'articolo 6-*bis*, da indicarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2017, a tenere conto delle effettive dinamiche concorrenziali del mercato delle AWP e delle vigenti condizioni convenzionali ed in particolare ad individuare modalità di calcolo della riduzione del numero di autorizzazioni per ciascun singolo concessionario sulla base della complessiva evoluzione del mercato realizzatasi fino alle scadenze previste. dal richiamato articolo 6-*bis*.

---

## EMENDAMENTI

### 6.0.1

BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 6-bis.

*(Giochi d'azzardo vietati)*

1. Sono giochi, d'azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica ai giochi d'azzardo gestiti dallo Stato, quali le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo.

2. Il divieto si applica ai giochi d'azzardo di cui al comma 1, in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete *internet*.

#### Art. 6-ter.

*(Regime sanzionatorio)*

1. Nel codice penale dopo l'articolo, 643 è inserito il seguente:

"Art. 643-bis. - (*Esercizio di giochi d'azzardo*). – Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o detiene un gioco d'azzardo vietato a norma di legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate fino al doppio se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni.

Sono luoghi del gioco d'azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, compresi i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, la rete *internet* ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d'azzardo vietato.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

1) la sospensione per tre mesi della capacità di ottenere l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del Sito *internet* attraverso il quale il gioco d'azzardo è

stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui al periodo precedente si applicano senza limiti di tempo;

2) la confisca del denaro impiegato nel gioco d'azzardo, nonché dei locali, delle apparecchiature, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d'azzardo;

3) I pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36".

Chiunque prende parte al gioco d'azzardo vietato di cui al primo comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d'azzardo *on line* organizzati all'estero».

### **Art. 6-*quater*.**

*(Divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo)*

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse;

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

### **Art. 6-*quinquies*.**

*(Abrogazioni e revoca di licenze)*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 718 a 722 del codice penale;

b) l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. Le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate, ai sensi dei commi 1 e 2, sono revocate».

---

**Art. 6-bis.**

**6-bis.1**

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 220.000»;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".»;*

*al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».*

---

**6-bis.2**

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 220.000»;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "42 per cento".».*

---

**6-bis.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 aprile 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 200.000»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 15 per cento», con le seguenti: «almeno il 25 per cento».*

---

**6-bis.4**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sostituire la parola: «145.000», con la seguente: «300.000»;*

*b) alla lettera b), sostituire la parola: «265.000», con la seguente: «200.000».*

---

**6-bis.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «345.000», con le seguenti: «265.000»;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «non può essere superiore a 265.000», con le seguenti: «deve essere pari a zero».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. Per far fronte ai maggiori oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, pari a 2.300 milioni di euro per il 2017 e a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici».*

---

**6-bis.6**

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «se rilevata entro i primi 30 giorni dalle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1. Successivamente i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con ulteriori 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».*

---

**6-bis.7**

ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1, i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».*

---

**6-bis.8**

ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Con il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, nonché nei medesimi termini di cui al presente articolo, è prevista la contestuale riduzione del numero del nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in misura percentuale non eccedente il 14 per cento del totale degli AWP posseduti da ogni singolo esercente».*

---

**Art. 7.**

**7.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)*

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a)* devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente; per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*48-bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

---

### 7.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 219, 3 milioni di euro per l'anno 2017, 325, 3 milioni di euro per il 2018, 816, 3 milioni di euro per il 2019, e 599, 8 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 7.4

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (*Regime di deducibilità degli interessi passivi*). – 1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

---

## 7.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G7.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessò che:

l'articolo 7 del decreto in oggetto reca norme in materia di rideterminazione degli incentivi ACE. Tali incentivi, introdotti nel 2012, premiano gli imprenditori che investono nell'impresa, concedendo uno sgravio fiscale sugli apporti di capitale effettuati;

la norma originaria prevedeva che il beneficio potesse essere cumulato negli anni a partire dal 2011, mentre il decreto in oggetto stabilisce il passaggio dal criterio incrementale a quello differenziale;

di fatto, si limita il beneficio agli ultimi cinque esercizi e si riduce l'aliquota dello sgravio, con conseguente aumento della base imponibile e, dunque; del carico fiscale;

simile intervento è stato contestato da più parti poiché ritenuto uno snaturamento della normativa originaria in materia di incentivi ACE che comporterà, di conseguenza, un incremento della pressione fiscale su almeno un quarto delle imprese operanti nel Paese;

al contrario, su determinati istituti di credito, le nuove disposizioni avranno un effetto del tutto opposto: per le banche che hanno avuto consistenti aumenti di capitale e forti perdite negli ultimi esercizi, la norma si tradurrà in un beneficio immediato, che tenderà a neutralizzarsi negli esercizi successivi;

è noto infatti come alcuni istituti abbiano accumulato, fuori bilancio, ingenti crediti fiscali (Dta), a causa delle pesanti perdite subite negli anni. La normativa impone di non contabilizzare i crediti fiscali se non sulla base degli utili attesi, in riferimento ad un *test* periodico di recuperabilità;

la modifica alla normativa Ace, aumentando la base imponibile, aumenta anche la recuperabilità di queste poste: Mps (che ha 1,15 miliardi di Dta fuori bilancio e nel piano di novembre prevedeva di smaltirle al ritmo di 100/150 milioni all'anno), in base alle nuove regole avrà un effetto positivo sul patrimonio netto di 891 milioni di euro. Benefici analoghi dovrebbero esserci anche per la Popolare di Vicenza, che aveva 531

milioni di Dta fuori bilancio a fine 2016, e per Veneto Banca, che pure registra Dta fuori bilancio per 181 milioni di euro,

impegna il governo:

tenuto conto delle perdite accumulate fuori bilancio da alcune tipologie di imprese, quali quelle bancarie, a valutare la possibilità di rimodulare i criteri di determinazione della base imponibile dei fini degli incentivi ACE in modo da assicurare uguaglianza di trattamento per tutti i comparti imprenditoriali che usufruiscono degli incentivi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8.

#### 8.1

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Regime di deducibilità degli interessi passivi*). – 1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 12, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

---

## 8.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari*). – 1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa"».

*Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:*

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 6, 75 per cento».*

---

## 8.3

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 1, dopo le parole: «dei beni» aggiungere la seguente: «pignorabili».*

---

## 8.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie».*

---

## 8.5

BOTTICI, PUGLIA, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo le parole: "se l'importo complessivo del credito per cui procede" sono inserite le seguenti: ", determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale, ";

*b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione"».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» inserire le seguenti: «del comma 1-bis dell'articolo 8 e».*

---

## 8.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. All'onere derivante di cui al comma precedente, nel limite massimo di 100 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 212».

---

## **Art. 9.**

### **9.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la lettera a) è soppressa».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti disposizioni».

*dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 9.1.**

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, " sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel

mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, " e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0, 1 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma; sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

## **Art. 9.2.**

### *(Incremento dell'aliquota IRES)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27, 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

### **Art. 9.3.**

(Web-tax)

1. Dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17.1.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un *sito internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario"».

---

### 9.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Modifica delle norme sull'otto per mille)*

1. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 30 giugno 2017 la rivalutazione ai valori dell'anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell'anno 1984 stanziato nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Entro il 30 novembre 2017 è convocata la commissione di cui all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2018 un piano per la riduzione del 75 per cento della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31 dicembre 2029.

3. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.

4. L'omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa.

5. A partire dall'anno 2017 il Governo indica nella legge di bilancio per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul *sito internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "dei contribuenti", le parole: "la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite con le seguenti: "le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile"».

## 9.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 9-bis.

*(Riduzione dell'IVA sui prodotti per l'infanzia)*

1. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificata con l'inserimento di pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per *biberon*, *biberon*, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, *box* e prodotti simili.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, pari a 50 milioni annui a partire dall'anno 2017, per l'applicazione un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per *biberon*, *biberon*, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, *box* e prodotti simili. Al finanziamento di tale Fondo si provvede fino a concorrenza con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».*

---

### 9.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Regime fiscale per gli operatori bancari di finanza etica)*

1. All'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è soppresso».

---

### 9.0.4

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9.1.

1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettato al seguente regime:

*a)* applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale ferma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;

*b)* per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla *no tax area*, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera *a)*, applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;

*c)* per la parte di reddito di cui alla lettera *a)* superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle

disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera *a*) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:

*a*) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;

*b*) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;

*c*) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;

*d*) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo».

---

### **Art. 9-ter.**

#### **9-ter.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 9 ter. - (*Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria*). – 1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4 *bis*, comma 2, introdotto nel decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possessa tutti i seguenti requisiti:

a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;

b) sia in possesso del diploma di laurea;

c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;

d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza o in altre Pubbliche amministrazioni per almeno tre anni anche non continuativi;

e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).

3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria».

---

### **Art. 9-quater.**

#### **9-quater.1**

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «nell'anno 2017», *con le seguenti:* «negli anni 2017 e 2018»;

b) *sostituire le parole:* «Per l'anno 2017», *con le seguenti:* «per gli anni 2017 e 2018».

---

## **Art. 10.**

### **10.1**

BARANI

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente comma:*

«3-ter. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza"».

---

### **10.0.1**

PADUA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizione relative al rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)*

1. Al fine di porre termine ai contenziosi in corso in materia di rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole ", e successive modificazioni, " aggiungere le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, ";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rim-

borso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate"».

---

## Art. 11.

### 11.1

GUERRA, RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 11.2

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «è parte l'agenzia delle entrate», con le seguenti: «sono parti le agenzie fiscali».*

*Conseguentemente,*

*a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:

a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore

della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

*1-ter.* Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale».

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

c) *al comma 7, secondo periodo, alle parole:* «La definizione non dà comunque luogo», *premettere le seguenti:* «Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato, ».

---

### 11.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1 sostituire le parole da:* «col pagamento», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1° agosto 2017 con termine ultimo il 1° giugno 2018».

*Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019».

---

#### 11.4

GUERRA, RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

*Al comma 1, dopo le parole: «articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», aggiungere le seguenti parole: «, nel caso di ricorrente in primo grado ovvero ricorrente che, al momento della definizione della controversia, sia stato già destinatario di provvedimenti favorevoli impugnati dall’Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono ridotti della metà».*

---

#### 11.5

BARANI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all’articolo 98 del Regio decreto n. 267 del 1942 in cui è parte l’agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione».

---

#### 11.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Sono definibili le controversie per le quali è stato avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione o sia stato presentato il ricorso entro la data di entrata in vigore del presente decreto legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva».

*Conseguentemente al comma 13 sopprimere il secondo periodo.*

---

### 11.7

GUERRA, RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

*Al comma 3, sostituire le parole da: «il cui ricorso», fino a: «presente decreto», con le seguenti: «con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016».*

---

### 11.8

MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI, LEZZI

*Al comma 3, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ».*

---

### 11.9

MANGILI, BULGARELLI, BOTTICI, LEZZI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono definibili con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le pendenze fiscali per le quali entro il 31 dicembre 2016, l'agenzia delle entrate abbia trasmesso all'agente della riscossione, relativamente ai medesimi carichi, soltanto la esclusione parziale degli stessi in applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122».

---

### 11.10

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G11.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante-« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo il pagamento delle sanzioni collegate al tributo degli interessi di mora;

la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione,

impegna il Governo:

in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, a valutare la possibilità di consentire il pagamento in più rate bimestrali di pari ammontare.

---

### **G11.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge in oggetto, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato

che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo il pagamento delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;

l'articolo 6, del decreto-legge 193/2016 c.d. decreto fiscale); convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata di cui al predetto articolo 6, del decreto legge 193/2016, si applichi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 sino al 22 aprile 2017.

---

### **G11.3**

ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 istituisce il SISTAN, Sistema statistico nazionale di cui fanno anche gli enti locali;

l'articolo 7 del suddetto decreto stabilisce che è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

l'articolo 11 del suddetto decreto prevede sanzioni relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;

molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno pienamente ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel Programma statistico nazionale;

considerato che:

tali adempimenti sono particolarmente gravosi in particolare per i comuni di minori dimensioni demografiche;

tali enti registrano per la maggior parte una carenza di personale e di competenze adeguate;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la concessione ai comuni di una proroga fino al 30 novembre 2017 per la messa in regola delle rilevazioni in questione, sospendendo l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT.

---

#### **G11.4**

FRAVEZZI, PANIZZA, ANGIONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, obbliga tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici a fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

l'articolo 11 del medesimo decreto stabilisce le sanzioni amministrative a carico di persone ed enti relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;

considerato che:

molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel programma statistico nazionale in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dagli stessi negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere una proroga, almeno fino al 30 novembre p.v., per regolarizzare gli adempimenti previsti, sospendendo altresì l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT.

---

## EMENDAMENTI

### 11.0.1

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli)*

1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.

2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.

3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre».

---

### 11.0.2

CARDIELLO, MANDELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11.1

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sostituire le seguenti parole: "Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ", con le seguenti: "Relativamente ai carichi già resi esecutivi negli anni dal 2000 al 2016 ed affidati all'ente di riscossione, anche successivamente alla data del 31/12/2016, ".».

---

### 11.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11.1.

1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "dal 2000 al 2016", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2000 al 22 aprile 2017."».

---

### 11.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;».

---

### 11.0.5

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Al comma 1, dopo le parole: «a seguito di rinvio», aggiungere le seguenti: «nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento.»*

---

**Art. 11-bis.**

**11-bis.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.1**

*(Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni)*

Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole da: ", salvo deroghe" fino alla fine del comma sono soppresse».

---

**Art. 11-ter.**

**11-ter.0.1**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "Fermo restando che" sostituire le parole "il 70 per cento" con le parole "un terzo";

*b)* al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole ", un terzo";

*c)* al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

*d)* al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

*e)* al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

---

**11-ter.0.2**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "fermo restando che" sostituire le parole "il 70 per cento" con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole "un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018"».

*Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

---

### **11-ter.0.3**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre-2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "Fermo restando che" sostituire le parole «il 70 per cento" con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole ", un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "«massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018"».

*Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione nel presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

---

#### **11-ter.0.4**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole "dilazione emessi dall'agente della riscossione, " aggiungere le seguenti: "dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, ";

b) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole "carichi" con la seguente: "debiti";

c) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole "al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "alla data della dichiarazione di cui al comma 2"».

---

#### **11-ter.0.5**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sostituire le parole "nei mesi di luglio, settembre e novembre" con le parole "il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre";

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole "2018" aggiungere le seguenti "e 2019" e sostituire le parole "nei mesi di aprile e settembre" con le parole "il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre"».

---

#### **11-ter.0.6**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 8, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: ", con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive"».

---

#### **11-ter.0.7**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6 comma 4, primo periodo sostituire le parole: "una rata" con le seguenti: "tre rate anche non consecutive"».

---

#### **11-ter.0.8**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 5, primo periodo sostituire

le parole: "al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "a quella della dichiarazione di cui al comma 2"».

---

**11-ter.0.9**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6 comma 1, lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

---

**11-ter.0.10**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole da: "limitatamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica"».

---

**11-ter.0.12**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016; n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: "2019" con la seguente: "2020"».

---

**11-ter.0.13**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6-ter, comma 2, lettera a) sostituire le parole: "30 settembre 2018" con le seguenti: "30 dicembre 2019"».

---

**11-ter.0.14**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

Alla legge 1 dicembre 2016; n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019"».

---

## Art. 12.

### 12.1

DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017";

b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "150 milioni";

1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66».

---

## 12.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. All'articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-se-xies*) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede, venga estesa anche, agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G12.1

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 13.

#### 13.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per l'anno 2017 di 9,579 milioni di euro».

---

#### 13.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*All'elenco allegato all'articolo 13, «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri», alla voce «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti modifiche:*

	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	9.579	6.675

*sostituendo, di conseguenza, le voci corrispondenti con le seguenti:*

	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
TOTALE	450.421	112.681

e, sostituendo la tabella delle riduzioni relativa al MIBACT con la seguente:

Ministero Missione Programma	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
2. Ricerca e innovazione (17)	108	95
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	108	95
3. Turismo (31)	757	369
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	757	369
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.4.16	0
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2400	0

*Conseguentemente:*

1) *all'articolo 66, comma 2, dopo le parole: «è incrementata di» aggiungere le seguenti: «9, 579 milioni di-euro per l'anno 2017»;*

2) *All'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole: «93 milioni di euro per l'anno 2017».*

### 13.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2017, anche –relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati».*

*Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017,*

mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 440 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 13, comma 1».

---

## 13.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle regioni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 418, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

## 13.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis*.**

*(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie)*

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso».

---

**Art. 13-quater.**

**13-quater.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quinquies.**

*(Fiscalità riallocativa)*

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei "Sussidi ambientalmente dannosi" a favore dei "Sussidi ambientalmente favorevoli", così come indicati nel "catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli", reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Resta inteso che il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025».

---

**Art. 14.**

**14.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, la lettera 0b), numero 2, capoverso d-bis), sostituire le parole da: «ad incremento», fino a: «2014, n. 56», con le seguenti: «al contributo straordinario ai comuni per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di sicurezza e polizia locale».*

---

## 14.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti».*

*Conseguentemente, dopo il comma 450-bis, aggiungere il seguente:*

«450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono: a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del - 1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450; b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al - 13,5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

---

## 14.3

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 450 è altresì inserito il seguente:

"450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

*i.* 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-*bis*; il riparto viene determinato previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del 13 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

*ii.* 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in misura ulteriore rispetto al - 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.

Agli oneri derivanti dalla presente lettera *b-bis*), si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1"».

---

#### 14.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 450-*bis*, è inserito il seguente:

"450-*ter*. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

*a)* 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-*bis*; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

in proporzione della distanza dalla percentuale del – 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al – 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

---

## 14.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del – 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in

misura ulteriore rispetto al – 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «dopo il comma 450 è inserito il seguente», con le seguenti: «dopo il comma 450 sono inseriti i seguenti:».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, », con le seguenti: «è ridotta di 24 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di».*

---

## 14.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 450 è altresì inserito il seguente:*

*"450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:*

*i. 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del – 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;*

*ii. 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al – 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di*

cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.

Agli oneri derivanti dalla lettera *b-bis*), si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1"».

---

#### 14.7

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*quater*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

---

#### 14.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 14.1.

*(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016)*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere connesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

e) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

## 14.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 14.1.

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)*

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze; sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia

e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017 sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G14.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto legge in oggetto introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

nonostante le ripetute operazioni di sostegno per l'assorbimento dei debiti commerciali esistenti presso il sistema degli enti locali, la situazione permane critica per una fascia di enti in più difficili condizioni di liquidità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rafforzare il dispositivo di sostegno al pagamento di debiti commerciali pregressi anche con riferimento a tali più critiche situazioni, mediante il rifinanziamento del Fondo per assicurare la liquidità del pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

### **G14.2**

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premessi che:

l'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

la Sezione IV del Consiglio di Stato, ha preso in esame la questione sorta in merito al procedimento posto in essere dai Ministeri Finanze e Interno per la determinazione del gettito IMU da attribuire al Fondo sperimentale di riequilibrio ed al Fondo di perequazione, avente lo scopo di compensare la differenza con l'originario introito ICI comprensivo della quota di tributo riservata allo Stato;

con sentenza n. 5008/2015, depositata il 3 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della sentenza TAR Lazio n. 10435/2013, che aveva annullato i provvedimenti di attuazione del decreto-legge 201 del 2011, censurando i presupposti tecnico metodologici adottati dal Ministero dell'Economia, in base ai quali venivano attribuite le risorse destinate ai Comuni sul ricalcolo del presunto gettito IMU-ICI;

nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla pubblicazione della sentenza, ad oggi alcuni Comuni non sono stati ancora totalmente risarciti del differenziale di gettito IMU;

impegna il Governo:

a dare attuazione ai dettami delle sopracitate sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 ai comuni interessati.

---

### **G14.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 14 del decreto legge in oggetto introduce due novelle all'articolo 1 della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il funzionamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

l'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia-sociale), convertito, con modificazioni dalla

legge n. 89 del 2014, ha disciplinato la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso, limitata a due tipologie di operazioni di indebitamento:

*a)* mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro; in questi casi la scadenza viene allungata fino a trent'anni da ammortizzare con rate costanti ad interessi pari a quelli dei BTP con durata finanziaria più vicina al nuovo mutuo;

*b)* titoli obbligazionari regionali con vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli pari o superiore a 250 milioni di euro; in questi casi la regione finanziaria il riacquisto dei titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal MEF e con contestuale cancellazione dei derivati insistenti su di essi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, analogamente a quanto previsto dalle Regioni, la ristrutturazione del debito degli enti territoriali, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

---

## EMENDAMENTI

### 14.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14.1.

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 3 dicembre 2016 con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziato delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-2018 i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui

stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

#### **14.0.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14.1.**

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

"691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

---

#### **14.0.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14.1.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come con-

seguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; a seguito di segnalazione qualificata del comune».

---

#### **14.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14.1.**

*(Notifica degli atti degli enti territoriali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto n. 639 del 1910».

---

#### **14.0.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14.1.**

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni democratiche; per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislative, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rileva-

zioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di-sanzione».

---

#### **14.0.6**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14.1.**

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200"».

---

#### **14.0.7**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-*ter*. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-*bis* si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

---

**Art. 14-ter.**

**14-ter.1**

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 1-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 nonché».*

---

**14-ter.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti parole: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 nonché».*

---

**14-ter.3**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».*

---

**14-ter.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, capoverso, le parole: «delle province delle regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».*

---

**14-ter.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «delle province delle regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».*

---

**14-ter.6**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-quater.**

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione dei tributi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**14-ter.0.1**

LAI, ANGIONI, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-quater.**

*(Norme in materia di tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La proroga di cui al periodo precedente non si applica per le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, pur deliberate oltre il termine, risultino in diminuzione rispetto all'anno precedente e garanti-

scano la copertura finanziaria dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità al piano finanziario approvato".

2 . All'articolo 1 comma 683 della Legge n. 147 del 2013 è aggiunto in fine al seguente periodo: "In deroga a quanto previsto nel precedente periodo per le tariffe della TARI che, pur deliberate oltre il termine, risultino in diminuzione rispetto all'anno precedente e garantiscano la copertura finanziaria dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità al piano finanziario approvato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006"».

---

#### **14-ter.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-quater.**

*(Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)*

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistica nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relativo alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

---

**Art. 15.**

**15.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G15.1

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 15,

premesso che:

al fine della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, occorre garantire il passaggio dei beni demaniali dello Stato, inclusi questi del Ministero della difesa, alla regione Sardegna. L'articolo 14, infatti, stabilisce che «la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo», Nel 2007 un'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della difesa ha individuato un elenco di beni da trasferire alla Regione sarda;

il valore di questo patrimonio, rappresenta nell'attuale fase storica di profonda depressione economica, un valore ben più rilevante di quello strettamente di mercato in quanto può essere destinato a implementare politiche di sviluppo, alla creazione di posti di lavoro e alla riqualificazione delle aree urbane;

la sovrabbondanza delle infrastrutture militari in Sardegna, quasi sempre legate a potenze straniere, permane tutt'ora. Cagliari, in particolare, storicamente una roccaforte militare, presenta circa il 13 per cento delle aree e immobili cittadine destinate alle Forze Armate. A ben vedere una percentuale enorme se si considera che il Friuli Venezia Giulia, da sempre interessata ad una fortissima presenza-militare, ha una percentuale dello 0,5 per cento. Quelle aree e quegli immobili possono essere utilmente trasformati in case, attività artigianali e commerciali, attività turistiche, sedi culturali e per associazioni, centri per lo sport ed il tempo libero, eccetera;

per la Sardegna e per Cagliari in particolare si tratta di una scommessa strategica. I beni dismessi devono essere inseriti in un progetto complessivo di ampio respiro che faccia parte di una visione alta, d'insieme, che si riconnetta al principio europeo del «volume zero» di riconversione delle città;

impegna il Governo:

a stipulare un'intesa Stato-Regione Sardegna finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoni ali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa, al fine di utilizzare tale patrimonio a fini culturali, economico-produttivi e sociali, anche

tramite progetti realizzati dagli enti locali e in co-finanziamento con altri soggetti pubblici e privati. In particolare l'intesa dovrà provvedere:

a) al trasferimento al patrimonio del comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;

b) alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;

c) alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della difesa.

---

## **G15.2**

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 20,

premesso che:

l'azione di governo dovrebbe essere maggiormente incentrata su obiettivi strategici nel Mezzogiorno finalizzati in modo particolare ad un impegno concreto nei confronti delle isole, riconoscendo in tal modo le evidenti peculiarità di questi territori dovute a specificità storiche culturali di grandi tradizioni, alla localizzazione geografica che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a deprimerle dal punto di vista occupazionale e non consentendo alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi per accrescere la competitività;

la specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, è dimostrata ad esempio dalla mancanza di metanizzazione, dall'alto livello dei costi dei trasporti, dall'altissimo tasso di disoccupazione, specie giovanile, e dal livello insopportabile di dispersione scolastica;

da tempo con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali si chiede, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola;

impegna il Governo:

a provvedere, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia ricono-

sciuto lo «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

---

## EMENDAMENTI

### 15.0.1

URAS, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali statali dismessi presenti nella regione Sardegna)*

1. Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato-Regione Sardegna finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in co-finanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:

a) al trasferimento al patrimonio del Comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;

b) alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;

c) alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della Difesa.

3. Per le finalità della seguente norma è destinato, alla regione Sardegna, un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2017 e 2 milioni di euro per il biennio 2018-2019. All'onere recato dal presente comma, per un importo massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 2 milioni di euro per il biennio 2018-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

## Art. 16.

### 16.1

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, LEZZI, CASTALDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane";

b) al quarto periodo, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";

c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una cabina di regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati

nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

*3-quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

*3-sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-ter* a *3-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*3-septies.* Le modifiche introdotte dai commi *3-ter* e *3-quinquies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

---

## 16.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo la data del 15 ottobre 2014 è sostituita con: "15 ottobre 2016"».

---

## 16.3

DE POLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo, sostituire le parole: "15 ottobre 2014" con le seguenti: "15 ottobre 2016"».

---

#### **16.4**

COLLINA

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale riduzione non può in ogni caso superare il 70 per cento dei tributi attribuiti per legge alle Province».*

---

#### **16.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso».

---

### **Art. 18.**

#### **18.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) in sede di attestazione di cui ai comma 468, l'articolo 1, della legge 1 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b)».

---

#### **18.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere il comma 3-bis.*

---

#### **18.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sopprimere il comma 3-bis.*

---

## 18.300

CIOFFI, ENDRIZZI

*Sopprimere il comma 3-bis.*

---

## 18.4

DI BIAGIO

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis. 1 All'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo le parole: "Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle pesche di degenza per causa di servizio", sono sostituite dalle seguenti parole: «All'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: "vigili dei fuoco e soccorso pubblico», inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale";

b) Al secondo periodo le parole: "2.500.000", sono sostituite dalle seguenti parole: "5.000.000».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 66 comma 3 della presente legge primo periodo e la lettera a) sono così sostituiti:* «Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 18, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.632, 9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.201, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.268, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.716, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.786, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.754, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.201, 8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548, 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.374, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.789, 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.776, 9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.833, 6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.804, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.764, 4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.332, 9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.201, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.268, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.716, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.783, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.754, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno

2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

## 18.5

DI BIAGIO

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1 I sistemi di video sorveglianza installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, si intendono incluse nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 100 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Per le installazioni di cui al precedente periodo, gli enti locali sono esonerati dalla corresponsione di ulteriori contributi, canoni di concessioni autorizzazione. Tali installazioni si intendono altresì incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerate dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di video sorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente».

---

## 18.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo ac-

certatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti"».

---

### 18.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*quinq*ues. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-*ter*, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale».

---

### 18.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconoscono i propri dipendenti come creditori privilegiati ai quali garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

---

### 18.9

DE POLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconoscono i propri dipendenti come creditori privilegiati ai quali garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G18.1

LAI, ANGIONI, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 7-*bis* della legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede la possibilità per i comuni di rimborsare le spese legali agli amministratori che siano incorsi in procedimenti giudiziari legati al proprio incarico, che siano stati assolti o prosciolti;

sino al 2010 tale rimborso veniva riconosciuto ordinariamente per via giurisprudenziale, definito nelle sentenze in analogia al trattamento dei dipendenti della pubblica amministrazione o per il tramite dell'articolo 1720 del codice civile, istituito che disciplina il mandato;

dal 2010, alcune sentenze della Cassazione, hanno contrastato questa prassi e alcuni comuni non hanno più riconosciuto il rimborso delle spese legali nonostante l'assoluzione o il proscioglimento;

con la legge n. 125 del 2015 si è voluto porre rimedio alle differenti interpretazioni delle diverse amministrazioni riconoscendo la correttezza del rimborso. Tuttavia per alcuni enti locali la norma sarebbe applicabile solo a partire dalla data della legge n. 125/15, generando quindi un buco normativo tra il 2010 e il 2015;

impegna il Governo:

a chiarire che l'articolo 7-*bis*, comma 2, della legge n. 125 del 2015 non pone vincoli agli enti locali rispetto alla sua validità temporale e che tale disposizione si applica per tanto anche al periodo che va da 2010 al 2015.

---

## G18.2

ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessò che:

la riforma ordinamentale delle Province prevista dalla legge numero 56 del 2014 ha lasciato in capo alle province alcune funzioni fondamentali tra le quali quelle relative all'edilizia scolastica, al funzionamento delle scuole e alla formazione professionale, allo sviluppo economico e ai servizi per il mercato del lavoro, alla gestione del territorio e della tutela ambientale, nonché alla pianificazione della mobilità, della viabilità e dei trasporti, alla costruzione e gestione strade provinciali;

si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento delle infrastrutture e del welfare locale, la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che necessitano di adeguate risorse finanziarie e di personale;

le Province e le città metropolitane istituite dal 1° gennaio 2015, hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici per un ammontare pari a 5,2 miliardi di euro nel periodo che va da 2013 al 2017. Solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro, pari ad un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale;

tale contributo, unitamente alla riduzione del personale a disposizione, non consente ora alle province l'efficace erogazione dei servizi di competenza dovuti al cittadino e alle imprese o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;

la Corte dei conti, in merito a tale situazione, ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;

considerato che:

la società Sose Spa, ha evidenziato per l'anno in corso una carenza di risorse correnti pari a 650 milioni per le Province, utili a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali a fabbisogni *standard*;

il provvedimento in esame prevede interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno delle Province, risolvendo tuttavia soltanto una parte delle criticità finora emerse sia dal lato delle risorse finanziarie sia dal lato del personale a disposizione. In particolare, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge in esame dispone un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore delle province a statuto ordinario, affinché abbiano risorse aggiuntive per lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla legge di riforma n. 56 del 2014. A queste si aggiungono quelle per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per un ammontare pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017 e quelle per l'edilizia scolastica;

appare auspicabile, nell'attuale fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, apportare ulteriori norme per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la piena funzionalità delle province,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili o in sede di sessione di bilancio, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'adozione di misure finalizzate ad integrare le risorse finanziarie e di personale necessarie alle province per esercitare le funzioni fondamentali previste dalla Costituzione e per garantire i livelli essenziali dei servizi di competenza nei rispettivi territori.

---

### **G18.3**

FRAVEZZI, PANIZZA, ANGIONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede per gli Enti, per il solo anno in corso, la possibilità di mantenere accantonate al fondo pluriennale vincolato le somme dei quadri economici per spese di investimento in caso di mancato perfezionamento degli affidamenti delle opere previste entro il 31 dicembre;

considerato che:

tale norma non ha alcun costo per la finanza pubblica e che favorisce gli investimenti locali, evitando che le somme accantonate nel fondo pluriennale vincolato dell'anno precedente confluiscono nell'avanzo di amministrazione (posta non rilevante ai fini del saldo finale di competenza), a causa del mancato perfezionamento degli affidamenti entro il 31 dicembre, dovuto a motivi formali o procedurali, trattandosi comunque di progetti certificatamente in corso di avvio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere strutturale la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 467 citato.

---

#### **G18.4**

FRAVEZZI, PANIZZA, ANGIONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge-24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la gravosità degli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale prevista dall'armonizzazione contabile, sta fortemente incidendo sui comuni di maggiore dimensione demografica e creerà difficoltà ancora maggiori nei comuni più piccoli, i quali sono sicuramente i più colpiti dall'attuale situazione di carenza di personale e di ristrettezza di risorse disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare di un anno gli obblighi di tenuta della contabilità economico-patrimoniale (e conseguentemente del bilancio consolidato) di cui agli articoli 232 e 233-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando così modo ai comuni fino a 5.000 abitanti di provvedervi in modo ordinato e consapevole.

---

#### **G18.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

l'attuale sistema perequativo italiano si basa sul Fondo di Solidarietà Comunale, ossia su un modello misto composto da una perequazione orizzontale e una verticale. Quest'ultima, a seguito nell'introduzione del

contributo alla finanza pubblica da parte del comparto comunale, è venuta meno, facendo sì che ad oggi il fondo sta prettamente di tipo orizzontale;

come osservato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio: «la presenza dei tagli, attribuiti ai comuni a valle della determinazione del fondo perequativo, fa sì che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei Comuni trasferisce risorse allo Stato, per circa 650 milioni» di cui 230 milioni sono attribuiti ai Comuni di Sicilia e Sardegna che complessivamente ricevono dal fondo più di quanto contribuiscano (il loro riparto si basa interamente sulla componente storica), mentre la parte restante viene trasferita al bilancio dello Stato, per effetto dei tagli degli scorsi anni;

i sistemi perequativi orizzontali si basano su un forte patto solidaristico che vede i Comuni con maggiore capacità fiscale andare a trasferire parte della propria ricchezza a Comuni con minore capacità. Minori sono le differenze tra le municipalità, minore sarà lo sforzo richiesto per trasferire le risorse al fondo e viceversa;

nel nostro Paese vi sono 563 Comuni (di cui 27 in Toscana) che presentano un FSC negativo, ciò significa che nemmeno il ristoro TASI-IMU compensa la perequazione negativa ad essi imputata. Molti di questi sono Comuni di piccola dimensione o a vocazione turistica e presentano caratteristiche simili, come un'importante presenza di seconde case;

il decreto in esame, all'articolo 14, prevede, per il 2017, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, il solito correttivo statistico (riduzione dall'8 al 4 per cento delle soglie di variazione in aumento o in diminuzione rispetto all'ammontare delle risorse storiche) sulla metodologia dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali ai fini dell'attenuazione degli scostamenti negativi più ampi;

un emendamento governativo, approvato in sede di esame in V Commissione, ha poi previsto la riduzione da 80 a 66 milioni dell'importo dell'accantonamento, costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base. Si prevede, inoltre, la costituzione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di un ulteriore accantonamento per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartirsi nell'importo 6 massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri per equativi di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa;

sebbene gli sforzi di stima siano stati apprezzabili dal lato fabbisogni *standard* ancora molti servizi vengono stimati con funzioni di spesa a causa dell'impossibilità di costruire variabili di *output* con conseguenze sui parametri del modello e sulla definizione dello *standard* del servizio. Le caratteristiche proprie del turismo sono solo un piccolo peso che serve a correggere i fabbisogni all'interno del calcolo;

inoltre la ricostruzione delle basi imponibili avviene stimando le prime e le seconde case e non con un dato certo e non vi è una ponderazione importante all'interno della capacità fiscale residuale di quelle entrate extratributarie molto rilevanti che, in alcuni casi, ricoprono un'importanza doppia o tripla di tutte le entrate tributarie dell'ente come gli altri proventi da beni dell'ente;

i correttivi esistenti si basano sui Comuni che più degli altri sono pregiudicati dal passaggio verso la componente «innovativa» (capacità fiscali e fabbisogni *standard*) della perequazione senza considerare l'effettiva sostenibilità dell'Ente nel far fronte alle cifre prelevate ai fini del Fondo;

il ripensamento dei correttivi non più ancorati allo storico ma ad un prelievo sostenibile (alimentazione e parte perequativa), permetterebbe di effettuare potenzialmente un'operazione a parità di capienza del Fondo meramente posizionando le risorse sui Comuni che hanno maggiori difficoltà nel sostenere il prelievo perequativo. Vi è inoltre quella parte di FSC che, nonostante derivi da risorse comunali, è prelevata dal livello nazionale e inserita nel Bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a prevede apposite misure in modo da stabilire che il prelievo che viene fatto ai Comuni che hanno un fondo negativo non travalichi le soglie di incidenza delle entrate proprie, al fine di non andare a pregiudicare il livello di spesa corrente erogata sul territorio, tenuto conto dello sforzo fiscale sostenuto dai comuni e in prospettiva di generale contesto di una revisione del processo perequativo.

---

## **G18.6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo-sviluppo»,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 – recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

lo stesso articolo, al comma 2 dispone che gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634, si applichi anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

---

## **G18.7**

MANCUSO, GUALDANI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 5012-017 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori Interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» presenta delle disposizioni in materia di bilanci di Regioni, province e Città metropolitane;

premessi che:

l'interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria ha avuto l'effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, all'attuazione della legge numero 56 del 2014, determinando, però, una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma;

dal 2013 ai 2017 alle Province (ed alle Città metropolitane istituite il 1° gennaio 2015) sono state sottratte risorse pari a 5,2 miliardi di euro;

le riduzioni hanno spesso penalizzato le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie; tali riduzioni anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;

sono infatti di diretta competenza delle Province: edilizia scolastica, il funzionamento delle scuole e formazione professionale; lo sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro; la gestione del territorio e tutela ambientale; la mobilità, la viabilità ed i trasporti;

si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale

delle imprese, e che rischiano di essere compromesse dai continui tagli ai bilanci;

solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro (un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale) ed è con le entrate di parte corrente che le province assicurano i servizi ai cittadini che rischiano quindi di essere penalizzati (il 70 per cento della popolazione italiana vive ad oggi al di fuori delle aree metropolitane);

la stessa Corte dei conti ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;

il provvedimento in esame, pur prevedendo interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno dei bilanci delle Province, non risolve però tutte le criticità emerse in questi anni:

È sempre più necessari ed urgente un insieme di interventi normativi idonei ad assicurare alle Province ed alle Città Metropolitane l'autonomia finanziaria necessaria a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ed il puntuale pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;

bisogna porre rimedio alla grave situazione finanziaria venutasi a creare con la L. 190/2014 ed evidenziata dalla stessa SOSE che ha certificato un ammanco complessivo di 650 milioni di euro (per altro sicuramente valutato per difetto ) che sta di fatto portando al dissesto tutte le province e le Città Metropolitane, con gravissime ripercussioni sui servizi erogati alla collettività; già peraltro falciati da una riforma che, attuata «in attesa» di modifiche alla carta Costituzionale poi bocciate dal Referendum di dicembre, si è rivelata deleteria per i territori amministrati;

in tale contesto appare assolutamente ingiustificabile l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 20 degli enti della Regione Sicilia, in cui le difficoltà degli enti di area vasta hanno pesantissime ricadute, oltre che sui servizi, anche sui processi di stabilizzazioni quel personale ormai precario per l'intera vita lavorativa;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

al fine di garantire la sopravvivenza degli enti di area vasta, di estendere nel primo provvedimento utile, agli enti della Regione Sicilia la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 e adeguare il contributo complessivo al fabbisogno stimato da SOSE (650 milioni di euro);

limitare il recupero coattivo del contributo per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della L. 190/2014 esclusivamente alla RC Auto;

Sospendere per gli anni 2017/2019 gli effetti del citato comma 418 dell'articolo 1 della L. 190/2014.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 19.

#### 19.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 470, della legge Il dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio".

2. All'articolo 1, comma 474, della legge Il dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "saldo di cui al comma 466" è inserito il seguente periodo: "nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466"».

---

### Art. 20.

#### 20.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «un contributo complessivo di 650 milioni di euro*

per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni *standard* con legge di bilancio».

*Conseguentemente dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Acquisto di pubblicità on line)*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

*108-duodecies.* Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-sexies a 108-undecies».

---

## 20.2

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».*

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in «Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».*

---

### 20.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».*

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in «Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».*

---

### 20.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».*

---

### 20.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.*

*4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009».*

---

## 20.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-ter. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009».

---

## 20.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-ter. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario: di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

4-quater. All'onere di cui al comma 4-ter, pari 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**20.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:*

«4-ter. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente, le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie, le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge n. 98/2011, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, le risorse derivanti dai servizi resi a terzi e le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G20.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24-aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in oggetto autorizza due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse per l'importo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 170 milioni per il 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare il contributo complessivo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province.

---

## EMENDAMENTI

### 20.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)*

1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».

---

### 20.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)*

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».

---

### 20.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)*

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 20.0.4

URAS, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

1. Il Governo provvede, sulla base di specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo "status di regione insulare" ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

---

**Art. 21.**

**21.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,  
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G21.1**

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 58; recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il contributo per i comuni che danno luogo alla fusione, limita in favore di tali enti alcuni vincoli in materia di assunzioni e spese di personale, e consente alcune differenziazioni in tema di applicazione di tributi e tariffe,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, lo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro al fine di garantire maggiori contributi in favore dei comuni che danno luogo alla fusione al fine di favorire il loro sviluppo strutturale, economico e sociale.

---

**Art. 21-ter.**

### **G21-ter.**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0»; della molteplicità, sul punto dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo de quo;

per tali finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali-per lo Sviluppo Industriale(RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I.;

R.I.I.S.I. svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

---

## EMENDAMENTI

### **21-ter.0.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-quater.**

1. All'articolo 1 nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

---

### **21-ter.0.2**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-quater.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

---

## **Art. 22.**

### **22.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale».

---

### **22.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, dopo le parole: «i comuni», aggiungere le seguenti: «e città metropolitane, province, Regioni», e dopo le parole: «dei comuni», aggiungere le seguenti: «delle città metropolitane, delle province, e delle Regioni».*

---

### **22.3**

DE POLI

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni», aggiungere le seguenti: «, città metropolitane, province e Regioni».*

---

## 22.4

DE POLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

---

## 22.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni", con le seguenti: "dagli enti locali"».

---

## 22.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: "dai comuni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali"».

---

## 22.7

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-*quater*, del decreto-

legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19".

– Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti"».

---

## 22.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

«1-ter. All'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: "dai comuni", sono sostituite dalle parole: "dagli enti locali"».

---

## 22.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti", sono sostituire da: "è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018"».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 per cento», con le seguenti: «100 per cento».*

---

**22.10**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, sostituire le parole: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018», con le seguenti: «per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti».*

---

**22.11**

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».*

---

**22.12**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».*

---

**22.13**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 2, sostituire le parole «24 per cento» con le seguenti «30 per cento».*

---

**22.14**

MANDELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1 della legge 56 del 2014, il comma 65 è così modificato: "65. Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di amministratore (Sindaco-consigliere comunale)"».*

---

## 22.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 3, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «100 per cento».*

---

## 22.16

DI BIAGIO

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "polizia di stato," inserire le seguenti parole: "il personale della polizia locale". Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente articolo e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici. Di questi uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale; distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dirette a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento: definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per ciascun procedimento: definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico;

d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di Polizia dello Stato».

---

## 22.17

DI BIAGIO

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-bis.1. Ai fini della piena operatività del personale di polizia locale in relazione agli obiettivi di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, l'articolo 57 al codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della Legge 65/86, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;"

2) al comma 2, lettera *b*) le parole: "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie a elle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della Legge 65/86, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni".».

---

## 22.18

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "dell'avvocatura civica" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

---

## 22.19

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 22.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:*

«3-*quinqüies*. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano per le assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate alla sostituzione del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto.».

---

## 22.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«3-*quinqüies*.1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

3-*sexies*. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3-*septies*. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

3-*octies*. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapacità, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2.».

---

## **22.22**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.».

---

## **22.23**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **22.24**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-*quinquies*. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

2. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti ai finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Le associazioni e le organizzazione di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge-8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli sti-

pendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapacienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2».

---

**22.25**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente"».

---

**22.26**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Regioni ed».*

---

**22.27**

MALAN

*Al comma 4, dopo le parole: «carica elettiva.», inserire le seguenti: «Non rientrano altresì tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni».*

---

**22.28**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**22.29**

COLLINA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato».

---

**22.30**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le Province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**22.31**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

---

**22.32**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190/2014».

---

**22.33**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «lettera c)» con le parole: «lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL» e sostituire la pa-*

*rola: «tecniche» con le seguenti: «tecniche e tecnico-finanziarie e contabili».*

---

**22.34**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 5, sostituire le parole: «lettera c)» con le parole: «lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL».*

---

**22.35**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 5, sostituire le parole: «delle posizioni dirigenziali» con le seguenti: «dei posti vacanti».*

---

**22.36**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*«5-ter.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: "557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".*

*5-ter.2. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n.31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».*

---

**22.37**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 5-quater, dopo le parole: «realizzazione di mostre» aggiungere le seguenti: «,convegni, relazioni pubbliche e pubblicità,».*

---

**22.38**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 5-quinquies, sopprimere le parole: «d'intesa con la regione».*

---

**22.39**

SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 7, dopo le parole: «dei risultati ottenuti», aggiungere le seguenti: «effettuata dal Consiglio superiore dei Beni Culturali».*

---

**22.40**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 7-bis.*

---

**22.41**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**22.42**

RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

*Sopprimere il comma 8.*

---

**22.43**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«In favore delle attività teatrali di prosa è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle

risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **22.44**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8.1. Le risorse di cui al comma 8 sono impiegate dal Teatro Eliseo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) impossibilità di destinare le risorse all'acquisto di beni, proprietà o attrezzature;
  - b) obbligo di destinazione delle risorse al settore della produzione;
  - c) obbligo di investire quota parte delle risorse, pari ad almeno 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per l'impiego di un numero congruo di attori e di tecnici negli spettacoli;
  - d) rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
  - e) garanzia del trattamento minimo garantito o del foglio paga nei confronti delle compagnie ospiti del teatro;
  - f) destinazione di una parte delle risorse ad una rassegna di spettacoli organizzati da compagnie indipendenti».
- 

#### **22.45**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8.1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa».

---

**22.46**

GRANAIOLA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per il personale civile in servizio alla data dell'1° gennaio 1994 presso "Maritelradar" di Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dall'1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali Ricerca, dal III al X livello come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel Comparto Ministeri».

---

**22.47**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere il comma 8-bis.*

---

**22.48**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere il comma 8-quinquies.*

---

**22.49**

SONEGO, PEGORER, BATTISTA

*Al comma 8-quinquies, lettera a) sopprimere il punto 2).*

---

**22.50**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:*

«8-sexies. Per il personale civile in servizio alla data dell'1° gennaio 1994 presso Mariteleradar di Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dell'1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali ricerca, dal III al X livello, come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di

tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel comparto ministeri».

---

## **22.51**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:*

«8-*sexies*. gli inquadramenti previsti dalla tabella di equiparazione ai Mariteleradar-Livorno sono effettuati tutti con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, comunque maturata alla stessa data degli inquadramenti».

---

## **22.52**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere il seguente comma:*

«8-*sexies*. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

---

## **22.53**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«8-*Sexies*. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possano computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

---

**22.54**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-*sexies*. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**22.55**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere il seguente comma:*

«8-*sexies*. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**22.56**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G22.1

GIANNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – ente pubblico di ricerca vigilato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rappresenta il principale ente di ricerca italiano per lo studio e l'esplorazione nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica;

esso, in particolare, promuove, realizza e coordina (anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali) attività di ricerca nei predetti settori (anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati nazionali, internazionali ed esteri); progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia; favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'astronomia;

l'ente ha assunto, nel tempo, diversi impegni a livello internazionale che hanno posto nostro Paese all'avanguardia su questi temi; basti citare, tra tutte, le seguenti iniziative cui partecipa attivamente: *a)* Telescopio Nazionale Galileo TNG con sede a La Palma, –nelle isole Canarie, gestito dal 2005 per suo conto, dalla FGG – Fundacion Galileo Galilei, Fundacion Canaria; *b)* Telescopio binoculare LBT in Arizona, alla cui gestione partecipa per il tramite della Corporation americana; *c)* Radiotelescopio della Sardegna SRT e rete Europea VLBI; *d)* Telescopio dello European Southern Observatory (ESO), il cosiddetto European Extremely Large Telescope (E-ELT) in costruzione sulle Ande cilene;

con riferimento a quest'ultima opera, la commessa da 400 milioni di euro è stata assegnata dall'ESD ad un consorzio di ditte italiane (che si occuperà della struttura portante e della cupola rotante) di cui la capofila è Astaldi; come ha dichiarato lo stesso Presidente dell'INAF, «l'Istituto Nazionale di Astrofisica è in prima linea in questo ambizioso progetto con l'eccellenza dei suoi ricercatori e gioca un ruolo di *global player* nel contesto della diplomazia scientifica internazionale, dimostrandosi allo stesso tempo un efficiente polo aggregato re dell'industria nazionale»;

considerato che:

la 7<sup>a</sup> Commissione (Istruzione) del Senato – nell’esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2017, lo scorso 3 maggio – aveva, in particolare, evidenziato la necessità di aumentare la dotazione dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) con particolare riferimento ai progetti E-ELT, SRT e LBT della quota denominata «attività a valenza internazionale, tenuto conto che il finanziamento allocato in tali progetti per il 2017 è inferiore al corrispondente fabbisogno stimato dallo stesso Ministero»;

l’incremento finanziario auspicato è indispensabile soprattutto «per scongiurare il venir meno degli impegni assunti dall’Italia con i partner internazionali di questi progetti di punta nel campo dell’astronomia ottica, infrarossa e radio»;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di predisporre con urgenza le opportune iniziative di competenza volte a incrementare i finanziamenti in favore dell’INAF, anche tenendo conto delle indicazioni espresse dalla competente commissione parlamentare.

---

## **G22.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il Teatro Eliseo rappresenta un soggetto privato e sorprende la decisione dello Stato di intervenire con un procedimento straordinario di finanziamento;

il sistema dello spettacolo dal vivo deve tutelare l’intero comparto produttivo rappresentato dalla molteplicità dei soggetti operanti a livello nazionale, soprattutto in una fase delicata come quella attuale;

l’iter in corso in questi mesi verso la definizione di un codice dello spettacolo dal vivo, le audizioni in Commissione Cultura del Senato, gli interventi delle associazioni di categoria e degli operatori del settore hanno più e più volte ribadito la necessità di un sistema di finanziamento trasparente ed equo;

pur riconoscendo le difficoltà del Teatro Eliseo, non si può restare sordi al grido d’allarme dell’intero settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a defanziare l’intervento destinato al Teatro Eliseo, destinando il medesimo importo al salvataggio dell’intero comparto del teatro pubblico.

---

### G22.3

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi – per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (atto Senato n. 2853),

premessi che:

dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, unico istituto atipico ancora operante, offre servizi particolarmente qualificati a livello nazionale con particolare riferimento alle scuole e agli studenti, attivando anche percorsi formativi di didattica specializzata per docenti con allievi sordi e audiolesi;

la direttiva ministeriale 10 giugno 2005, n. 56, recante «Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440», al punto 4), lettera f), prevedeva di destinare la somma di 6.042.623 euro agli istituti di carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2 enti, dei quali uno è l'Istituto statale per sordi di Roma), ove nell'anno 2005 si fossero insediati nuovi organi di gestione previsti dalla loro riforma;

la stessa disposizione prevedeva che in caso di mancato insediamento di tali organi, la somma sarebbe stata destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* e per la formazione del personale docente, per un importo massimo di 550.000 euro; un primo regolamento sugli istituti atipici non aveva ottenuto il visto di legittimità della Corte dei conti; a quanto si apprende, il testo del regolamento era stato modificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per accogliere le osservazioni della Corte ma non si era successivamente acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

pertanto, non essendo mai avvenuta la trasformazione dell'Istituto statale per sordi in ente nazionale, lo stanziamento previsto dalla direttiva n. 56 del 2005 a favore degli istituti atipici non è mai stato erogato;

successivamente, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 7, comma 37, lettera a), ha novellato l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando le risorse stanziate dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 (ovvero quelle che venivano suddivise dalla direttiva del 2005 citata), al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», senza al contempo indivi-

duare un sistema alternativo di finanziamento degli istituti atipici o comunque assegnare una quota di tali risorse all'Istituto statale per sordi;

rilevato pertanto che:

allo stato attuale, come più volte e da lungo tempo documentato nelle sedi istituzionali competenti, l'Istituto non è più in grado di proseguire la sua attività contando sulle sole proprie forze e, quindi, si trova nella situazione di arrivare in tempi brevissimi alla sua definitiva chiusura. Tale evento investirebbe, 21 collaboratori stabili e 20 con contratto annuale e, altresì, un Asilo nido Montessori, il 173° Circolo didattico (Scuola-Primaria e dell'Infanzia), la Scuola Media Fabriani, l'Istituto di Scienze e Tecnologie-della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 10 Associazioni di Sordi che hanno sede presso l'Istituto e ben 300 studenti in formazione;

impegna il governo:

a riavviare e portare a termine, nel più breve tempo possibile, la pratica di trasformazione dell'Istituto statale per sordi di Roma in ente nazionale di supporto alle persone sorde e, nel frattempo, ad assicurare comunque un idoneo sistema di finanziamento dell'Istituto, tale da permettergli di adempiere alle sue importanti e qualificate funzioni di servizio alle persone sorde, con particolare riferimento alla popolazione scolastica, nonché alla sua regolare gestione amministrativa;

a recuperare il credito vantato dall'Istituto nei confronti del MIUR, per i finanziamenti all'istituto stesso dovuti e mai erogati della misura di 19.224.180,5 euro.

---

## **G22.4**

LAI, ANGIONI, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premessi che:

il comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore e di tale legge;

vi è un evidente disparità di trattamento tra i segretari andati in mobilità e i segretari rimasti in carriera, questi ultimi transitati nella dirigenza in virtù del CCNL 1998/2001 articoli 32 e 35 e ora equiparati a tutti gli altri dirigenti per effetto dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 2015, n.124;

considerato che:

nella relazione tecnica alla legge n. 124 del 2015 recante «deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», prima della sentenza della Consulta, veniva superata tale disparità di trattamento inserendo gli ex segretari comunali nei ruoli dirigenziali ma che comunque tale previsione non trovava corrispondenza nella norma;

le Commissioni Affari Costituzionali (Senato) e Lavoro (Camera), con specifiche raccomandazioni, hanno chiesto, in sede di esame del Testo Unico sul pubblico impiego, di sanare tale incongruente situazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, modifiche alla normativa vigente in materia al fine di consentire la parificazione degli ex segretari comunali transitati in mobilità volontaria e non, prima del 2004, agli altri dirigenti pubblici.

---

## **G22.5**

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 22,

premessi che:

sui cantieri comunali e verdi della regione Sardegna è intervenuta pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 7 aprile 2014 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, che consente agli enti locali di derogare a quel limite «per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio, perché lesiva di un principio di coordinamento di finanza pubblica. »In buona sostanza – ha ritenuto la Corte – l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite di "cantieri di lavoro" ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale». Di qui l'illegittimità costituzionale – per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione relativo alla competenza legislativa concorrente – della disposizione della legge della regione Sardegna in materia di cantieri comunali per l'occupazione e cantieri verdi;

il comma 10-bis dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, supera la predetta pronuncia della Corte costituzionale in quanto prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri

verdi, di cui alla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, abbiano carattere temporaneo e che le assunzioni di progetto in essi previste non rilevino ai fini del limite di spesa (pari al 50 per cento dell'analogha spesa sostenuta nel 2009) imposto alle amministrazioni pubbliche che si avvalgano di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dispone altresì che dalla nuova previsione non debbano conseguire nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendo si attingere a risorse già assegnate dal bilancio della regione Sardegna;

la disposizione relativa al comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevedeva la propria applicabilità per il triennio successivo al 20 14 e quindi fino a tutto il 2017;

impegna il Governo:

a emanare un documento di indirizzo volto a chiarire che il comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ha validità fino al 31 dicembre 2017.

---

## **G22.6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziamenti, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il comma 5-*quater*, dell'articolo 22 del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame alla Camera, esclude le-spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza dall'applicazione dei i vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78 del 2010,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere tale esclusione anche alle spese per la realizzazione di convegni, relazioni pubbliche e pubblicità.

---

## G22.7

Russo

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha stabilito il cosiddetto principio della gratuità degli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive, disponendo che: «Fermo le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»;

su tale disposizione interviene ora, l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge in esame che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, introduce, nell'ambito del citato articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente»;

considerato che:

la finalità perseguita dal legislatore con tale modifica pare essere quella di limitare la gratuità degli incarichi a quelli connessi alla carica elettiva ricoperta;

non a caso, l'emendamento approvato opera una distinzione tra gli «incarichi» (gratuiti) di cui al primo periodo e gli «incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali» di cui al secondo periodo (per i quali a certe condizioni si ammette la retribuitività);

difatti, le modifiche introdotte ammettono la retribuitività degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce la carica elettiva;

l'ultimo periodo della disposizione ribadisce che la gratuità degli incarichi (salvo gettone di presenza) sia destinata a trovare applicazione

per i soli incarichi conferiti dal Comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva ovvero (e questa è la parte innovativa) da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Comune stesso;

nel presupposto che:

il primo dei periodi aggiunti concerne esclusivamente gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni e non si applica pertanto alle varie tipologie di contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato, di apprendistato, a tempo parziale, intermittente ....);

il secondo dei periodi aggiunti concerne esclusivamente la gratuità degli incarichi conferiti dai comuni e dagli enti pubblici di cui essi facciano parte, in modo volontario o obbligatorio;

impegna il Governo:

a monitorare, per quanto di competenza, che la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge in esame ad integrazione di quella già dettata dall'articolo 5, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 venga applicata nel senso indicato in premessa, con esclusivo riguardo agli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce la carica elettiva.

---

## **G22.8**

LAI, ANGINI, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premessi che:

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 172 stabilisce che, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;

il provvedimento in esame, con le modifiche introdotte dalla Camera alla norma vigente, conferma la volontà di introdurre il principio di gratuità per tutti gli altri incarichi che sono svolti al di fuori dell'esercizio delle attività professionali;

impegna il Governo:

a precisare, nella forma dell'interpretazione autentica, che la norma introdotta si riferisce esclusivamente agli incarichi connessi col mandato elettivo, nel senso che la titolarità della carica elettiva è requisito necessario allo svolgimento dell'incarico.

---

## **G22.9**

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 22, del decreto legge in esame interviene sulle facoltà assunzionali delle regioni e dei comuni, prevedendo, in particolare, la possibilità di assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale da parte dei comuni in deroga alla normativa vigente, e diminuendo le limitazioni al *turn over* per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni e nei comuni aventi determinate caratteristiche.

più specificamente, si prevede che il limite del contingente di personale che può essere assunto dai comuni con meno di 10.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno ed aventi un rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica corrispondente, pari al 75% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, sia esteso ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (fermi restando i vincoli del rapporto dipendenti-popolazione) ed operi solamente per il biennio 2017-2018. Inoltre, è stato disposto lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;

la richiamata percentuale di limitazione al *turn over* è innalzata dal 75% al 90% nei comuni che rispettino un particolare saldo non negativo tra entrate finali e spese finali;

impegna il Governo:

a prevedere lo sblocco totale del *turn over* del personale nei comuni che rispettino un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera *d*), della L. 232/2016;

a prevedere che agli enti che hanno un rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione-per classe de-

mografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia consentito l'affiancamento a titolo gratuito, per la durata di un anno, del dirigente neo-assunto con il corrispondente dirigente collocato in quiescenza.

---

## **G22.10**

DI BIAGIO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame all'articolo 22 commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* prevede interventi volti a riformulare talune disposizioni della legge 16 marzo 2001, n. 72 disciplinante Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73 in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

nello specifico al fine di sviluppare attività culturali previste dalle suddette norme si prevedono ulteriori finalità ed ulteriori coinvolgimenti attraverso ulteriori atti integrativi alle convenzioni e prevedendo una sorte di armonizzazione tra entrambe le leggi 72 del 1973 del 2001 in una prospettiva di verosimile maggiore farraginosità con il moltiplicarsi degli attori coinvolti e con una mancata occasione di snellimento e trasparenza delle procedure che rende di fatto la modifica operata, assolutamente anacronistica rispetto alle reali istanze che sottendono attualmente le due leggi;

si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 2001, n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;

ma vale la pena sottolineare che la disciplina nel suo complesso, così come previsto a legislazione vigente, risponde a delle esigenze storiche e funzionali che al momento sono assolutamente superate in ragione delle dinamiche di integrazione europea di quei territori e dunque ben lontane dall'esigenza di favorire strumenti di promozione e dialogo in uno scenario in cui vigeva una contrapposizione bipolare o un suo immediato superamento tale da legittimare strumenti di valorizzazione e sostegno su entrambi i versanti;

pertanto, sussisterebbe l'esigenza di rettificare le due leggi per ricontestualizzarle rispetto ad uno scenario storico, politico e culturale completamente mutato, ed in questa prospettiva un intervento come quello ipotizzato nel provvedimento in esame, risulterebbe assolutamente disarmonico rispetto alla citata istanza;

nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda che l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto che il relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;

la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti «filtrato» di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi – entro cui le minoranze italiane risiedevano – si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un'area che – all'indomani della caduta del muro di Berlino – si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;

con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in Unione europea dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando di contro una revisione delle modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;

in questa prospettiva non si potrebbe prescindere da una altrettanto valida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l'Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli Italiani del Montenegro nell'ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel territorio montenegrino; senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione dell'intera regione balcanica;

la priorità di garantire la salvaguardia ed il corretto e lecito utilizzo delle risorse stanziati dai suddetti strumenti normativi, inquadrati in una prospettiva di rinnovata contestualizzazione storica senza trascurare un'adeguata semplificazione e trasparenza del *modus* di erogazione, gestione e amministrazione delle stesse, rappresenta un punto assolutamente non trascurabile che dovrebbe essere riferimento assoluto di un'auspicabile riforma sistemica del quadro legislativo in materia andandosi a collocare ulteriormente in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una riforma sistemica delle disposizioni di cui alle leggi 72 e 73 del 2001, attualmente condizionate da una disciplina obsoleta, in una prospettiva di ricontestualizzazione delle misure

in uno scenario storico, sociale e politico mutato rispetto alla *ratio* che condusse al quadro normativo e che preveda, tra le altre cose, una razionalizzazione del *modus gestionale* delle risorse in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, in particolare attraverso una ottimizzazione delle modalità e delle tempistiche di stanziamento ed erogazione delle risorse di cui alla legge n. 72 del 2001 caratterizzate da farraginosità e rallentamenti operativi, e attraverso la revisione in favore di maggiore trasparenza dei vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti di cui alla legge 73 del 2001, prevedendo meccanismi di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse al fine di esorcizzare eventuali pregiudizi circa la *mission* delle norme e degli intenti correlati.

---

## G22.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;

a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;

il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;

nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;

il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;

è compito delle Istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

---

## EMENDAMENTI

### 22.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

2. Dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2».

---

### **22.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **22.0.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei

diritti previsti dall'allegato, 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

---

**Art. 22-bis.**

**22-bis.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla rubrica sopprimere le parole: «e razionalizzazione»;*
- 2) *Al comma 1, le parole: «e razionalizzazione», sono soppresse;*
- 3) *Al comma 2, secondo periodo, le parole: «e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono soppresse;*
- 4) *Al comma 2, terzo periodo, le parole: «e razionalizzazione», sono soppresse e dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «da emanarsi previa acquisizione di parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari,»;*
- 5) *Al comma 3, le parole: «con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», sono sostituite con le seguenti: «con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 22 milioni di euro per l'anno 2019 e di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

*Conseguentemente, al comma 5, lettera d), dopo la parola: «quanto», aggiungere le seguenti: «a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto».*

---

**22-bis.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'articolo 22-bis, comma 2; primo periodo, dopo le parole «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «previa Intesa in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».*

---

**22-bis.3**

PERRONE, BOCCARDI

*All'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «previa Intesa in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».*

---

**22-bis.4**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze», inserire le seguenti: «, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».*

---

**22-bis.300**

GOTOR

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«6-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca aventi lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, in servizio alla data del 1° gennaio 2015 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50 per cento ai fini economici, le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1 e comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Il riconoscimento ai fini economici anzidetto decorre dal 1° gennaio 2015.*

*6-ter. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti, il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro a partire dal 2017 e il contributo alle uni-*

versità non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 8 milioni di euro a partire dal 2017.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G22-bis.100**

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (AS. 2853)

premesso che:

l'articolo 22-*bis* reca norme relative alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. In particolare, viene stabilito che nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È previsto che il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali;

considerato che:

la figura dell'accompagnatore al pianoforte nelle classi di canto, pur essendo una figura di docenza assolutamente identica a tutto il resto del corpo docente dei Conservatori di Musica, è oggi ancora inquadrata nella seconda fascia di docenza;

negli anni antecedenti la Riforma dei Conservatori (L.508/99), nelle classi di canto esisteva la figura dell'accompagnatore al pianoforte, che occupava un posto, come specificato dall'articolo 248 del decreto legislativo 297 del 1994, ed aveva un ruolo di collaborazione ma non di docenza. Ai sensi del citato articolo 248 viene infatti specificato che: «In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di Musica è istituiti un posto di accompagnatore al pianoforte. Gli accompagnatori al

pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti (di canto), svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.»;

Il CCNL del quadriennio giuridico 2002-2005 (art. 20), nell'ambito della riforma avviata con la citata Legge 508/1999, ha accorpato le due figure esistenti nei Conservatori – docenti e accompagnatori al pianoforte – in un'unica area di docenza, suddivisa in due fasce: gli ex-accompagnatori al pianoforte vengono quindi inquadrati come docenti di seconda fascia, vedendosi tuttavia riconosciute le stesse funzioni e responsabilità dei colleghi di prima fascia;

il Decreto Ministeriale 90 del 3 luglio 2009 – Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica e declaratorie, nonché il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124 di definizione degli Ordinamenti didattici, completano l'inquadramento degli ormai ex-accompagnatori nell'area docente, conferendo agli ex-accompagnatori, al pari di ogni altra categoria di docenti, la titolarità del settore artistico disciplinare CODI/25 «Accompagnamento pianistico» e le relative discipline di insegnamento autonomo;

alla luce della disciplina vigente, quindi, oggi i docenti di accompagnamento pianistico sono titolari di cattedra come ogni altro collega docente: svolgono le stesse identiche funzioni didattiche, di produzione e ricerca al pari di ogni altro collega docente di prima fascia; impegno di lavoro e obblighi contrattuali sono gli stessi dei docenti di prima fascia, così come le competenze richieste per questo specialistico insegnamento sono di pari livello a quelle richieste ad ogni altro docente di prima fascia;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria affinché la figura dell'accompagnatore al pianoforte nelle classi di canto, venga inquadrata nella prima fascia di docenza essendo, in base alla legislazione vigente, una figura di docenza assolutamente identica a tutto il resto del corpo docente dei Conservatori di Musica.

---

## EMENDAMENTI

### **22-bis.0.1**

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.**

*(Misure urgenti per assicurare l'operatività dell'Istituto Statale per Sordi di Roma).*

1. Al fine di assicurare l'operatività dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a favore del predetto Istituto, nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, per la trasformazione dell'Istituto stesso in Ente Nazionale di supporto all'integrazione delle persone sorde.

2. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

---

### **22-bis.0.2**

URAS, STEFANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.**

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata per gli anni 2017, 2018, e 2019».

---

**Art. 22-ter.**

**22-ter.1**

SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «al fine di consentire la trasformazione di 90.000 posti dall'organico di fatto in quello di diritto».*

---

**22-ter.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri individuati dal presente articolo».

---

**22-ter.3**

SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «dei fondi di cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**22-ter.4**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "dell'avvocatura civica" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G22-ter.1**

LUMIA

Il Senato,

in-sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la situazione che la categoria dei dirigenti scolastici si trova a vivere è di profondo malessere determinato sia dall'aumento delle responsabilità rispetto ai controlli sulla sicurezza e alla gestione di procedure amministrative e contabili sempre più invadenti sia da una burocrazia sempre più pressante. Infatti, le scuole hanno gli stessi adempimenti amministrativi cui sono sottoposti i ministeri, ma con uffici e articolazione ben diverse, per organizzazione, numero di addetti e professionalità, come sottolineato più volte in questi mesi dalle associazioni sindacali di categoria; ad aggravare la situazione si aggiunge una carenza di organico dei direttori dei servizi generali ed amministrativi e l'impossibilità di sostituire in caso di assenza anche prolungata gli assistenti amministrativi, inoltre, in diverse regioni molti dirigenti scolastici devono occuparsi di due istituti, la scuola di titolarità e la scuola «in reggenza», divenendo responsabili in toto anche di questa istituzione scolastica;

appare, pertanto, di tutta evidenza la necessità di reclutare nuovi dirigenti scolastici al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa; assicurare l'immediata interlocuzione tra enti locali e dirigenza scolastica, nonché consentire la pianificazione delle azioni di messa in sicurezza degli edifici, la definizione di piani di adeguamento e di prevenzione dei rischi delle strutture ad uso pubblico e destinate all'istruzione ed alla formazione;

impegna il Governo:

a provvedere, sulla base del monitoraggio svolto dalle sedi regionali degliUSR, nelle regioni con organico di fatto definito dai vigenti Piani di dimensionamento degli istituti scolastici e con graduatorie di dirigenti scolastici insufficienti o esaurite al fine di soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018, al reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici titolari in altre istituzioni scolastiche;

a dispone, altresì, che i nuovi dirigenti siano reclutati tra docenti che abbiano partecipato a corsi di formazione, della durata di almeno 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico, nonché tra coloro che abbiano superato tutte le prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

a prevedere che il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avvenga previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018, provvedendo esclusivamente per un numero di dirigenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti titolari per singola regione.

---

### **G22-ter.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriormente per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 22-ter del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui in premessa, siano ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno.

---

### **G22-ter.3**

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 contempla tra i suoi obiettivi l'introduzione di manovre finanziarie atte al contenimento della spesa pubblica, nonché finalizzate ad una migliore perequazione delle risorse;

per gli stessi fini, sarebbe auspicabile limitare anche la spesa pubblica derivante dal ricorso all'istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, e, parimenti, limitare i costi derivanti dai contenziosi ancora aperti;

in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e della tempistica necessaria all'espletamento del suddetto concorso, sarà comunque necessario, quanto meno per il prossimo anno scolastico 2017/2018, garantire il regolare inizio delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche;

a tale esigenza deve necessariamente farsi fronte con una soluzione che tenga conto della qualità del servizio pubblico reso, qualità che sarebbe grandemente svilita se si adoperasse anche per l'anno venturo lo strumento delle reggenze come accaduto nell'anno scolastico in via di conclusione, con le circa 2000 sedi vacanti gestite da dirigenti scolastici costretti a dividersi tra più scuole anche molto distanti fra loro, il che ha causato evidenti ripercussioni negative su più fronti, compreso quello strettamente didattico;

il nuovo concorso, ad ogni modo, non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze a causa nei detti tempi di espletamento, ed il rischio sarebbe quello di incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che bloccherebbero ancora una volta la situazione e comporterebbero un incremento di costi a carico dello Stato.

Considerando che,

già la legge 107 del 2015 era intervenuta sulla materia adottando la risoluzione di varie situazioni di contenzioso tra aspiranti dirigenti e MIUR in relazione alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, includendo altresì altre specifiche ipotesi relative alla procedura di concorso 2011, nelle quali il concorso era stato annullato dalla Magistratura ordinaria ma ha di fatto escluso situazioni analoghe sempre legate al contenzioso del 2011;

a seguito dell'entrata in vigore della normativa suddetta, sono stati immessi in ruolo circa 250 dirigenti scolastici, e pur tuttavia il risultato non si è rivelato sufficiente per risolvere il problema delle reggenze, né tanto meno ha provocato una deflazione dei contenziosi ancora in via di definizione presso le competenti autorità giudiziarie;

i ricorrenti afferenti al concorso per dirigente scolastico del 2011, dislocati in diverse regioni d'Italia (Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Calabria, Abruzzo) sono circa 800, e hanno fatto presente più volte nel corso di questi anni l'anomalia

che li riguarda, viste le fattispecie di casi perfettamente aderenti ai criteri di soluzione adottati con la legge 107 del 2015.

Considerato in ultimo, che l'eventuale immissione delle categorie sopracitate non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, ma al contrario, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico;

impegna il Governo:

a collaborare con i parlamentari interessati alla formulazione di una norma di legge che risolva definitivamente la vicenda in esame e che ponga fine ai contenziosi ancora in corso relativi alla procedura concorsuale espletata nel 2011;

a valutare la possibilità di prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sarebbero ammessi esclusivamente coloro i quali avevano alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 un contenzioso comunque riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

a valutare la possibilità dell'immissione nel ruolo di dirigente scolastico dei candidati che abbiano effettuato il corso e superato la prova finale, con decorrenza giuridica 1° Settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

---

#### **G22-ter.4**

LUMIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

nell'aprile 2016, con la legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, in materia di funzionalità del sistema si è permesso ai

docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/2016 la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

in tale modo si è data la possibilità a coloro che erano stati assunti con la legge 13 luglio 2015, n. 107 negli ambiti dell'intero territorio nazionale di ricongiungersi ai familiari nel proprio comune di residenza, in assegnazione provvisoria annuale, derogando al vincolo triennale di permanenza nell'ambito di immissione in ruolo;

un tale intervento ha inoltre previsto, che per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione provvisoria interprovinciale potesse essere richiesta, oltre che sui posti dell'organico dell'autonomia, anche sul contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito, a decorrere dallo stesso a.s. 2016/2017, ai sensi della medesima legge 107/2015, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia;

considerato che:

le motivazioni che indussero le Camere ad approvare tale disposizione sussistono anche per questo anno scolastico 017/2018- in quanto il numero delle cattedre disponibili è rimasto invariato e le deroghe ai posti di sostegno (da 1:4 a 1:2) consentirebbero il rientro nella propria provincia di residenza a tantissimi docenti assunti nel 2015/2016 altrimenti vincolati a rimanere al Nord;

la deroga triennale al trasferimento definitivo, che si rifà all'organico di diritto, è stata già-concessa, ma è limitata al 30% dei posti disponibili, il che si riduce a un numero assolutamente inadeguato a soddisfare le richieste;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità riproporre l'intervento approvato nel 2016, per evitare che i docenti specializzati del Sud ritornino nel loro ambito al Nord, mentre al Sud le cattedre occupate nell'anno scolastico 2016/2017 rimangano vacanti o vengano assegnate a docenti senza titolo di specializzazione, in modo da garantire sia la stabilità familiare di tantissimi docenti sia la continuità didattica agli alunni disabili delle nostre scuole.

---

## EMENDAMENTI

### **22-ter.0.1**

BOCCHINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

*(Piano straordinario assunzionale di ricercatori).*

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nonché di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 2018 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata per 330 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per 85 milioni di euro al Fondo per il ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 415 milioni di euro a partire dall'anno 2019.

3. L'assegnazione alle singole università e ai singoli enti di ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al medesimo comma rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il

finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca».

---

**22-ter.0.2**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-quater.**

Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale è conferito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**22-ter.0.3**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-quater.**

*(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado).*

1. Dopo l'articolo 1, comma 108, della legge 31 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione del precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle detrazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;

j) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di

almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

*108-quater.* Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico" di cui al successivo comma *108-quinquies*, e secondo le seguenti modalità:

a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;

b) mediante la copertura per il restante 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;

3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016-2017;

4) essere abilitato mediante Percorso abilitante speciale e tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;

6) essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002;

7) aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;

c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

*108-quinquies.* Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da *108-bis* a *108-quater*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni

del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 108-*sexies* a 108-*undecies* accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108-*bis* e 108-*ter*.

108-*sexies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.

108-*septies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi

con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

*d)* al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

*108-octies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

*108-nonies.* I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a)* devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*48-bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*49-bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

*108-decies.* Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

*108-undecies.* Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Acquisto di pubblicità on line*). - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di mobilità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

*108-duodecies.* Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-sexies a 108-undecies».

**Art. 24.**

**24.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,  
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere il comma 2-bis.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G24.1

ORELLANA, STEFANO, ROMANO

Il Senato,

premessi che:

a seguito dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, l'Unione delle Province Italiane (UPI) ha aperto una fase di confronto con il Governo al fine di ottenere le risorse necessarie all'approvazione dei bilanci, molti dei quali in disequilibrio anche a causa degli ingenti prelievi destinati al contenimento della spesa pubblica;

in particolare il comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015) stabilisce che: «le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», e che, «in considerazione» di queste riduzioni di spesa, «ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa»;

anche la legge, 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.» ha contribuito ad aggravare la precarietà contabile di tali enti;

pertanto, al fine di accertare i reali bisogni finanziari delle Province, anche alla luce delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla citata legge n. 56 del 2014, il Governo ha avviato un processo di ricognizione di fabbisogni e costi standard. Al termine di questo lavoro di certificazione, portato avanti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze dalla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A), è stato confermato un *deficit* finanziario complessivo pari a 650 milioni di euro;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 20, reca: Contributo a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario;

tuttavia, il comma 1 del medesimo articolo, stanziava unicamente 180 milioni di euro a fronte dei 650 milioni stimati dallo stesso MEF, rendendo così impossibile per la quasi totalità delle Province chiudere e approvare il bilancio di previsione 2017 e, di conseguenza, svolgere efficacemente il proprio ruolo nei confronti della cittadinanza;

impegna il Governo a:

fornire alle province delle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per far fronte all'erogazione dei servizi essenziali così come indicato dallo studio SOSE.

---

## EMENDAMENTI

### 24.0.1

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 24-ter.

1. Dopo il comma 25 dell'articolo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto il seguente:

"25-bis. Nei casi previsti dalla legge di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012, n. 23"».

---

### Art. 25.

#### 25.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 140, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

«k) realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane.»,

*e, al comma 1, dopo il sub comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-quater. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni

per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede utilizzando quote corrispondenti delle risorse del Fondo di cui al comma 140.»

*e, al comma 2, dopo le parole: «140-ter», aggiungere le seguenti: «, 140-quater».*

---

## 25.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, al sub comma 140-ter, sostituire le parole: «Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale.», con le seguenti: «Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 264 milioni di euro per l'anno 2017, 318 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 544 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2032, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica».*

---

## 25.3

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1, il comma 140-ter ivi introdotto, è così modificato:*

a) *le parole: «64 milioni», sono sostituite dalle parole: «114 milioni»;*

b) *alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.»;*

c) *dopo le parole: «Programmazione triennale», inserire le seguenti: «2015-2017»;*

d) *le parole: «l'avvenuta realizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di avanzamento»;*

e) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito agli enti beneficiari di mantenere nel fondo pluriennale vincolato le risorse a sostegno degli interventi ammessi al finanziamento, sulla base dell'avve-*

nuta approvazione del progetto esecutivo al 31 dicembre 2017, con obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2018».

---

#### 25.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: «per un importo pari a 64 milioni di euro», con le seguenti: «per un importo pari a 100 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali»; eliminare, in fine, le parole: «coerenti con la programmazione triennale».*

---

#### 25.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: «per un importo pari a 64 milioni di euro» con le seguenti: «per un importo pari a 100 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali».*

*eliminare, infine, le parole: «coerenti con la programmazione triennale».*

---

## 25.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, apportare le seguenti modifiche:*

a) *le parole: «64 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «114 milioni».*

b) *alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro».*

c) *dopo le parole: «Programmazione triennale» inserire le seguenti: «2015-2017».*

d) *le parole: «l'avvenuta realizzazione» sono sostituite dalle parole: «lo stato di avanzamento».*

e) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito agli- enti beneficiari di mantenere nel fondo pluriennale vincolato le risorse a sostegno degli interventi ammessi al finanziamento, sulla base dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo al 31 dicembre 2017, con obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2018».*

---

## 25.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Statocittà-autonomie locali.*

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole: «coerenti con la programmazione triennale».*

---

## 25.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

*«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota*

del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiunti vi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

---

## 25.9

DE POLI

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

---

## 25.10

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo capoverso 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-*quater*. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinarie sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del bilancio di previsione iniziale del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Re-

gione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

*Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 25 dopo le parole: «140-ter» sono aggiunte le seguenti: «140-quater».*

---

## 25.11

DE PIN, Giovanni MAURO

*Al comma 1, dopo il capoverso-140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di auto-coordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la Regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascuno anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476».

---

## 25.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, dopo il sub-comma 140-ter, aggiungere il seguente:*

«140-quater. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 261.321.739,61 euro per l'anno 2017, a 250 milioni di euro per l'anno 2018 e a 250 milioni di euro per l'anno 2019, è destinata a tali finalità».

*e al comma 2, dopo le parole: «140-ter» aggiungere le seguenti: «, 140-quater».*

---

## 25.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

«2-ter. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2; lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-quater. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

---

**25.14**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2-ter, lettera e), al numero 3 ), il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

---

**25.15**

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 2-ter, lettera e), il punto 2 è sostituito dal seguente:*

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

---

**25.16**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 2-ter, sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

---

**25.17**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere, il seguente comma:*

«2-*quater*. Sostegno agli investimenti locali a fronte di riduzione del debito.

1. Per gli anni 2017-2018, agli enti locali [in subordine: alle città metropolitane e alle province] che procedono all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono concessi ulteriori spazi finanziari utili ai fini del rispetto del saldo finale di competenza di cui al comma 455 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzabili esclusivamente per finanziare, mediante utilizzo di avanzo di amministrazione, spese in conto capitale relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'avanzo destinato alla suddetta estinzione anticipata e l'eventuale nuovo debito contratto nel medesimo esercizio».

---

**25.18**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:*

«2-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fine all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";».

*Conseguentemente, all'articolo 233-bis, comma 3 le parole: «fino all'esercizio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».*

---

**25.19**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:*

«2-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232 comma 2 le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";».

*Conseguentemente, all'articolo 233-bis, comma 3 le parole: «fino all'esercizio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G25.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

l'articolo 25 del decreto in oggetto prevede lo stanziamento di 400 milioni a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio 2016 per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale delle Regioni;

le risorse sono finalizzate a investimenti nuovi e aggiuntivi che per ciascun anno dovranno essere superiori agli investimenti dell'anno 2016 nei limiti degli importi indicati secondo le regole già definite per l'esercizio 2017 e certificati entro il 31 marzo di ciascun anno;

riguardo gli investimenti nuovi o aggiuntivi si devono rispettare una delle seguenti condizioni: variazione del bilancio di previsione 2017-2019, attraverso l'incremento degli investimenti diretti e indiretti, oppure un ammontare di investimenti per l'anno 2017 superiore, per un importo pari ai valori indicati dal decreto, a quelli del 2016 a valere su risorse regionali;

al fine di accelerare gli investimenti per la crescita del Paese, assicurare continuità e certezza nella programmazione negli investimenti e favorire il ruolo delle regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio, si rende necessario ampliare la portata della norma in questione, prevedendo anche l'azione congiunta fra Stato e Regioni e una programmazione pluriennale con risorse certe che qualificano la spesa pubblica, secondo un riparto da assegnare in sede di autocoordinamento fra le Regioni;

una simile norma non determinerebbe effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di ulteriori risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti potrebbe essere comunque effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto previsto al punto 6 della risoluzione al DEF 2017 approvata dal Parlamento che prevede di favorire, in particolare, «gli investimenti degli enti territoriali, sotto soglia comunitaria, più immediatamente realizzabili», nonché di «adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo delle risorse», al fine di estendere ulteriormente il meccanismo proposto all'articolo 25 del decreto legge in oggetto anche alle successive annualità.

---

## **G25.2**

MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, LEZZI, CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame prevede che una quota del Fondo di cui al comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, sia attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica in conformità con la Programmazione triennale;

così come modificato alla Camera dei deputati lo stesso articolo, al comma 2-*bis*, prevede altresì che: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-*ter* all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

considerato che:

la Provincia di Caserta versa in condizioni drammatiche dal punto di vista finanziario, come si evince dalla delibera consiliare del 29 dicem-

bre 2015 declaratoria del dissesto finanziario ex articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), approvata per la sopravvenuta impossibilità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni essenziali, determinata dall'imposizione, da parte della legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), di insostenibili obblighi di contenimento della spesa, accompagnati da conseguenti oneri di riversamento dei risparmi, così conseguiti nelle casse dello Stato;

le risorse complessivamente destinate all'edilizia scolastica dal disegno di legge in esame risultano non proporzionate alle effettive necessità di alcune province che si trovano in condizione di dissesto finanziario e, in particolare, per la Provincia di Caserta i cui istituti scolastici presentano numerose criticità e tangibili problemi di sicurezza;

nel corso degli ultimi mesi alcuni istituti sono stati chiusi a seguito di provvedimenti giudiziari di sequestro giacché non considerati a norma; tuttavia le condizioni in cui versano diverse altre scuole potrebbero essere le medesime di quelle già chiuse con evidenti disagi per gli oltre 80.000 alunni alle prese con la fine dell'anno scolastico e in previsione anche del nuovo anno in arrivo;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di assicurare, in conformità al dettato costituzionale, il diritto allo studio per gli oltre 80.000 alunni della Provincia di Caserta in previsione dell'inizio del prossimo anno scolastico;

a reperire ulteriori risorse, finalizzate a interventi di tipo strutturale e di efficientamento, per ovviare a situazione di grave *deficit* funzionale e di rischio per la sicurezza cui si trovano esposti numerosi edifici scolastici insistenti sul territorio regionale della Campania, a causa della mancanza dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni residuali assegnate alle Province dalla legge n. 56 del 2014 (legge Delrio).

---

### **G25.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto legge in oggetto attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) alle regioni, province e città metropolitane, prevedendo, in particolare, che una quota del Fondo per un importo pari a 64 milioni

di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, venga attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale, nonché per l'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare l'importo del citato Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale, nonché per l'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio.

---

#### **G25.4**

SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

il percorso d'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado richiede, preliminarmente, un numero adeguato di insegnanti di sostegno con formazione professionale altamente specializzata. Tali requisiti, sebbene rappresentino le condizioni fondamentali per offrire un percorso scolastico realmente inclusivo, richiedono, altresì, che il personale docente sia inserito nell'organico «di diritto» e non «di fatto», al fine di scongiurare la frequente alternanza degli insegnanti di sostegno assegnati agli alunni disabili che nella realtà quotidiana ancora si riscontra;

si pone in particolare, determinante e insostituibile, l'esigenza di garantire che tra l'insegnante di sostegno e l'alunno disabile vi sia continuità didattica per un intero ciclo scolastico. Solo mediante la soddisfazione di questo ulteriore e fondamentale requisito è possibile garantire concretamente il diritto alla piena inclusione scolastica e di conseguenza il diritto all'istruzione al pari degli alunni cosiddetti normodotati;

considerato che:

soddisfare le risorgenti esigenze in merito alla mancanza di docenti di sostegno, come frequentemente accade, attraverso l'organico di fatto e dunque mediante supplenze annuali, rappresenta un limite didattico sia per i docenti sia per gli alunni. Occorre invece superare definitivamente, e al più presto, tale situazione, al fine di garantire la continuità didattica e ri-

solvere l'annoso problema della successione dei docenti di sostegno all'inizio di ogni nuovo anno scolastico che spesso invalida o compromette considerevolmente il percorso di crescita dell'alunno con disabilità;

valutato che:

tali condizioni rappresentano i requisiti minimi e indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione, realmente e sostanzialmente, uguale per tutti gli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, disabili o normodotati, senza alcuna distinzione;

impegna il Governo:

a incrementare e consolidare nell'organico di diritto il personale docente di sostegno, adeguatamente formato, al fine di garantire non solo astrattamente, ma concretamente la piena inclusione scolastica e il riconoscimento del diritto all'istruzione degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado.

---

## EMENDAMENTI

### 25.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).*

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

---

### 25.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).*

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione

strazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016;

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

---

### 25.0.3

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).*

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

---

### 25.0.4

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili",

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

## 25.0.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 25-bis.

*(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).*

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente: "466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione 'post mortem');

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

---

### 25.0.6

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).*

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *post mortem*);

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

---

### 25.0.7

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).*

1. All'articolo 1, comma 463 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 719, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208", sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016"».

---

### 25.0.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Sostegno agli investimenti locali a fronte di riduzione del debito).*

1. Per gli anni 2017-2018, agli enti locali che procedono all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono concessi ulteriori spazi finanziari utili ai fini del rispetto del saldo finale di competenza di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzabili esclusivamente per finanziare, mediante utilizzo di avanzo di amministrazione, spese in conto capitale relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'avanzo destinato alla suddetta estinzione anticipata e l'eventuale nuovo debito contratto nel medesimo esercizio"».

---

### 25.0.9

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).*

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 415, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione"».

---

### **25.0.10**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Reti di Comunicazione elettronica di pubbliche amministrazioni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e la connessa attività di vigilanza svolte dal Ministero dello sviluppo economico per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette al pagamento di contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ivi compreso il contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica, qualora le stesse siano finalizzate da parte delle medesime pubbliche amministrazioni al controllo del territorio ovvero al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 il, 190».

---

### **Art. 26.**

#### **26.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Dopo il comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

**26.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 26-bis.

#### **G26-bis.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

durante l'esame della V commissione in sede referente del decreto in oggetto, si è introdotta la modifica dell'articolo 187 del TUEL (decreto-legislativo n. 267 del 2000) stabilendo che, per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei prestiti, l'ente in questione possa anche ricorrere, qualora non si disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all'utilizzo della quota di avanzo destinato ad investimenti, purché abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

lo stesso ente, inoltre, deve garantire un livello di investimenti aggiuntivi pari all'avanzo utilizzato per l'estinzione dei prestiti;

sarebbe stato necessario, altresì, permettere l'iscrizione, tra le entrate valide ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di un importo fino al 50 per cento della quota di avanzo libera del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, se utilizzata per le finalità di cui allo stesso articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 18 agosto 2000;

impegna il Governo:

al fine di garantire maggior liquidità agli enti locali da impiegare nell'implementazione dei propri servizi ed investimenti, ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché gli enti medesimi possano iscrivere, ai fini del pareggio di bilancio, una quota dell'avanzo libera, come risultato dal rendiconto dell'anno precedente, qualora utilizzata per le finalità dall'articolo 187, comma 2 del decreto-legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, del quali la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non

possa provvedersi con mezzi ordinari il finanziamento di spese di investimento o delle spese correnti a carattere non permanente l'estinzione anticipata dei prestiti.

---

## EMENDAMENTI

### **26-bis.0.1**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26-ter.**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino le plusvalenze o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio"».

*Conseguentemente, la dotazione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.*

---

**26-bis.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-ter.**

*(Distretti economia solidale).*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di un sistema socioeconomico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini. Cooperative e imprese, basate sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni, lo Stato promuove e sostiene i soggetti pubblici e privati aderenti ai distretti di economia solidale, il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce a più alta fragilità.

2. Ai sensi della presente legge lo Stato concorre con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla diffusione delle pratiche di economia solidale e alla formazione:

a) di Distretti di economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione comunitaria locale;

b) di unioni volontarie fra i Distretti di economia solidale e con realtà socio-economiche affini, anche appartenenti ad altre Regioni e Stati limitrofi.

3. Per Distretto di economia solidale si intende un territorio nel quale una comunità risiede e assicura la sua sussistenza attraverso i principi e le pratiche dell'economia solidale, riducendo per quanto possibile la sua dipendenza da materie, energia, prodotti e servizi provenienti da altri territori aventi come obiettivo l'integrale attuazione della partecipazione diretta.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale" con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2017.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in sede di Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 3. Con lo stesso decreto sono definite le quote di risorse con le quali le singole regioni concorrono al finanziamento del Fondo.

6. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge definiscono le modalità e i criteri di definizione

dei Distretti di economia solidale, le forme di partecipazione e i soggetti partecipanti.

7. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 30 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».*

---

## **Art. 27.**

### **27.1**

CIOFFI, SCIBONA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, capoverso «534-quater», sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: «5.789.506.000 euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 47, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Le risorse di cui al comma 208 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stanziata a legislazione vigente per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, destinati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sono ridotte di 1.000 milioni di euro».

---

### **27.2**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, capoverso «534-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: 5.289.506.000 euro;*

b) *sostituire le parole: «4.932.554.000 euro» con le seguenti: «5.432.554.000 euro»;*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse attribuite al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

### 27.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, capoverso «534-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: «4.859.506.000 euro»;*

b) *sostituire le parole: «4.932.554.000 euro» con le seguenti: «5.032.554.000 euro».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, derivante dal maggior gettito, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

b) *all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «7 per cento».*

---

### 27.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, capoverso «534-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo».*

*Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **27.5**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di consentire l'acquisto di veicoli da destinare al servizio di trasporto pubblico locale alimentati a combustibili alternativi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **27.6**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità e garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo».

---

## **27.7**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure volte a incentivare lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e a migliorare

l'utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli al fine di agevolare la comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura».

---

## 27.8

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria».

---

## 27.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera d);*

b) *alla lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «lettere da a) a d)» con le seguenti: «lettere da a) a c)».*

---

## 27.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) in ogni caso al fine di garantire per il triennio 2018-2020 la certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dal presente comma non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Al maggior onere derivante dal comma 2, lettera *d*) pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.»;

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari all'8 per cento».*

---

## **27.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I dati in possesso dell'Osservatorio di cui al presente comma, sono pubblicati sul sito dello stesso, e sono pubblici».*

---

## **27.12**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale, con cadenza trimestrale possono trasmettere per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi a disservizi di maggiore rilevanza e frequenza proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere e) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 27.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento».

---

### 27.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «di soddisfazione della domanda di mobilità» *con le seguenti:* «di garanzia della domanda di mobilità con particolare riferimento alla mobilità degli utenti pendolari per motivi di lavoro e di studio»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «riprogrammazione dei servizi» *aggiungere le seguenti:* «sentite le associazioni degli utenti del trasporto pubblico nonché dei sindacati dei lavoratori. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

---

### 27.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola:* «privilegiando», *aggiungere le seguenti:* «le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa e».

---

**27.16**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 9 sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «sette anni».*

---

**27.17**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 9, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**27.18**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce nuove linee guida nazionali per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile».

---

**27.19**

DEL BARBA

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo di lavoro finalizzato interregionali a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici di competenza statale. Al tavolo di lavoro parteci-

pano i rappresentanti, nel numero massimo di tre ciascuno, dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica."».

*Conseguentemente sopprimere il comma 12-bis.*

---

**27.20**

RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER

*Sopprimere il comma 12-quinquies.*

---

**27.21**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 12-quinquies.*

---

**27.22**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:*

«12-quinquies.1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempre che le spese stesse siano rimaste a effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),

e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, commi 199-200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G27.1

BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene diversi articoli relativi alla riforma del trasporto pubblico locale, specificatamente agli articoli 27 e 48, dai quali emergono alcune problematiche che non agevolano una riforma in senso industriale del settore;

nell'ambito del trasporto pubblico italiano sono presenti più di 1.200 aziende e l'impianto di riforma prevede una suddivisione in bacini, da mettere eventualmente a gara, con un riferimento al numero di abitanti (350.000) e senza tenere conto di criteri di riferimento geografico o per flussi di traffico. L'inserimento nel provvedimento di una ulteriore suddivisione in lotti all'interno di questi bacini, già piccoli, non fa altro che aumentare il rischio di frammentazione e, anziché incentivare l'aggregazione delle aziende, rischia di produrre l'effetto contrario, con evidenti ricadute sul sistema anche in termini economici e di organizzazione del servizio;

la seconda problematica è quella relativa alla mancanza di previsione più strutturata di una clausola sociale in caso di subentro di nuova azienda, che non può essere risolta solo attraverso l'applicazione del CCNL. Inoltre, nell'ambito delle nuove disposizioni introdotte non è altresì chiaro come possa essere ben sviluppata una soddisfacente clausola sociale in un quadro di riferimento che perlomeno dovrebbe tenere conto di quanto previsto nel codice degli appalti pubblici;

tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, misure modificative alle disposizioni introdotte sul trasporto pubblico locale al fine di evitare che nell'ambito dei bacini da mettere a gara, si proceda verso una eccessiva frammentazione in lotti del servizio, nonché di favorire, anche mediante incentivi, l'aggregazione delle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale;

a definire con maggiore chiarezza la clausola sociale in caso di subentro di una nuova azienda, in un quadro di riferimento che tenga conto anche di quanto già previsto nel codice degli appalti.

---

### **G27.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame introduce disposizioni volte alla stabilizzazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle regioni a statuto ordinario;

il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;

ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ha fatto emergere forti criticità nel servizio;

impegna il Governo:

considerata l'importanza strategica del trasporto pubblico quale servizio fondamentale per gli spostamenti dei pendolari all'interno del proprio territorio regionale, a prevedere interventi finalizzati a potenziare le risorse economiche statali da destinare al servizio per migliorarne l'efficienza e garantire al contempo un'accessibilità più economica ai fruitori.

---

### **G27.3**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-

riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessò che:

l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

lo stato dei trasporti pubblici-locali presenta nelle diverse Regioni forti differenze organizzative e disparità di trattamento per accesso ai servizi per le categorie svantaggiate;

il 17 dicembre 2015 è stata approvata, presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, una risoluzione, a prima firma dell'on. Dell'Orco, con la quale si impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa, anche in sede di Conferenza-Unificata, per valutare la possibilità di prevedere nei contratti con i gestori del servizio pubblico locale, anche ferroviario, misure di accesso gratuito al trasporto pubblico per i disoccupati,

impegna il Governo:

a prevedere che una quota pari al 3 per cento dell'importo del Fondo sia ripartito solo tra le Regioni che prevedono l'accesso gratuito ai mezzi pubblici soggetti che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a sei mesi; che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e dalle disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 236 del 1993.

---

#### **G27.4**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno legge di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessò che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminal gasiero al largo di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compen-

sazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso n. 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby* (*not in my backyard*)»;

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

ciononostante il Polesine è stato estromesso dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al Polesine il *bonus carburante* o comunque misure agevolative a titolo di compensazione per la presenza del termine gasiero allargo di Porto Levante.

---

## EMENDAMENTI

### 27.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

1. Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

---

### Art. 29.

#### 29.1

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in

commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la *privacy* dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «informativi» inserire le seguenti: «e monitoraggio».*

---

## **29.2**

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'ammissibilità dei principi attivi».

---

## **29.3**

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «informativi» inserire le seguenti: «e monitoraggio».*

---

## **29.4**

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, tenuto conto che la modalità

operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio", dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera, avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*; dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405».

---

## 29.5

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci».

---

## 29.6

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "hanno facoltà di" sono sostituite con le seguenti: "provvedono a";

*b)* al comma 1, la lettera *a)* è soppressa».

---

**Art. 30.**

**30.1**

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno".».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G30.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

molti dei paesi colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono stati evacuati per motivi di sicurezza;

in tali paesi, la migrazione della popolazione è destinata a diventare permanente ed irreversibile per cui la densità di popolazione non consente più la sopravvivenza, ad esempio, di una farmacia;

non v'è dubbio che sia ragionevole e condivisibile che la presenza di un servizio di pubblica utilità quale è quello di una farmacia – come si sa, opera peraltro in regime concessorio su iniziative privata – può permanere allorquando c'è la popolazione;

si dovrebbero garantire pertanto le condizioni affinché l'esercizio di farmacia possa continuare a svolgere la sua attività anche oltre quel Comune che si è depauperato di popolazione, garantendo magari alla residua, minima, popolazione rimasta nel Comune al quale ci riferiamo il servizio di farmacia attraverso l'istituzione di un dispensario;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in deroga alle vigenti disposizioni di legge e in particolare, all'articolo 5 della legge n. 362 del 1991, il decentramento degli esercizi di farmacia oltre i confini dei Comuni depauperati di popolazione.

---

### **G30.2**

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ul-

teriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

le farmacie rurali oggi sono oltre 6.000, grazie a loro, il servizio farmaceutico è assicurato anche nelle zone rurali e nelle isole minori, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, hanno un'importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso l'unica presidio sanitario esistente sul territorio, dove opera un professionista laureato, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, infatti, la farmacia è presente anche nelle zone prive di molti servizi pubblici; quali l'ufficio postale, le scuole, una caserma dei carabinieri;

proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;

il farmacista rurale, proprio per questo motivo, deve assicurare una disponibilità totale (di giorno, di notte, nelle giornate festive), per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto, le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;

il comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, determina che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

considerato che:

il fatturato indicato nel comma succitato necessiterebbe di essere aggiornato al fine di una maggiore salvaguardia delle piccole farmacie rurali che a fronte della crisi e delle loro specificità sono a rischio di sopravvivenza;

nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'Azienda sanitaria ha individuato, con un decreto (cfr. decreto del Direttore ospedali di ripartizione n.6964 del 27/05/2015), le farmacie con diritto allo sconto previsto dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così facendo l'Azienda ha cambiato i parametri di riferimento e messo in difficoltà le piccole farmacie rurali che sono di particolare utilità proprio nelle zone disagiate, lontane dai centri urbani e delle strutture sanitarie pubbliche;

questo nuovo calcolo del fatturato con i nuovi parametri ha avuto come risultato, che circa 10 farmacie (tra le quali 4 con presidi farmaceu-

tici) devono ora applicare sconti all'azienda sanitaria da 6 per cento a 21,25 per cento anziché 1,5 per cento, ciò comporta una differenza annuale di circa euro 20.000,00 di fatturato per farmacia;

questo importo non è indifferente per le ditte coinvolte e proprio nel caso dei presidi farmaceutici potrebbe portare alla loro chiusura;

non da ultimo è da sottolineare che attualmente il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concorre al fatturato della farmacia principale andando anch'esso a gravare al conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie, contenuti all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in base ad un-conteggio basato sull'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi, andando a modificare «a monte», il fatturato a carico Servizio Sanitario Nazionale che determina l'inquadramento in una categoria, la quale definisce anche gli sconti che dovranno essere concessi da parte delle farmacie a favore del SSN, valutando al contempo la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale.

---

### **G30.3**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

un parere ministeriale ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

si ritiene, tuttavia, che l'ipotizzato conflitto di interessi non possa verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa, tra cui le professioni sanitarie di Ortottista – Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la profes-

sione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di tecnico audiometrista e nell'Area tecnico-assistenziale quella di dietista e di tecnico ortopedico, di tecnico audioprotesista;

tali professioni non andrebbero ricomprese nella previsione dell'articolo 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

considerato inoltre che:

l'atto Camera 3868, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», di iniziativa del Ministro della salute, onorevole Beatrice Lorenzin, contiene una disposizione che conferma il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci, eliminando lo per le altre, con l'effetto di favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, prevedendo che gli esercenti le professioni o arti sanitarie possano svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività e in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

---

#### **G30.4**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata pre-

vista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al D.M. 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato; per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

---

### **G30.5**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti-territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neo laureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 20-16/2017 è fissato in 448 unità.

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

---

### **G30.6**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie.

In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riaspetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedali era, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive o modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B – Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a valutare l'opportunità di sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

---

### **G30.7**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405 individua due particolari modalità di distribuzione-dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) – territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

---

### G30.8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nella sezione A1 e nella sezione A2 del Registro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 e successive modificazioni, sono rispettivamente elencati gli alimenti destinati a fini medici speciali e gli alimenti privi di glutine;

gli alimenti destinati a fini medici speciali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 609 del 2013, sono riservati all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche, la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta;

gli alimenti privi di glutine sono destinati ai soggetti affetti da celiachia, una patologia con incidenza sempre maggiore nella popolazione che costringe gli individui affetti dalla stessa a rifornirsi obbligatoriamente di prodotti particolari in grado di consentire a tali soggetti un'alimentazione corretta;

in base a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 8 giugno 2001, come modificato dal decreto ministeriale del 17 maggio 2016, l'erogazione di alimenti a fini medici speciali a favore dei soggetti affetti da malattie metaboliche congenite e dei soggetti affetti da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, nonché l'erogazione degli alimenti privi di glutine per persone affette da morbo celiaco rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi introducendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale del 8 giugno 2001.

---

### **G30.9**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

---

### **G30.10**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 prevede un'indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano a operare;

tali presidi, di importanza cruciale per tutti cittadini che vivono in aree decentrate, affrontano quotidianamente le difficoltà connesse alla loro collocazione (sono infatti situate in piccoli centri con elevata presenza di anziani), nonché ai bassi livelli di fatturato;

grazie alla loro capillare diffusione, le farmacie rurali sono in grado di assicurare un'adeguata assistenza farmaceutica anche in zone che, non essendo appetibili economicamente, ne risulterebbero altrimenti sprovviste ed in taluni casi costituiscono l'unico presidio sanitario effettivamente accessibile per coloro che vivono in tali centri, costretti, altrimenti, a percorrere molti chilometri prima di trovare una giusta risposta ai propri bisogni;

per tali motivi il legislatore ha previsto la concessione di un sussidio statale che tuttavia rischia di essere vanificato a causa di una pesante tassazione;

in considerazione del fondamentale ruolo che rivestono, è opportuno garantire alle farmacie rurali un effettivo sostegno economico prevedendo la defiscalizzazione del suddetto contributo,

impegna il Governo:

ad escludere dalla base imponibile del reddito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*), l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

---

### **G30.11**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in-legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismiche misure per lo sviluppo»,

premessi che:

i dispositivi medici sono strumenti utilizzati per finalità diagnostiche e/o terapeutiche;

la disciplina in materia è contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con cui è stata recepita la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici in genere; nel decreto legislativo 14 dicembre

1992, n. 507 con cui è stata recepita la direttiva 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi e nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, di recepimento della direttiva 98/179/CE relativa ai dispositivi diagnostici in vitro;

la vigente normativa non prevede la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di tali prodotti pur essendo evidente la finalità medica degli stessi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici.

---

### **G30.12**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

Il Decreto Ministeriale 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», non è oggetto di aggiornamento ormai da un ventennio;

ciò ha comportato inevitabilmente un disallineamento tra gli importi indicati nella Tariffa e i costi effettivi delle sostanze determinati dagli andamenti del mercato, provocando di conseguenza un grave ostacolo all'allestimento di preparazioni galeniche e accentuando spesso per i pazienti le difficoltà di accesso ai medicinali magistrali;

un effettivo allineamento con le fluttuazioni dei costi di produzione può facilitare l'allestimento di preparazioni magistrali personalizzate utilizzabili anche per la cura delle malattie rare;

è ormai improcrastinabile l'adozione di un apposito decreto del Ministero della Salute che disponga il suddetto aggiornamento o quantomeno, nelle more dell'adozione di un provvedimento in tal senso, la rivalutazione degli importi della tariffa dei medicinali sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo maturato dal 1° ottobre 1993 e, per i successivi aggiornamenti, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative per l'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 30-bis.

#### 30-bis.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

---

#### 30-bis.0.1

D'ANNA, BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 30-ter.

*(Remunerazione provvisoria delle prestazioni dei EEA).*

1. Al fine di consentire la fissazione delle tariffe delle prestazioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito di una completa ricognizione ed analisi dei costi effettivamente sostenuti dalle strutture erogative delle prestazioni sanitarie è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la operatività delle tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2017.

2. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del-

l'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2017, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017».

---

### **30-bis.0.2**

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-ter.**

*(Disposizioni in materia di personale medico-infermieristico).*

1. Per le regioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio del patto di stabilità e la voce relativa alla spesa sanitaria non registri un disavanzo è data facoltà assunzionale di personale-medico infermieristico a copertura dei posti vacanti.».

---

### **Art. 31.**

#### **31.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017,» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di».*

---

### 31.0.1

BARANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Edilizia residenziale sociale).*

Al fine di favorire gli investimenti previsti dal D.P.C.M. –16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere *c)*, *d)* ed *f)* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del D.P.C.M. 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del D.P.C.M. 16 luglio 2009.

Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal D.P.C.M. 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del

totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.».

---

## **Art. 32.**

### **32.1**

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Al comma 2, sostituire la parola: «aprile», con la seguente: «luglio».*

---

### **32.2**

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora il sistema informativo di cui al periodo precedente non rilevi le prestazioni effettivamente erogate, le regioni, ai fini del finanziamento di cui al comma 1, sono tenute a segnalare e documentare al Ministero della salute le prestazioni erogate».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G32.1

SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

con l'articolo 32 del provvedimento in esame, s'intendono disciplinare le competenze in materia di assistenza sanitaria nei confronti di stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Tale disposizione assume particolare rilievo, con riferimento all'insistito e crescente riproporsi di flussi migratori diretti verso le nostre coste;

considerato che:

la norma in questione attiene a questioni genuinamente contabili e gestionali, con espressi rimandi normativi, e trasferisce le competenze in materia sanitaria per stranieri, non iscritti al servizio sanitario nazionale, senza indicare, tuttavia, le priorità che occorre perseguire nell'erogazione di questo genere di prestazioni verso soggetti che spesso versano in grave situazione di disagio psicologico, come accade, in particolare, nei soggetti minori non accompagnati;

a fronte dell'esigenza di interventi mirati e attenti ai bisogni di queste persone, ci si trova, nella realtà, spesso innanzi all'incapacità di riconoscere e garantire, non soltanto sul piano formale, la dignità di essere umano agli stranieri migranti. Coloro che hanno necessità di particolari attenzioni, di frequente non ricevono adeguata assistenza. Tutto ciò avviene nonostante siano riconosciuti e garantiti loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dai trattati internazionali in vigore e dai principi generalmente riconosciuti dal diritto internazionale;

valutato che:

i disturbi di natura psicologica e cognitiva di cui sono affette le popolazioni migranti assumono, di frequente, maggiore incidenza rispetto ad altri problemi sanitari. Tale circostanza è testimoniata da una stima compiuta da «Medici senza frontiere» in Sicilia, principale porto di sbarco in Italia dei migranti, risalente al 2014, da cui emerge che circa il 40 per

cento degli immigrati, non solo donne vittime di tratta o minori, cui viene dedicata maggiore attenzione, denuncia tali patologie;

premesso ciò si evince, con ogni evidenza, la necessità di offrire un'un'assistenza sanitaria di tipo multidisciplinare, affiancata a un lavoro di rete che permetta la valorizzazione di un approccio di tipo psicologico integrato dall'apporto professionale di mediatori culturali adeguatamente formati, al fine di intervenire in modo idoneo nell'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti;

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione e l'implementazione di specifici programmi/protocolli sanitari multidisciplinari, anche con l'apporto di mediatori culturali adeguatamente formati, atti a diagnosticare, e a prevenire, in particolare nelle donne vittime di tratta e nei minori non accompagnati, disturbi di natura psicologica e cognitiva nelle persone straniere non iscritte al servizio sanitario nazionale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 33.

#### 33.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475», *con le seguenti:* «Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella ai seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

---

### Art. 34.

#### 34.1

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse».

---

### 34.2

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, GAETTI

*Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le risorse correlate a condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini della effettiva erogabilità e non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».*

---

### 34.3

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Le Aziende del servizio sanitario-nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente, i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del 75 per cento dei vuoti accertati da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali mediante utilizzo dei susseguenti risparmi di spesa.

4-ter. A quanto previsto dal comma precedente si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 34.4

GIOVANARDI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«5. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G34.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

la Corte Costituzionale, con la recente sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha stabilito che gli interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni sono consentiti, come principi di coordinamento della finanza pubblica, purché transitori giacché in caso contrario essi non corrisponderebbero all'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale, segnato da peculiari emergenze, ma trasmoderebbero in direttive strutturali sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare, nell'ambito di scelte politiche discrezionali concernenti l'organizzazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi (sentenza n. 36 del 2004);

la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe previsioni (sentenza n. 79 del 2014), per un aspetto che peraltro non inficia la misura di finanza pubblica in sé, ma coinvolge esclusivamente la sua dimensione temporale, allo scopo di «assicurare la natura transitoria delle misure previste, e, allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all'anno in corso» (sentenza n. 193 del 2012);

sotto quest'ultimo profilo la Corte ha già posto in evidenza la natura necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, che vengono scandite per mezzo della legge di stabilità lungo un arco di tempo di regola triennale (sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013);

il decreto-legge n. 66 del 2014 è intervenuto per correggere i conti pubblici con riferimento al periodo triennale inaugurato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, in linea di principio e salva espressa disposizione contraria, dal 2014 al 2016;

l'articolo 34 del provvedimento in oggetto reca norme in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale: modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria: mo-

difica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità; modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie;

tenuto conto che l'articolo 34 nulla reca a proposito, si renderebbe necessario prevedere anche di interrompere all'anno 2014 l'obbligo di riduzione della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori di diritto privato: una simile norma nasce da una esigenza straordinaria di contenimento della spesa in un momento di grande tensione finanziaria, con un anomalo e drammatico incremento dello *spread*, e tende ad accogliere nell'immediato una serie di vincoli *post* dall'Unione europea;

posta unicamente a carico degli erogatori di diritto privato, la riduzione viene valorizzata nella nota tecnica al decreto legge n. 95 del 2012 con un risparmio annuo di euro 70 milioni nel 2012, euro 140 milioni nel 2013 euro 280 milioni a partire dai 2014, e avrebbe dovuto realizzarsi a «invarianza dei servizi ai cittadini» ma in realtà, come poteva essere prevedibile, si è tradotta in un taglio di prestazioni ai cittadini;

infatti, con essa, si è annullata a tempo indeterminato la possibilità delle Regioni di ricorrere all'utilizzo del privato convenzionato per rispondere in modo più rapido ed economico alla crescita delle liste di attesa, e si è di fatto bloccata la possibilità di sviluppare qualunque forma di sperimentazione pubblico privato perché ciò violerebbe il blocco totale imposto dal decreto legge n. 95 del 2012, limitando irrazionalmente l'autonomia organizzativa in materia sanitaria delle Regioni;

la norma risulta di fatto disattesa, poiché la quota di attività del privato accreditato è incrementata negli anni;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di apportare una modifica legislativa che limiti l'azione della norma dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 all'ultimo anno in cui era previsto, cioè al 2014, anche allo scopo di rimuovere il vizio di incostituzionalità, tenuto conto del fatto che la norma in oggetto, così come formulata, stabilisce misure che assumono carattere permanente, sì da trasmodare i limiti entro cui sono consentiti interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni, come principi di coordinamento della finanza pubblica.

---

### G34.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

con legge n. 221 del 2015 è stato approvato il Collegato ambientale, che all'articolo 3 istituisce la Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile, con aggiornamento da parte del CIPE almeno ogni 3 anni, la citata legge prevede, altresì, all'articolo 68 il Catalogo dei sussidi nocivi per l'ambiente;

in data 23 febbraio 2017 è stata resa disponibile dal Ministero Ambiente il «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», questi può rappresentare a piena tutela un elemento essenziale per politiche ambientali ed economiche efficaci ed efficienti;

l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 dell'Onu che reca 17 obiettivi per una sviluppo sostenibile, rappresentano una sfida e un impegno che devano entrare nell'agenda politico ed economico del Governo;

nel DEF 2017, parte terza, si era registrata una richiamo dell'attività in corso, presso il Ministero Ambiente, circa l'articolo 3 del Collegato Ambientale, relativa alla «Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile» ma lo stesso Def non ha presa in considerazione né il potenziale di «riallocazione» attivabile grazie alle rilevanti risorse rese disponibili, nel citato Catalogo, dalla eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi;

dalle tabelle allegate al «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» si evince che la quota di bilancio statale destinata ai S.A.D. è di oltre 16 miliardi di euro l'anno di cui una parte rilevante a favore dei settori energia e per agevolazioni fiscali;

16 miliardi di euro all'anno destinabili a nuovi interventi sostenibili che potrebbero riverberare effetti importanti sia in termini industriali che occupazionali; nonché la possibilità di individuare le risorse necessarie alla operatività effettiva dell'Accordo di Parigi COP 21;

secondo recenti ricerche la rimozione e il conseguente reimpiego *green*, di una consistente delle ingenti risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ambientalmente, consentirebbe di attivare il processo di avvia della strategia di raggiungimento degli obiettivi di COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO<sub>2</sub> che sul versante occupazionale, con un aumento stimato di circa 200.000 ULA anno;

in tema di occupazione, una parte delle risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi dovrebbero essere rese disponibili per una quota non inferiore al 20 per cento, per il reimpiego sostenibile di forze di lavoro in eventuale difficoltà nei settori che perdano sussidi;

la fiscalità riallocativa è uno strumento attraverso il quale si potrebbero raggiungere una serie di obiettivi benefici e strategici ambientali energetici, sociali, sanitari, industriali e di bilancio commerciale e turistici, senza alcun aumento di tasse a carico dei cittadini;

impegna il Governo:

al fine fornire un efficace sostegno alla operatività e alla elaborazione per lo Sviluppo sostenibile a prevedere la riallocazione di risorse dei sussidi dannosi individuati dal Ministero dell'ambiente con il Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli;

ad utilizzare le risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ai fini dell'operatività effettiva dell'accordo di Parigi Cop 21 e per l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile;

a definire, anche con apposito provvedimento normativo, le modalità per la riallocazione sostenibile dei sussidi dannosi all'ambiente, anche ai fini della fase di transizione.

---

### G34.3

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

ai fini del rispetto delle norme costituzionali in merito all'uguaglianza sostanziale dei cittadini, si rende necessario implementare le politiche sociali del Paese che, negli anni della crisi e dei pesanti tagli imposti dalla nuova *governance* europea, si sono drasticamente ridotti, lasciando indietro i più deboli;

secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, sarebbero oltre i 7 milioni le persone che in Italia vivono in condizioni di «grave deprivazione materiale» e il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017;

le risorse stanziare dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano a circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente ed è, evidentemente, non sufficiente;

si rende dunque necessario integrare il Fondo politiche sociali, così come, per ragioni di giustizia sociale, si rende costantemente indispensabile aumentare le risorse del fondo per le non autosufficienze;

la legge n. 232 del 2016 prevede un contributo di 75 milioni per le funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità), ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro;

secondo il principio di solidarietà sociale, la redistribuzione delle ricchezze deve essere orientata, in base al dettato costituzionale, alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

l'impegno sociale di uno Stato di diritto democratico non può infatti prevedere risorse limitate per quelle famiglie e quei cittadini in condizioni di svantaggio, per motivi economici o per la presenza di qualsivoglia disabilità, rispetto alla restante cittadinanza, ma anzi deve prevedere uno stanziamento di risorse che vada anche oltre le stime calcolate in modo da sostenere nel modo più dignitoso possibile le parti più fragili della popolazione, anche ai fini del benessere collettivo,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche misure al fine di reintegrare il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare corrispondente alla riduzione operata a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, pari, con riferimento ai predetti Fondi, a oltre 200 milioni di euro;

a prevedere una disposizione che vincoli il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni senza che le regioni abbiano la possibilità di utilizzare tali somme per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica.

---

## EMENDAMENTI

### 34.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 34.1.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).*

1. il "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 2017 è incrementato di 220 milioni di euro.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 40 milioni di euro.

3. Il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.

4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».*

---

**Art. 34-bis.**

**34-bis.1**

DI GIACOMO, QUAGLIARIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**34-bis.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

**34-bis.3**

RUTA, DI GIACOMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**34-bis.4**

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**34-bis.5**

RUTA, DI GIACOMO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere la  
parola: «altresì».*

---

**34-bis.6**

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione».*

---

**34-bis.7**

RUTA, DI GIACOMO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione».*

---

**34-bis.8**

RUTA, DI GIACOMO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che con il presente decreto è approvato,», inserire le seguenti: «tranne che per le parti non conformi alla legislazione vigente al momento dell'adozione.».*

---

**34-bis.9**

MANDELLI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rettifiche di eventuali errori tecnici ovvero conseguenti ad esiti di azioni giudiziarie già incardinate».*

---

**34-bis.10**

RUTA, DI GIACOMO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli non conformi alla legislazione vigente al momento dell'adozione».*

---

**34-bis.11**

RUTA, DI GIACOMO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la loro adozione non sia avvenuta in contrasto con la legislazione vigente».*

---

**34-bis.12**

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «altresì».*

---

**34-bis.13**

DI GIACOMO, QUAGLIARIELLO

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza» inserire le seguenti: «della legislazione regionale vigente in materia sanitaria e della autonomia e autodeterminazione della Regione Molise in materia sanitaria».*

---

**34-bis.14**

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:*

*«2) con gli ulteriori obblighi per le Regioni previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015».*

---

**34-bis.15**

RUTA, DI GIACOMO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «ivi compreso il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015».*

---

**34-bis.16**

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) con le prescrizioni dettate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 1558/CSR)».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G34-bis.1**

RUTA

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame all'articolo 34-*bis* prevede che: «In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017: *a*) il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione; *b*) il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: 1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente; 2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente;-

l'approvazione con legge dello Stato del Piano operativo sanitario della regione Molise vanifica le azioni giudiziarie promosse dai cittadini singoli o associati e pendenti dinanzi ai giudici amministrativi;

considerato che:

delle due, l'una: o il Piano sanitario in questione è lesivo di interessi legittimi tutelati dal nostro ordinamento giuridico e conseguentemente va modificato, o in alternativa tale provvedimento, condivisibile o meno nel merito, è legittimo e conseguentemente i giudici amministrativi lo attesteranno respingendo i ricorsi presentati;

considerato altresì che:

trasformare un provvedimento amministrativo illegittimo in una legge dello Stato non rende legittimo il provvedimento perché non abroga le normative che i cittadini sostengono essere state violate: sarebbe solo una forzatura che so stanzierebbe uno sfregio alla tutela degli interessi legittimi dei cittadini, singoli o associati, che in uno Stato di diritto hanno nella legge e nel suo rispetto la forma più efficace di garanzia contro i provvedimenti emanati dal potere esecutivo;

impegna il Governo:

a modificare il piano operativo sanitario della regione Molise nelle parti oggetto di ricorsi da parte di cittadini singoli o associati e ritenuti ammissibili dai giudici amministrativi, adeguandolo in conformità alle normative che si reputano violate, dopo apposita valutazione sui profili giuridici formali e sostanziali che garantisca contraddittorio e terzietà di giudizio.

---

### **G34-bis.2**

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2D17 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 34-bis reca disposizioni volte a consentire l'attuazione dei provvedimenti del Programma operativo straordinario (P.O.S) per la Regione Molise 2015-2018 (allegato all'Accordo Stato-regioni del 3 agosto 2016, e recepito con decreto del Commissario *ad acta* n. 52. del 12 settembre 2016) relativo, fra l'altro, alla riorganizzazione della rete assistenziale regionale e in particolare della rete ospedaliera, come richiesto dal decreto 70/2015 sugli standard dell'assistenza ospedaliera;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, prevede che il Commissario *ad acta* adotti i provvedimenti previsti dal citato programma operativo in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del Servizio sanitario regionale ivi programmati siano coerenti –

nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale; con gli ulteriori obblighi previsti per le regioni dalla legislazione vigente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che l'effettività operativa agli interventi strutturali stabiliti dal medesimo Programma, ferme restando – oltre alla validità degli atti e provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione – anche le rettifiche di eventuali errori tecnici ovvero conseguenti ad esiti di azioni giudiziarie già incardinate.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 35.

#### 35.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «possono deliberare di affidare» inserire le seguenti: «in caso di esito negativo del procedimento ad evidenza pubblica».*

---

#### 35.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b.1) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*"2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».*

---

#### 35.3

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

*«2. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:*

*"1 Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 608, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari*

iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G35.1

RICCHIUTI, GUERRA, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», prevede all'articolo 1 che, a decorrere dal luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3 del citato articolo 1, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-bis del suddetto articolo 1 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

considerato che:

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958 al fine di convertire il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995.

---

## EMENDAMENTI

### 35.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

1. Al fine di facilitare le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

*a)* l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, in deroga a qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, dell'avvenuto avvio delle attività di accertamento o della emissione e notifica dell'ingiunzione;

*b)* ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere all'accertamento delle somme dovute o all'emissione di atti riguardanti la riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione civile e dei trasporti, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

*c)* l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-*sexies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006».

---

### 35.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis..

*(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).*

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.";

b) al comma 6, le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente" sono sostituite con le seguenti: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in

sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017"».

---

### **35.0.3**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo-nazionale dei cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/1997 e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia dell'Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 106/2011.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.

3. Gli enti locali procedono all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali nel rispetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 50/2016.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **Art. 36.**

### **36.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 243-bis. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'Ente Locale interessato può concordare con l'Erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario

non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio; l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*;

*7-ter.* Le disposizioni di cui al comma *7-bis* si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

*7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 118-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi *7-bis*, *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate."».

---

## 36.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti"».

---

### 36.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

---

### 36.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto". Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-*bis* entro il termine del 30 settembre 2017, anche qualora abbiano precedentemente deliberato altre rimodulazioni o riformulazioni del piano stesso, indipendentemente dallo stato o dall'esito del procedimento di esame previsto dall'articolo 243-*quater*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini della rimodulazione o riformulazione di cui al comma precedente, l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato, di cui all'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ricomprende anche le quote di disavanzo conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché le eventuali quote di disavanzo relative all'attuazione del piano di riequilibrio, per le quali non risulti, sulla base dei risultati dei rendiconti di gestione approvati, il recupero al 31/12/2016».

### 36.5

PERRONE, BOCCARDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto". Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-*bis* entro il termine del 30 settembre 2017, anche qualora abbiano precedentemente deliberato altre rimodulazioni o riformulazioni del piano stesso, indipendentemente dallo stato o dall'esito del procedimento di esame previsto dall'articolo 243-*quater*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini della rimodulazione o riformulazione di cui al comma precedente, l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato, di cui all'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ricomprende anche le quote di disavanzo conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché le eventuali quote di disavanzo relative all'attuazione del piano di riequilibrio, per le quali non risulti, sulla base dei risultati dei rendiconti di gestione approvati, il recupero al 31/12/2016».

---

### 36.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "30 settembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2017"; dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto"».

---

### 36.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017».*

---

### 36.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comma 714 è sostituito dal seguente:

"714. Ferrai restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o che per il sopraggiungere di debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267 tale piano sia irrimediabilmente compromesso, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale entro la data del 30 luglio 2017 possono rimodulare o riformulare il predetto piano. Con la rimodulazione o riformulazione del nuovo piano dovrà essere scorporata la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, maggiorata dell'ammontare risultante dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267, e ripianare tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli Enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli Enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento

di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011"».

---

### **36.9**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4.1. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 207, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno».

---

### **36.10**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

---

### **36.11**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

---

**36.12**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G36.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni- urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali: ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 36 del presente decreto-legge interviene su alcune disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché l'inserimento dei debiti fuori bilancio nell'ambito dei piani di riequilibrio finanziario per gli enti in predissesto, al fine di chiarirne la portata applicativa. In particolare, il comma 1 riformula il comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 precisando l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione che consente, in deroga alle norme vigenti, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali in dissesto entro fui periodo massimo di cinque anni dalla dichiarazione di dissesto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere la facoltà per gli enti locali sottoposti a piano di riequilibrio finanziario, in deroga alla normativa vigente, di rivedere il piano stesso prevedendo un allungamento del periodo previsto per il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui.

---

## EMENDAMENTI

### 36.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

*7-bis.* Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

*7-ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio.

In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni: l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendo secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma.

*7-quinquies*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

---

### **36.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario).*

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

*7-bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

*7-ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*7-quater*. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 Marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito

fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendo secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

---

### 36.0.3

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 36-*bis*.

*(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario).*

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito

fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendo secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

---

#### **36.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziaria pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema *web* del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **36.0.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015  
per gli enti in dissesto).*

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera *a*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti prudenziali».

---

### **36.0.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015  
per gli enti in dissesto).*

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera *a*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

---

### **36.0.7**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto).*

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

---

### **Art. 37.**

#### **37.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466, è inserito il seguente:

"466-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza Pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui al articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente"».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «comma 467 e» con le seguenti: «commi 466, 467 e».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, sostituire le parole da: "è incrementata" fino a fine con le seguenti: «è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2018, di 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,5 milioni

di euro per l'anno 2022, di 67 milioni di euro per l'anno 2023 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

*b) al comma 2, sopprimere le parole da: "e di 13,2 milioni" fino a fine;*

*c) dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Ai restanti oneri derivanti dal comma 01 dell'articolo 37, si provvede:

*a)* per la quota pari a 190 milioni euro per ciascuno degli-anni del triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre-1 989 , n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

*b)* per la quota pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 milioni di euro a decorre dal 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 a decorre dal 2020. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 268 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 268 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed entro il 30 marzo 2019 provvedimenti normativi che assicurano di 481 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

*c)* per la quota pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro"».

---

## **37.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente comma:

"466-bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"».

---

### 37.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 37. – 1. All'articolo 1, comma 461, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "dell'esercizio 2015" sono soppresse;*

b) *le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";*

c) *dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;*

d) *le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse;*

e) *le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».*

---

### 37.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 37. – 1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "dell'esercizio 2015" sono soppresse;*

b) *le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";*

c) *dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o";*

d) *le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse;*

e) *le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

---

### 37.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o";*

b) *le parole: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abrogate;*

c) *le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";*

d) *le parole "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

---

### 37.6

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le parole: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abrogate; le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo"; le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

---

### 37.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse; le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle parole: "dell'esercizio successivo"; le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

---

### 37.8

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:*

«1-ter. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole: "nel dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio";

*I- quater* . All'articolo 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "saldo di cui al comma 466" inserire il seguente periodo ", nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466».

---

### 37.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

«1-ter. Il comma 691del articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, il 147 è sostituito dal seguente:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della riscossione, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

---

### 37.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).*

1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesima comma 710, accertata ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016"».

---

### 37.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 475, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione"».

---

### 37.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *post mortem*);

b) sostenere impegni di spesa: assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

---

### 37.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza";

b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: "per i quali gli enti" fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: "2-bis) dei comuni con popolazione tra 1 000 e 10.000 abitanti;";

c) al comma 492, la lettera b) è soppresa;

d) al comma 493, le parole: "a), b), c) e d)" sono sostituite da: "a), b) e d)"».

---

### **37.0.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).*

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui

al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

### **37.0.6**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).*

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. A tal fine il fondo di cui al

comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

---

### **37.0.7**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali).*

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carica degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui

stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### **37.0.8**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali).*

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo trien-

nio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

### **37.0.9**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Debiti fuori bilancio).*

Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizi a finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

*Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:*

«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

---

### **37.0.10**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Debiti fuori bilancio).*

1. Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

*Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:*

«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

---

### **37.0.11**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire, il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).*

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-bis la parola: "approva", è sostituita dalle seguenti: "può approvare"».

---

### **37.0.12**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire, il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).*

All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dal "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-*bis* la parola: "approva" è sostituita da: "può approvare"».

---

### **37.0.13**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-*bis*.**

*(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).*

All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-*bis* la parola: "approva", è sostituita da "può approvare"».

---

### **37.0.14**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-*bis*.**

*(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";

b) all'articolo 233-*bis*, comma 3, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018"».

---

**37.0.15**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Proroga adempimenti contabilità  
economico-patrimoniale piccoli comuni).*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole: "fino all'esercizio 2017"» sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018"».

---

**37.0.16**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Uffici giudiziario Modalità di contabilizzazione).*

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

---

**37.0.17**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).*

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto e di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 delta legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

---

**37.0.18**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Uffici giudiziario Modalità contabilizzazione).*

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

---

## Art. 38.

### 38.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. I contratti di locazione ad uso abitativo non rinnovati a seguito dei programmi di cartolarizzazione previsti dal decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, sono automaticamente prorogati alle medesime condizioni contrattuali sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Successivamente, i predetti contratti vengono rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2-ter. All'articolo 7-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "sono estesi", aggiungere le seguenti: ", oltre al diritto di stipula del contratto di locazione,";

b) al comma 2 sostituire le parole: "maturata al 30 dicembre 2004", con le parole: "maturata al 31 dicembre 2016", e sostituire le parole: "in unica soluzione", con le seguenti: "anche ratealmente", e dopo le parole: "per canoni ed oneri accessori", aggiungere le parole: "maturate negli ultimi 5 anni"».

---

### 38.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di incrementare la redditività del loro patrimonio immobiliare non strumentale, gli enti previdenziali pubblici possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto dal presente articolo, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza o scaduti, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello na-

zionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto"».

---

### 38.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'Istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei Comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso».

---

### 38.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis, Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, è autorizzato a integrare le operazioni di utilizzo di tali disponibilità liquide, previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro».

---

**38.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire le parole: "alte società di cui al comma 1 dell'articolo 2", con le parole: "ai terzi acquirenti"».

---

**38.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 49, primo comma, si interpreta nel senso che la contribuzione figurativa, a fini pensionistici, per il servizio militare trova applicazione anche nei confronti di cittadini obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G38.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

il patrimonio immobiliare da reddito dell'Inps è il risultato della confluenza dei portafogli immobiliari di Enti soppressi e, in gran parte, della chiusura delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, ed è composto da circa 30.000 unità immobiliari suddivise fra le unità residue delle operazioni di cartolarizzazione, circa 25.000 unità, e unità immobiliari non cartolarizzate circa 5.000 unità per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro;

il patrimonio da reddito dell'Inps si compone di due principali categorie, le unità principali che sono principalmente abitazioni, uffici, locali commerciali, negozi, magazzini che rappresentano il 56 per cento del totale delle unità immobiliari dell'Istituto e le unità secondarie, ovvero *box*, cantine, soffitte, posti auto, il 44 per cento delle unità. Lo stesso è prevalentemente localizzato nel Lazio che rappresenta oltre il 50 per cento del patrimonio da reddito, sia in termini di unità che di valore. Quasi il 50 per cento delle unità immobiliari dell'Istituto ha un valore di bilancio inferiore a 20.000 euro;

il suddetto patrimonio si compone per circa il 36 per cento di unità immobiliari a destinazione abitativa, che contribuiscono per il 52 per cento del valore; circa il 16 per cento di unità destinate a uffici, commerciale e logistica, che rappresentano il 34 per cento del valore totale; il 44 per cento da unità secondarie e/o minori ovvero *box*/posti auto, cantine, che rappresentano il 9 per cento del valore;

in Italia e in particolare nelle città metropolitane, centinaia di migliaia di famiglie vivono una grave precaria età abitativa, che si può sintetizzare in alcuni dati: 650 mila famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; 60/65 mila le sentenze di sfratto emesse ogni-anno;

è necessario quindi sostenere i comuni e in particolare le aree metropolitane, fornendo il sostegno necessario a fronteggiare l'emergenza abitativa e il disagio abitativo;

il contrasto dell'emergenza abitativa nelle città metropolitane può essere attuato, anche, attraverso il trasferimento di immobili da reddito liberi o occupati dell'Inps, agli enti territoriali ai sensi all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, computando ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso, il valore degli immobili definito dall'Agenzia delle entrate;

l'articolo 56-*bis* della legge 9 agosto 2013, n. 98 reca la semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali;

il comma 608, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, debbano adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti escluse quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da produrre risparmi aggiuntivi nel biennio 2016-2018, non inferiori a 53 milioni di euro annui:

impegna il Governo:

ad autorizzare l'INPS a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei comuni delle Città Metropolitane, mediante l'inclusione dei citati immobili nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo, altresì, di computare il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle entrate, ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso.

---

## **G38.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 38 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 detta disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici;

in particolare al comma 2 si prevede in sostanza il riavvio delle dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Inps nel rispetto dei vincoli in particolare quelli previsti dalla legge n. 410 del 2001;

al comma 2 si prevede altresì anche il conferimento di parte del patrimonio a fondi immobiliari costituite dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 nella legge 15 luglio 2011;

in Italia una vasta precarietà coinvolge centinaia di migliaia di famiglie in disagio abitativo, tenuto conto dei dati ufficiali che parlano di circa 70 mila sentenze sfratto emesse ogni anno, di 650.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare; circa 35 mila sfratti eseguiti ogni anno con la forza pubblica;

è necessario quindi sostenere e avviare programmi che aumentino l'offerta di alloggi a canone sociale o agevolato;

l'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 prevede il finanziamento di un Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Un programma finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone agevolato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e da destinare prioritariamente a categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto;

impegna il Governo:

in relazione alle risorse provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica a integrare le operazioni di utilizzo di tali risorse previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro.

---

### **G38.3**

ROMANO, ORELLANA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24-aprile 2017 n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», premesso che:

con l'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, viene modificata la lettera *c*) dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e si stabilisce che l'Inps provvederà alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nei rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio;

una volta approvato il decreto, l'Inps dovrà necessariamente far ripartire le vendite degli immobili residenziali che per anni ha mantenuto bloccate ma è evidente che l'ingiustificato blocco delle vendite, a partire dal 2009, ha causato gravi incertezze agli inquilini essendogli stato negato il diritto di opzione all'acquisto della piena proprietà o quantomeno dell'usufrutto dell'abitazione (prima casa) in cui vivono da oltre quarant'anni, nonostante essi abbiano ripetutamente negli anni manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti;

la dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali Pubblici è stata avviata a seguito delle norme (decreto legislativo n. 104 del 1996) emanate dal Governo su delega del Parlamento (legge n. 335 del 1995) e successivamente si è sviluppata con la legge n. 410 del 2001 che ha consentito il ricorso alle operazioni finanziarie di cartolarizzazione, effettuate tramite la società veicolo S.c.i.p. S.r.l. costituita dallo stesso Ministero dell'economia;

ad oggi, risulta ancora un residuo di unità immobiliari vincolate alla dismissione i cui conduttori vi abitano a partire dagli anni cinquanta/sessanta e da tempi immemorabili attendono di poter esercitare un diritto riscatto sull'immobile da essi condotto in locazione, grazie all'introduzione dell'obbligo degli Enti previdenziali pubblici di porre in vendita il proprio patrimonio immobiliare;

accanto al riconoscimento del diritto di opzione e prelazione all'acquisto dell'immobile locato, vi era anche la diffusa aspettativa che le condizioni economiche previste per l'esercizio di tale diritto in qualche modo avrebbero tenuto conto della loro preesistente qualità di conduttori dei suddetti immobili. Il decreto legislativo n. 104 del 1996, infatti, prevedeva che la vendita avvenisse al valore catasta le moltiplicato per cento, e stabiliva altresì che la dismissione fosse completata entro cinque anni, cosa che poi non è avvenuta;

successivamente è intervenuta la legge n. 410 del 2001, la quale ha confermato l'obbligo degli Enti previdenziali di dismettere il loro patrimonio immobiliare e la spettanza del diritto di opzione per i conduttori accordando uno sconto del 30 per cento sul valore di mercato degli immobili oltre ad uno sconto variabile dallo al 15 per cento in relazione alla propensione all'acquisto degli inquilini per singolo fabbricato, ma ha escluso che tali sconti potessero applicarsi alla specifica categoria degli immobili di pregio, elaborata in quella occasione;

il legislatore ha successivamente emanato la legge n. 104 del 2004, con la quale ha inteso evitare che i conduttori subissero i ritardi amministrativi degli Enti nel disporre le vendite, con la conseguente lievitazione

dei prezzi, stabilendo che il prezzo degli immobili deve essere comunque fissato secondo il valore degli stessi al 31 ottobre 2001, data entro cui i conduttori, ai sensi dell'articolo 3, comma 20, legge n. 410 del 2001, hanno avuto la facoltà di esprimere in via formale la loro volontà di esercitare il diritto di opzione e a tale fine sono stati previsti appositi coefficienti di riparametrazione al 31 ottobre 2001 dei valori di mercato degli immobili, ma gli inquilini degli immobili di pregio sono stati esclusi anche dall'applicazione del prezzo di mercato al 2001 nonostante avessero anch'essi manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti come tutti gli altri;

è evidente che perdura da anni una grave ingiustizia: circa 92.000 unità immobiliari cartolarizzate sono state o saranno vendute agli inquilini ai prezzi di mercato del 2001, scontati del 30 per cento e di un ulteriore sconto del 15 per cento mentre la classificazione «di pregio» di alcune di esse (sulla base della loro ubicazione nei centri urbani a prescindere dalle caratteristiche costruttive e/o manutentive degli stessi e che in realtà spesso sono costruzioni di edilizia residenziale pubblica anni 50 che nulla hanno a che fare con costruzioni di pregio), esclude ancora oggi poche centinaia di inquilini da tutte le suddette facilitazioni. Tale discriminazione è illogica perché anche sul libero mercato è previsto uno sconto del 30 per cento quando un immobile è occupato e inaccettabile per le caratteristiche assolutamente scadenti che spesso hanno gli immobili tanto da aver generato, anche per i problemi interpretativi e di coordinamento tra le varie leggi successivamente emanate, un consistente contenzioso giudiziario;

considerato che:

è improrogabile la necessità di trovare una soluzione alla problematica della casa (diritto primario e di valenza costituzionale) degli inquilini degli enti previdenziali pubblici ed in particolare degli inquilini dei «cosiddetti» immobili di pregio, tra i quali anche pensionati e lavoratori dipendenti con reddito medio basso;

nel 2012 è stato normativamente stabilito per l'Inps l'obbligo di «prevedere» il conferimento del proprio patrimonio immobiliare da reddito al Fondo di investimento immobiliare ad apporto della costituenda Società di Gestione del Risparmio del Ministero dell'economia e finanze con l'obiettivo di «pervenire alla completa dismissione del patrimonio, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili»;

tuttavia l'Inps non è mai stato autorizzato ad interrompere le vendite degli immobili residenziali ex cartolarizzati, che avrebbero dovuto proseguire nel rispetto della legge 410 del 2001. Dal 2009 l'Inps non ha inviato più le offerte in opzione degli immobili residenziali ed è stato negato quindi agli inquilini il diritto di esercitare in tempi tollerabili l'opzione all'acquisto;

tenuto conto che:

il disegno di legge n. 41 del 2004 n. 41, convertito (articolo 1, commi 1 e 2) ha implicitamente abrogato il secondo periodo dell'articolo

3, comma 20, decreto-legge n. 351 del 2001, convertito in legge n. 410 del 2001, e disposto che, con riferimento alle «manifestazioni di volontà di acquisto» già formulate dai conduttori fino alla data del 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita doveva comunque essere determinato dall'ente proprietario, al momento della comunicazione della «offerta in opzione» applicando i criteri del comma 7, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, ma assumendo a riferimento il «valore di mercato del mese di ottobre 2001», ed applicando «coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dalla Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001» (Cass. n. 19982/2016, Cass. n. 19211/2016, Cass. n. 21596/2013-);

si tratta di un problema di grande impatto sociale che necessita di una soluzione sostanziale, che risponde ad un bisogno abitativo diffuso nel nostro Paese, con la conseguenza di garantire la soluzione del contenzioso instaurate presso i tribunali civili, i Tribunali amministrativi regionali il Consiglio di Stato da cittadini locatari di immobili residenziali inopportuno-mente classificati di pregio;

impegna il Governo:

ad affrontare tutte le criticità che sono emerse negli anni passati tenendo anche conto delle legittime aspettative degli inquilini che, a distanza di oltre 20 anni dall'avvio del processo di dismissioni, non sono stati ancora messi in condizione di poter acquistare la loro prima abitazione in cui vivono da decenni;

a valutare la possibilità di introdurre le opportune modifiche al fine di evitare discrezionalità da parte dell'INPS per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili che verrebbero parametrati ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, purché i conduttori (compresi quelli di pregio) abbiano manifestato la volontà di acquistarli entro la stessa data, eventualmente mediante una modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, e successive modificazioni, in cui si stabilisca che ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo a suo tempo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata, dall'Agenzia del Territorio, sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 181 del 05 agosto 2006 ed eventualmente anche sopprimendo il terzo comma del medesimo articolo 1.

---

## EMENDAMENTI

### **38.0.7 (già 38.7)**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 38-bis.**

*(Previdenza completare pubblica presso INPS).*

1. È istituita presso l'INPS la forma pensionistica complementare chiamata "INPS Previdenza Complementare", alla quale possono aderire i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

2. L'adesione alla forma complementare; su base esclusivamente volontaria e per una durata minima di un anno, consente di versare contributi destinati a risparmio previdenziale aggiuntivo, al fine di assicurare un importo più alto della pensione. L'adesione non comporta alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica complementare. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento. Il mancato pagamento dei contributi destinati alla forma complementare non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

3. La forma pensionistica complementare è gestita direttamente dall'INPS, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;

b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;

c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;

d) applicazione alla contribuzione volontaria integrativa, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;

e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

4. Il finanziamento della forma di previdenza complementare INPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

5. La forma pensionistica complementare istituita presso INPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni».

---

## **Art. 39.**

### **39.1**

DE POLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **39.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio».

---

**39.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,  
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205».

---

**39.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G39.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 39 del provvedimento in oggetto prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;

l'applicazione della norma è subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205/2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014 che prevede che i risparmi di province e città-Metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014);

se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;

la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento, e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68/2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con partecipazioni erariali;

la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 40.

#### 40.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 40, comma 3-*quinqüies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "e del patto di stabilità" sono soppresse».

---

### Art. 40-bis.

#### 40-bis.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno», sopprimere la parola: «anche» e dopo la parola: «coinvolgimento» sopprimere le parole: «delle regioni e».*

---

#### 40-bis.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di tipo strutturale».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli interventi di cui al primo periodo sono realizzati nel rispetto degli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, senza mutamenti di destinazione d'uso degli immobili interessati e comunque non devono tradursi in interventi di carattere infrastrutturale stabili o con impatti sulle aree urbane adiacenti in grado di comportare impatti sul valore di mercato degli immobili ivi esistenti o sulle ordinari *standard* sociali dei residenti».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G40-bis.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-*bis* tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece,

oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe ed assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs. 286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e soggiorno irregolare.

---

#### **G40-bis.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-*bis* tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

---

### **G40-*bis*.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs. 286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e soggiorno irregolare.

---

## EMENDAMENTI

### **40-bis.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-ter..**

*(Orti urbani sociali).*

1. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il "fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale". Il fondo è finanziato a partire dall'anno 2017 con 10 milioni di euro. In

sede di Conferenza Stato-città saranno definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato fondo.

5. All'onere del comma 4 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

---

#### **40-bis.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-ter.**

*(Gruppi di acquisto solidale).*

1. Al fine di sostenere la costituzione ed il sostegno di soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di distribuzione e conservazione dei beni acquistati in maniera collettiva con finalità etiche, di solidarietà e sostenibilità ambientale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il "fondo sostegno gruppi di acquisto solidale" con una dotazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 di 10 milioni di euro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e le forme di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al Fondo al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».*

---

## Art. 41.

### 41.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «la somma di 1000 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2017, 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al maggior onere derivante dal comma 2 lettera d) pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;*

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8,5 per cento».*

---

### 41.2

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c)».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sopprimere le parole: «, su richiesta delle Amministrazioni interessate»;*

*al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra: lo Stato, le regioni e le province autonome*

di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse»;

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziamento con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019».

---

### **41.3**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «sismico 1» aggiungere le seguenti: «e 2».*

---

### **41.4**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41.1.**

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

#### **"Art. 1-bis.**

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.

3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2017»;

*sopprimere l'articolo 63.*

---

#### **41.5**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

---

#### **41.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 pari a 59 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata su richiesta delle amministrazioni interessate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Capo Dipartimento della protezione civile e la Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di impiego nonché la riparazione delle risorse di cui al presente comma».

---

#### **41.7**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato».

---

#### 41.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4.1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-*bis* è abrogato.

4.2. Al maggior onere derivante dal comma 1 pari a complessivi 50 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2010 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 6,5 per cento».*

---

#### 41.9

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*ter*. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture, connessi alle verifiche della vulnerabilità sismica e all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici situati nei comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e *professional* i desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, o agli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principi o di rotazione».

---

#### **41.10**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro».

---

#### **41.11**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione, primaria tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori».

---

#### **41.12**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-ter. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione».

---

#### **41.13**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto "sisma bonus" di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto-decreto;».

---

#### **41.14**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-ter. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, anche se da eseguire su immobili non locati esiti all'esterno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12".».

---

#### 41.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;"».

---

#### 41.16

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«1. In conformità a quanto già disposto dal comma 5-bis dell'articolo 8 della legge 24 giugno 2013, n. 71, le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009; n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio-2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per il triennio 2017-2019. Alla copertura del relativo onere, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previste del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### 41.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma aggiungere, in fine, il seguente:*

«5. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni possono operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 2; comma 2, del pre-

sente decreto. I soggetti attuatori di cui al precedente periodo sono i comuni proprietari degli immobili che procedono sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo procedure semplificate individuate con ordinanza del Commissario straordinario".».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G41.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

le norme emanate per far fronte alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevedono la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio terremotato senza definire fino a che percentuale dell'adeguamento sismico deve avvenire tale miglioramento;

si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell'adeguamento e ove, nonostante la ricostruzione *post* terremoto di settembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse di questi- giorni;

al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli edifici comuni e pari al 100 per cento per gli edifici strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e non con riferimento al sisma avvenuto,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune deliberazioni affinché, qualora le caratteristiche architettoniche dell'edificio e i vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici lo permettano, il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione *post* terremoto garantisca un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile, e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.

---

#### **G41.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

il presente decreto-legge prevede procedure semplificate per abbreviare la ricostruzione garantendo la trasparenza e l'affidabilità delle imprese appaltatrici,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di installare manufatti leggeri da parte dei privati, in deroga ai vincoli urbanistici e paesaggistici, per far fronte ai disagi *post* terremoto e in sostituzione delle strutture di protezione civile, a condizione che siano rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.

---

#### **G41.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

permesso che:

gli articoli dal 41 al 46 introducono provvidenze per l'accelerazione delle attività di ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del danno anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia

per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni del cratere sismico come dagli elenchi allegati al decreto-legge; ciò anche in considerazione delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;

tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare riferimento a quanto previsto per la ricostruzione *post* terremoto dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ove sono stati garantiti contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusivamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il proprietario affitti l'alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone concordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;

l'assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprietari della possibilità di intervenire per ristrutturare l'immobile, frenando anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo del commercio dei centri storici;

la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche della ricostruzione a causa delle carenze di organico delle amministrazioni dei comuni terremotati e della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dall'abitazione principale o dati in locazione, nei centri storici e nei borghi del cratere sismico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, equiparando le provvidenze a quelle previste per il terremoto del centro Italia.

---

#### **G41.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del-disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 41 reca l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile;

l'articolo 14 del decreto-legge n. 89 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, disciplina la ricostruzione pubblica, prevedendo, per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo, degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, la promozione di un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per i comuni di operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario.

---

## **G41.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

gli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone dell'aquilano, già coinvolte dai tragici eventi del 2009, aumentando, conseguentemente, i termini relativi alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli sedi di istituti scolastici o universitari;

anche al fine di garantire un rapido e pieno ritorno alla «normalità» diventa fondamentale velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di tali edifici,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli strumenti di carattere normativa idonei a consentire, anche in deroga al Codice degli appalti, di adottare procedure più rapide sia per quanto riguarda la progettazione sia per quanto riguarda l'affidamento dei lavori per la ricostruzione delle scuole e degli edifici universitari nel cratere de L'Aquila, come già previsto per altre zone colpite dal sisma del Centro Italia, attraverso una procedura approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

---

#### **G41.6**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

con l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato previsto un contributo di 70 milioni di euro per l'esercizio, da parte degli enti territoriali delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di tali soggetti, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi;

tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e della relativa spesa stimata, appare opportuno incrementare il suddetto contributo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aumentando l'importo del contributo destinato all'esercizio delle suddette funzioni da 70 milioni a 113 milioni di euro.

---

## EMENDAMENTI

### 41.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41. 1.

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

---

### 41.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41. 1.

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso del-

l'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza".».

---

### 41.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41. 1.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto, il seguente:

"1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare in diritto di superficie e per almeno trenta anni, ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività *onlus* di assistenza sociale e socio sanitaria per la realizzazione di edifici in cui stabilire la propria sede di attività nel caso in cui la sede precedente sia stata danneggiata dagli eventi sismici.

Gli oneri di edificazione sono posti a carico degli enti beneficiari".

*b)* al comma 2, le parole: "Al fine di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui ai commi 1 e 1-*ter*".

*c)* al comma 4, le parole: "la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 1 e "1-*ter*"».

---

#### **41.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41. 1.**

1. All'articolo-14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. I comuni che procedono alla ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 vedono riconosciuto l'intero ammontare del contributo pubblico ancorché abbiano stipulato polizze assicurative che possano coprire i danni da rischio sismico. In tali ipotesi gli indennizzi liquidati dalle società assicurative sono destinati al miglioramento dei beni e della funzionalità delle infrastrutture medesime".».

---

#### **Art. 41-*bis*.**

#### **41-*bis*.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo le parole: «rischio sismico 1» aggiungere le seguenti: «nonché ai comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016; n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

---

#### **41-*bis*.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'11 maggio 2006» inserire le seguenti: «e ai comuni che hanno registrato nel proprio territorio l'epicentro di una scossa sismica di magnitudo pari o superiore a 4».*

---

**41-bis.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,  
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di miglioramento e».*

*Conseguentemente:*

*alla lettera d) sopprimere le parole: «di miglioramento e»;*

*alla lettera e) sopprimere le parole: «di miglioramento e».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G41-bis.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 41-*bis* destina 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del «Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione» di cui al comma 2 dell'articolo 41, alla progettazione di interventi per il miglioramento o adeguamento antisismico di opere pubbliche nei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1;

è stato assegnato un ordine di priorità alla destinazione delle risorse che vede in prima graduatoria le progettazioni dei piccoli comuni fino a 3.000 abitanti, senza precisare se si tratti di miglioramento o di adeguamento antisismico;

seguono le progettazioni di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici a seguito della verifica di vulnerabilità e le progettazioni, prima esecutiva e poi definitiva, di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici in generale;

fatta salva la ricostruzione integrale, ossia il caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni, ossia l'adeguamento sismico, si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici pubblici debba comunque garantire l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di evitare di spendere risorse pubbliche inutilmente per miglioramenti antisismici che poi non evitano il crollo degli edifici in caso di terremoto;

infatti, in caso di calamità la maggior parte degli edifici pubblici diventano «strategici» per il raduno e il soccorso della popolazione,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune deliberazioni affinché, fatti salvi eventuali restrizioni e impedimenti dettati da vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici, le progettazioni ammissibili ai contributi pubblici del «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico», di cui all'articolo 41-*bis*, garantiscano un livello di sicurezza sismica pari al-

l'adeguamento sismico per gli edifici destinati a scuole, biblioteche, ospedali e in generale per gli immobili strategici in caso di terremoto, e un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli altri edifici pubblici, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulta situato l'immobile.

---

## EMENDAMENTI

### **41-bis.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-ter.**

*(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali).*

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica di cui all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), numero 2, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa ai livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. AI fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

5. Per il biennio 2017-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura di assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l’Agenzia stessa.

6. L’AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo Fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l’anno 2017 ed in euro 4.740,378,49 a decorrere dall’anno 2018, si provvede utilizzando l’integrazione al finanziamento di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all’articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attuazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

**41-bis.0.2**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-ter.**

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).*

Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 inserire il seguente:

*3-bis.* Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».

---

**Art. 42.**

**42.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis.* In considerazione delle concrete e drammatiche difficoltà in cui versa una parte considerevole della popolazione colpita dagli eventi sismici e metereologici del 2016 e 2017, attualmente ancora in sistemazione provvisoria, al fine di permettere un'efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla stessa, e garantire una sistemazione futura permanente, nonché per permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione, fino al superamento dell'emergenza abitativa e comunque fino al 30 giugno 2018, i comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono esclusi dall'ambito del sistema di ripartizione per richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, e pertanto non rientrano nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali, dislocare nuovi centri

di permanenza per il rimpatrio, nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio».

---

#### **42.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*quater*. La richiesta di restituzione della provvisionale assegnata agli eredi delle vittime del terremoto del 2009 a L'Aquila, determinata dalla sentenza della magistratura, è da ritenersi nulla».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G42.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 42 del presente decreto-legge prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

la popolazione colpita dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017 versa ancora in drammatiche difficoltà essendo ancora in sistemazione provvisoria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, fino al superamento dell'emergenza abitativa, l'esclusione dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017, dall'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, nonché dalle aree sulle quali dislocare nuovi centri di permanenza per il rimpatrio.

---

### 42.0.1

MORONESE, NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Pianificazione di interventi di riqualificazione in aree pubbliche).*

1. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di

euro annui a decorrere dal 2017 per l'acquisto di prodotti realizzati in materiale riciclato post consumo derivati dall'attività di selezione delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica.

2. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate sic e zps a aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

3. Il Fondo di cui al comma 1 sarà erogata per l'acquisto di:

- a) Arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) Prodotti per la viabilità e allestimento percorsi;
- c) Contenitori per la raccolta differenziata;
- d) Attrezzature varie, purché realizzati con materiali di cui al successiva comma 4.

4. I prodotti acquistabili devono essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, aventi il marchio Plastica. Seconda Vita, ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e-della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente articolo. con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del Fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesima Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 43.

#### 43.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato2, allo stesso decreto, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, al medesimo decreto, e ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b) e c) del comma 1.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante-interventi di razionalizzazione, e di re-

visione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentare amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati».

---

### **43.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili".».

---

### **43.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 31 maggio 2017 " sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

01a) al comma 1, alla lettera g) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* "La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.*

2) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017";

*a-ter)* al comma 4, le parole: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 20-17";

*a-quater)* al comma 6, le parole: "sono differiti al 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 31 dicembre 2017";

*a-quinquies)* al comma 8, le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017"».

3) alla lettera *b)* dopo le parole: «al comma 10» inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: "30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2018"».

*Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «febbraio 2018» con le seguenti: «31 luglio 2018»; al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «entro il 16 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni».*

---

#### **43.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 3 o milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.*

---

#### **43.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

---

**43.6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«0a) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017"».

---

**43.7**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«0a) al comma 4, le parole: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017"».

---

**43.8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a.1) al comma 6, le parole: "sono differiti al 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 31 dicembre 2017"».

---

**43.9**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:*

«a-bis.1) al comma 8, le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017"».

---

### 43.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 10» inserire le seguenti: «al primo periodo», le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2018 e».*

*Conseguentemente:*

*alla lettera c), sostituire le parole: «febbraio 2018» con le seguenti: «31 luglio 2018»; dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "entro il 16 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni».*

---

### 43.11

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera d), le parole: "30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2018";*

*b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*«d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "dal 26 ottobre 2016" sono inserite le seguenti: "nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che anno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibere del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;*

*c) alla lettera e), il numero 2), è sostituito con il seguente:*

*«2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021.»;*

*d) i commi da 3 a 8 sono soppressi».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019, al 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente; alla ridefinizione degli interventi programmati».

---

#### **43.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: "contabili e certificativi" sono aggiunte le seguenti: "e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario"».

---

#### **43.13**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, che all'epoca dei fatti non avevano stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi-previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa deliberazione, di cui al comma 6-*ter* della regione di riferimento nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

6-ter. Le regioni, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6-bis possono deliberare la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge».

---

#### **43.14**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 3, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 9 rate con le seguenti: fino ad un massimo di 18 rate».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al maggior onere derivante dal comma 3 pari a complessivi 120 milioni per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari al 7 per cento».*

---

#### **43.15**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante "estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconde decate dello stesso mese" e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza; danneggiata dagli eventi calamitosi».

---

### 43.16

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 5-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 4:

1) dopo le parole: "gennaio 2017," sono inserite le seguenti: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017";

2) dopo le parole: "copertura dei rischi," sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014"».

---

### 43.17

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 5-ter, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le imprese agricole che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrite».*

---

### 43.18

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:*

«5-quater. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e tenuto conto dell'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse ivi previste sono incrementate di 15 milioni di euro previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

5-quinquies. All'onere di cui al comma 5-bis si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «98 milioni per l'anno 2017 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G43.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 43 del presente provvedimento contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis del disegno di legge n. 89 del 2016, colpiti dagli eventi sismici in centro Italia;

si rende necessario, a seguito della sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, di permettere la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili;

proprio in considerazione del fatto che si tratta di sospensione e non di cancellazione della quota da rimborsare, la mancata rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati dalla sospensione, dal 2017 al 2021, oltre a ledere i principi generali di veridicità e significatività, altererebbe la definizione degli equilibri di bilancio nella loro visione dinamica e prospettica;

la rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati consentirebbe, invece, a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla conoscenza della situazione finanziaria degli enti sui quali ricade la portata applicativa della norma, dagli organi istituzionali a quelli di controllo fino a tutti i portatori di interesse, di avere una chiara definizione degli equilibri di bilancio nella loro versione complessiva che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure legislative al fine di modificare l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, al fine di permettere la relativa rappresentazione figurativa in bilancio

con le necessarie regolarizzazioni contabili, in armonia con i principi contabili generali, e al fine di non ledere i principi generali di veridicità e significatività.

---

### **G43.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», modificato dall'articolo 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al comma 3 prevede la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per un periodo di 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, di tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni colpiti dal terremoto 2016-2017, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (dlgs n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad estendere anche all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, il differimento del termine di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 189/2017 e s.m.i., citate in premessa.

---

### **G43.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo-sviluppo»,

premesso che:

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 – recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»-

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 44 modificato dall'articolo 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8) contiene disposizioni in materia di contabilità e bilancio;

il citato articolo, in particolare, contiene quattro disposizioni, con le quali si prevedono rispettivamente:

a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.;

b) l'esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni colpiti dal sisma, per l'anno 2016;

c) la sospensione per 12 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma;

d) la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni;

al fine di rimuovere una sostanziale disparità di trattamento, sarebbe opportuno e auspicabile prevedere che per tutti i mutui contratti dai comuni del cratere (sono oggetto della sospensione non solo i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e da questa trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze – e quindi i mutui assunti prima-del 2003 –, ma anche tutti i mutui assunti dai comuni del cratere con Cassa-Depositi e Prestiti – quindi successivamente al 2004 –, con l'Istituto del Credito Sportivo e degli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI) possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza, indipendentemente dall'anno o dal soggetto con cui questo è stato assunto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere il differimento dei termini, fino al 2019, del pagamento dei mutui concessi ai comuni che hanno subito gli eventi sismici 2016-2017, e alle province in cui questi comuni ricadono, senza applicazione di sanzione e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

---

#### **G43.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la concessione di un contributo ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo

Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

---

### **G43.5**

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS 2853)

premesso che:

il comma 5-*ter* dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del decreto-legge 8/2017 in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità – eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive – saranno concessi attraverso un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;

tuttavia, come denunciato dai cittadini interessati, l'azione amministrativa a beneficio delle popolazioni colpite è stata caratterizzata, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014.

---

### **G43.6**

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS-2853)

premesso che:

il comma 5-ter dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del decreto-legge 8/2017 che ha previsto interventi in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 2017;

considerato che:

in Puglia, una delle regioni maggiormente colpite dagli eventi di cui in premessa, per quanto concerne il comparto vitivinicolo ai danni provocati dalle avversità atmosferiche si sommano i sempre maggiori danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla botrite non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrite al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

---

## **G43.7**

PADUA

Il Senato,

premessi che:

la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle nuove disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;

al fine di superare detta limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di accedere alle opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 risulta opportuno tradurre il vantaggio dell'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;

considerato che:

la misura del credito d'imposta potrebbe essere determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento;

la stessa aliquota del 24 per cento per la misura del credito d'imposta potrebbe ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attribuire il credito d'imposta alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

---

## **G43.8**

PADUA

Il Senato,

premesso che:

gli investimenti in colture arboree pluriennali, quali oliveti, vigneti, frutteti ed altre, realizzati dalle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d'impresa (Spa, Srl, Snc, Sas, ecc.) sono trattati alla stregua di immobilizzazioni materiali, i cui relativi costi danno benefici in più anni nel corso della loro vita utile;

attualmente, i costi per gli investimenti in impianti per attività biologiche, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, sono considerati, ai fini fiscali, secondo le regole espresse nella circola del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11 del 1991, che fa riferimento al criterio indicato nell'ex articolo 74, comma 3, del TUIR ora articolo 108 comma 3 (spese relative a più esercizi);

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 27/E del 05 febbraio 2003 si è pronunciata favorevolmente in ordine all'applicazione di un'agevolazione similare, di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, cosiddetto Tremonti-*bis*, al costi di sostenimento per la realizzazione di nuovi vigneti;

gli investimenti in questione, con esclusione di quelli relativi all'acquisto dei terreni, nell'ambito della gestione di una moderna impresa agricola assumono una importanza sempre più rilevante nell'ot-

tenimento di nuovi prodotti e dell'incremento della quota dell'*export* dei prodotti agroalimentari *made in Italy*, che rappresentano una delle priorità del Governo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di applicare alle aziende agricole soggette alla determinazione del reddito d'imposta e ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, la maggiorazione del 40 per cento anche alle spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

---

### **G43.9**

PADUA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge-28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al comma 6, prevede alcune modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica operazioni IVA e controllo cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici);

in particolare, modificando il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, si prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;

detta disposizione coinvolge anche i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo;

considerando che:

le aziende agricole a regime speciale IVA non hanno l'obbligo di certificare nessuna vendita al dettaglio, se non registrare, nel registro dei corrispettivi, l'incasso della giornata;

ai fini dei redditi le aziende agricole sono tassate secondo redditi catastali e non d'impresa e l'adempimento di cui in premessa crea, pertanto, un inutile onere a carico delle aziende che gestiscono uno o più distributori senza recare alcun beneficio allo Stato;

tutti i distributori di latte delle aziende agricole sono già muniti di un controllo che consiste in un meccanismo che conteggia la quantità di latte che viene erogata e venduta dal distributore stesso;

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di esonerare le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo, attraverso distributori automatici, dagli

adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193.

---

## EMENDAMENTI

### 43.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:*

#### «Art. 43.1.

*(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017)*

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2006, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza-pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'allegato 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017".

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017».

---

### **43.0.2**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43.1.**

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

---

### **43.0.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43.1.**

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

---

#### **43.0.4**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 43.1.**

*(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma)*

1. Le selezioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015».

---

#### **43.0.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

##### **«Art. 43.1.**

*(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma 2016-2017)*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015».

---

#### **43.0.6**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 43.1.**

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interne nell'anno 2001 o negli esercizi precedenti, per violazioni

emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 11 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate; ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

---

### **43.0.7**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 43.1.**

*(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)*

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

---

### **43.0.8**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43.1.**

*(Proroga contributi)*

1. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dello allegato 2-bis, al citato decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro, per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2011, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018».

---

### **43.0.9**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43.1.**

*(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis*, nonché alle province in cui questi ricadono; non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato *2-bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

"*1-bis*. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

---

**43.0.10**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sospensione pagamento mutui)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza sismica legata alla ricostruzione dei beni immobili distrutti, inagibili o parzialmente inagibili, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa titolari di mutui relativi a edifici da demolire o sotto pericolo statico, classificati "E" o "F", nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno diritto di chiedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli istituti di credito e bancari, il prolungamento della sospensione di ulteriori 24 mesi, ovvero fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile delle intere rate dei medesimi mutui. Nei 24 mesi di sospensione non si fa luogo al calcolo degli interessi».

---

**43.0.11**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 43.1.**

*(Sospensioni pagamenti utenze)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati

che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda"».

---

**Art. 043-bis.**

**043-bis.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 43.0-bis.**

*(Esenzione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati ricadenti nelle zone terremotate)*

1. Non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte ipotecarie e catastali, gli immobili del *de cuius*, distrutti, demoliti o dichiarati inagibili, ricadenti nei comuni del cratere sismico di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

2. Ai fini di cui al comma precedente, gli enti locali interessati trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il censimento degli immobili distrutti, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi tellurici richiamati al medesimo comma e ricadenti nel territorio di loro competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite le modalità di determinazione del relativo mancato gettito erariale.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari al fabbisogno finanziario determinato con il decreto di cui al precedente comma 2».

---

**Art. 43-bis.**

**43-bis.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

"9-quater. Agli uffici speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7"».

---

**Art. 43-ter.**

**43-ter.0.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-ter.1.**

*(Finanziamenti per tributi, contributi e assicurazioni obbligatorie precedentemente sospesi)*

"1. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del pre-

sente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati"».

---

#### **43-ter.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-ter.1.**

*(Contributi integrativi per la ricostruzione)*

1. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».

---

**Art. 43-quater.**

**43-quater.0.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-quinquies.**

*(Modifiche all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti comuni:

"9-bis) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);

9-ter) Basciano (TE);

9-quater) Penna-Sant'Andrea (TE);

9-quinquies) Catignano (PE);

9-sexies) Civitella Casanova (PE);

9-septies) Penne (PE)";

*e aggiungere, in fine, le parole: "Regione Marche comune di Spinetoli (AP)".*

---

**43-quater.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-quinquies.**

*(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi)*

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fe-

nomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dai 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 3 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: «quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495, 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018,» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018».*

*al medesimo articolo 52), comma 3, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

*«q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

**43-quater.03**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 43-quinquies.**

*(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016 e 2017)*

1. All'articolo 44 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto del Credito Sportivo, ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

3. All'articolo 52 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo la lettera *p*) è aggiunta la seguente:

"*p-bis*) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"».

---

#### **43-quater.0.4**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 43-quinquies.**

*(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016)*

1. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2013, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2016, 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52."

2. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti comma:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo. Ai relativi oneri pari a xx milioni

di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

1-ter. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

---

#### **43-quater.0.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-quinquies.**

*(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica  
enti colpiti dal sisma 2016)*

1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 44.

#### G44.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – recante Disposizioni per il riordino della normativa-in materia di ammortizzatori sociali –in-caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 al comma 1 dell'articolo 8 (Incentivo all'imprenditorialità) dispone che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 22 del 2015 citato in premessa, si consideri non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

---

## EMENDAMENTI

### 44.0.1

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n. 9), aggiungere i seguenti: "10) Penne (PE); 11) Catignano (PE); 12) Civitella Casanova (PE); 13) Basciano (TE); 14) Arsita (TE); 15) Penna Sant'Andrea (TE)".».

---

### 44.0.2

CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n.9), aggiungere i seguenti: "10) Penne (PE); 11) Basciano (TE); 12) Penna Sant'Andrea (TE)".».

---

#### **44.0.3**

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n. 9), aggiungere il seguente: 10) Penne (PE)».

---

#### **44.0.4**

MORONESE, NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni concernenti la certificazione obbligatoria della Plastica  
Seconda Vita (PSV) ed EuCertPlast)*

1. Ai fini dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento obbligatorio il possesso della certificazione europea EuCertPlast; il possesso di certificazione Plastica Seconda Vita (PSV) emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 45.

#### G45.1

FRAVEZZI, PANIZZA, ANGIONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della TARI e della TARES ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano – alla data del 31 dicembre 2013 – un contratto di affidamento delle relative attività;

considerato che:

molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e che con l'attuale formulazione della norma i comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un «nuovo» contratto, sia nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013;

impegna il Governo:

a dare la possibilità ai comuni di far riscuotere la TARI e la TARES dal soggetto che gestisce i rifiuti purché tali gestori possano operare secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

---

## EMENDAMENTI

### 45.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 45.1.

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" inserire le seguenti: "o di polizia locale"».

---

### 45.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 45.1.

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2017, previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **45.0.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45.1.**

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

### **45.0.4**

NUGNES, MORONESE, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e arredi in materiale riciclato post consumo)*

1. A tutte le imprese, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2010, n. 189; convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano i prodotti derivanti da materiali individuati all'articolo 206-ter, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 mila per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative e necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo

dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa, di cui al comma 9, e al relativo monitoraggio.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa».

---

#### **45.0.5**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis.**

*(Riscossione TARI da parte dei gestori dei rifiuti)*

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES; anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

---

**45-bis.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-ter.**

*(Modifiche alla legge 8 novembre 1991)*

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora si verificchino sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività"».

---

**Art. 46.**

**46.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 46. – 1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commis-

sione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;

c) essere costituite alla data del 30 giugno 2018;

d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno, della zona franca;

e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Mini-

stro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

---

## 46.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 46. - (*Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017*) – 1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. – 1. Nei comuni di cui all'articolo 1, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 140 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 20031-361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;

c) essere già costituite entro la data del 30 giugno 2018;

d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disci-

plina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

*a)* esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;

*c)* esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639, a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

*d)* esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti tra-smettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234"».

### 46.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «agli allegati 1 e 2» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 1».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

---

### 46.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «della media relativa ai tre periodi di imposta precedente a quello in cui si è verificato l'evento con le seguenti: nei tre mesi successivi al riconoscimento del danno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente».*

*Sopprimere il comma 5.*

---

### 46.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, prioritariamente nelle seguenti aree:

Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara; Basilicata: Matera, Maratea;

Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise); Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);

Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per imprese nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);

Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa)».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sopprimere le parole: «a causa degli eventi sismici».*

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 394,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 367,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 341,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie».

*All'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:*  
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 200 milioni per ciascun degli anni 2018 e 2019, saranno definite con la legge di bilancio 2018».

---

#### **46.6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento».

*Conseguentemente, al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole da:* «2-bis» *fino alla fine del comma.*

---

#### **46.7**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento» *e al comma 5, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento».

*Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole:* «di 194,5 milioni di euro-per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «di 294,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 267,7 milioni di euro-per l'anno 2018 e di 241,7 milioni di euro per l'anno 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, provvede con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE s.p.a., ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

---

#### **46.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

#### **46.9**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sulle retribuzioni da lavoro dipendente», aggiungere il seguente periodo: «La contribuzione figurativa ai dipendenti è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente».*

---

#### **46.10**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 4, sostituire le parole: «e per quello successivo» con le seguenti: «e per i quattro periodi di imposta successivi».*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «141,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

---

#### **46.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 4, sostituire le parole: «e per quello successivo» con le seguenti: «e per i due periodi successivi».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis*. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 200 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari al 7,5 per cento».*

---

#### **46.12**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*8-bis*. Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 44 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applica anche alle province di cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter*. Le Province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, non sono tenute al pagamento

del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.

*8-quater.* Al maggior onere derivante dai commi *8-bis* e *8-ter* pari a complessivi 320 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».*

---

### **46.13**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo i commi, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*8-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alle province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.

*8-ter.* Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G46.1

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 243 del codice doganale dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che:

«Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca»;

secondo quanto disposto dall'articolo 127 del trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, sono da considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, nonché gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso;

in Italia sono già operativi territori extradoganali, zone franche e depositi franchi. I più noti sono Campione d'Italia, Livigno, parte della provincia di Gorizia, le acque nazionali del lago di Lugano, le zone franche per i regimi speciali riconosciuti nei comuni limitrofi di Gorizia e in Valle d'Aosta;

i predetti territori sono contraddistinti da una serie di caratteristiche quali posizione di confine e città marittime di rilevante importanza per il traffico con l'estero, tali da riconoscerli quali territori extradoganali;

le predette caratteristiche si evidenziano anche per le isole di Lampedusa e Pantelleria, che distano dalla costa siciliana circa duecento chilometri e sono situate in prossimità delle coste tunisine;

tali isole anche se territorialmente appartenenti allo Stato italiano, a causa della distanza vivono in uno stato di gravissimo isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei, soprattutto nelle stagioni non turistiche, e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi;

a quanto detto si aggiunga la grave crisi umanitaria che l'isola di Lampedusa si è trovata a fronteggiare in questi anni, con continui sbarchi e naufragi allargò delle sue coste;

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune e necessarie iniziative per destinare i territori di Lampedusa e Pantelleria a zone franche, anche alla luce delle disposizioni comunitarie esposte in premessa.

---

## **G46.2**

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo della ZES è quello di ridurre il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) anche nel nostro Paese potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione in determinate aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con l'Unione Europea al fine di valutare le procedure e le modalità per la realizzazione anche nel nostro Paese di zone economiche speciali in determinate aree territoriali che presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico produttivo.

---

### **G46.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in-sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

permesso che:

il Governo, sulla base di precedenti impegni presi durante l'esame parlamentare del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con l'articolo 46, ha provveduto all'istituzione, per un periodo di 2 anni, di una zona franca urbana nei comuni elencati degli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; e successive modificazioni, delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017;

è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le imprese terremotate, con tutti i ritardi che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di proseguire la propria attività e recuperare le perdite senza aiuti concreti da parte dello Stato;

l'istituzione di una zona Franca si presenta come l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;

durante la discussione dei precedenti decreti-legge sul terremoto del centro Italia, è stata chiesta con forza dal Parlamento l'istituzione della zona franca, ma il periodo di soli due anni di esenzioni presenta insufficiente per permettere alle piccole e medie imprese la programmazione dei propri investimenti, idonei a garantirne le condizioni di base per il riavvio delle attività economiche, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per provvedere alla proroga, per ulteriori due periodi di imposta, delle esenzioni previste per la zona franca nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, come elencati degli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017.

---

## EMENDAMENTO

### 46.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria; iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 46 del decreto-legge in esame istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;

il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 13 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017, mentre il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che, ai fini dell'accesso alle esenzioni previste dall'articolo 46 citato, non siano considerati i limiti legati alla riduzione del fatturato delle aziende; a prevedere uno stanziamento di risorse maggiore e un più prolungato intervallo di tempo di vigenza delle ZFU.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G46.5

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 46 dell'AS 2853 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;

detta disposizione, sulla scia di plurime proposte emendative precedenti, risulta necessaria al fine di assicurare la ripresa economica delle zone colpite dagli eccezionali eventi sismici;

considerate che:

i tempi necessari ai sopralluoghi delle zone terremotate, alla messa in sicurezza delle stesse, oltre che allo smaltimento delle macerie si sono evidentemente dilungati oltre le aspettative e la pianificazione del Governo e della Protezione Civile;

le suddette attività sono preordinate all'inizio dei lavori di abbattimento e ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma, ivi comprese le infrastrutture destinate alla produzione industriale;

allo stato attuale i maggiori operatori economici aventi sede nelle zone del cratere non solo non sono in grado di riprendere la produzione, ma nemmeno di quantificare compiutamente i costi necessari al riavviamento della stessa;

le imprese che intendono stabilirsi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis non possono conoscere *sic rebus stantibus* le effettive possibilità economiche offerte dal territorio che beneficia della istituzione delle zone franche urbane, circostanza che impedisce ovviamente di pianificare un congruo piano di sviluppo industriale ed economico,

impegna il Governo:

ad estendere le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 ad ulteriori 2 anni;

ad estendere le esenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

---

#### **G46.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite dall'eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato inserito l'allegato *2-bis* nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

non sono rientrati nell'allegato *2-bis* una serie di comuni che presentano ingenti danni, come Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinedoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);

ad aggravare la già critica situazione *post* sismica di tali comuni sono state le abbondanti precipitazioni nevose del mese di gennaio 2017, che hanno provocato l'isolamento di diverse frazioni, *blackout* elettrici protrattisi per giorni, e ingenti danni alle attività produttive, specie nei comparto agricolo;

non si capiscono i motivi dell'esclusione di tali comuni, dal momento che lo stesso Governo ha accettato la necessità di allargare il cratere, e nonostante il numero di sfollati e quello degli edifici danneggiati *post* sisma sia di gran lunga maggiore a quello di altri comuni del territorio inclusi nell'elenco,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative dirette alla revisione dell'elenco dei comuni indicati nell'allegato *2-bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di riconoscere anche per i comuni di Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ) le stesse provvidenze riconosciute per i comuni indicati negli elenchi 1, 2 e *2-bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

---

## EMENDAMENTI

### 46.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 46.1.

*(Utilizzo avanzati comuni terremotati)*

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito; per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "investimenti dei comuni" le parole: ", individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli" sono soppresse.

---

### **46.0.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

*(Utilizzo avanzati comuni terremotati)*

1 Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017 n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *Oa*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "investimenti dei comuni" sono abrogate le parole ", individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli"».

---

### **46.0.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

*(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il

ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza: applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni, della legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

All'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

7. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009; n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà.

8. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

10. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:

*a*) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali; *b*) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c*) ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecu-

trici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d)* sono ritenute nulle tutte le richieste di atte stazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso;

sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a)*. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.»

L'emendamento interviene, ulteriormente, a sostenere il processo di ricostruzione e risanamento delle conseguenze del sisma che ha colpito L'Aquila il 2009. Inoltre, è volto, tra l'altro, ad introdurre misure specifiche per interventi di edilizia scolastica ed universitaria. I recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone del friulano, con conseguente aumento dei timori nei confronti della sicurezza degli edifici pubblici, particolare quelli sedi scolastiche o universitarie. Diventa, di conseguenza, necessario, velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di tali edifici.

---

#### **46.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46.1.**

*(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge-22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2014 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il

ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così-come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra-possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

6. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "alloggio equivalente" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà".

7. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei con-

tributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile.

8. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle inchieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

9. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori si osservano i seguenti criteri:

*a)* nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili-danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali; *b)* i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a)* devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c)* ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d)* sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso;

sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a)*. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio,

ai- sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.».

---

**46.0.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46.1.**

*(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile" inserire le parole "o di polizia locale".

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 46-bis.

#### **G46-bis.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 46-bis del decreto-legge introduce modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevedendo interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015;

in particolare, viene reso possibile a numerose regioni Italiane di fronteggiare in modo omogeneo i danni subiti dalle imprese agricole e quelli subiti dalle altre tipologie di imprese a seguito di eventi calamitosi già indicati dalla delibera del consiglio dei ministri 28 luglio 2016, con particolare riferimento alle alluvioni del 1°ottobre/novembre 2014;

le modifiche introdotte, rendono possibile a tali imprese agricole di accedere ai contributi previsti dalla legge di stabilità 2016, commi da 422 a 428, e dai relativi provvedimenti attuativi;

con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con ministeri dell'economia e delle politiche agricole, verranno definite le modalità attuative della norma;

conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, verranno riconosciuti alle imprese agricole i benefici previsti dai provvedimenti attuativi;

ai fini della compatibilità con il mercato interno, l'articolo 30 del regolamento dell'Unione europea n. 702 del 2014, impone il rispetto, fra le altre, delle seguenti condizioni:

a) che gli aiuti siano pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia (comma 3);

b) che gli aiuti debbano essere concessi entro i 3 anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e siano versamento quattro anni a decorrere da tale data (comma 4);

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento atto a garantire la necessaria copertura finanziaria, l'adozione delle disposizioni attuative, nonché il rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa comunitaria.

---

**Art. 46-ter.**

**G46-ter.1**

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 46-ter dell'AS 2853 introduce, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, modalità di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vigente;

considerato che:

mentre la rubrica dell'articolo in esame richiama i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il testo dell'articolo fa riferimento ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, e non anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo:

ad estendere l'esenzione anche ai comuni di cui all'allegato 2 bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

---

**Art. 46-quater.**

**G46-quater.1**

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 46-quater dell'AS 2853 prevede che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità, cosiddetta zona 1,

siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;

le detrazioni spettano all'acquirente dell'unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle – imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito,

considerato che:

la necessità di incentivare la messa in sicurezza degli immobili è parimenti importante quanto quella di assicurare una più possibilmente celere ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

a prevedere una detrazione fiscale pari al 100 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati da imprese aventi la sede legale all'interno dei Comuni ricompresi nel cratere sismico;

a prevedere un tetto massimo di spesa pari ad euro 200.000 nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati da imprese aventi la sede legale all'interno dei Comuni ricompresi nel cratere sismico.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 46-*quiquies*.

#### **46-*quiquies*.1**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229; dopo le parole «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» inserire le parole «o di polizia locale».

---

#### **46-*quiquies*.0.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-*quiquies*.1.**

*(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori)*

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 art. 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:

*a)* nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i

requisiti di idoneità professionale, la capacità economica finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

*b)* i requisiti e le capacità di cui alla lettera *a)* devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di –concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

*c)* Ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

*d)* Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera *a)*».

---

#### **46-quinquies.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-quinquies.1.**

*(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009  
a seguito della crisi sismica 2017)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del D.Lgs 50/2016 "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di costruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge 134/12, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del DPCM 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle do-

mande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3B2/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter* comma 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 D.L. 189/2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b e c dell'articolo 50 D.L. 189/2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni i. ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-*bis* comma 11-*bis* della legge 99 G.U. 196 del 22-08-2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-*septies* della legge n. 71/2013 sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore

dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL".

5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del D.L. 39 art. 3 comma 1, lettera a) convertito nella Legge del 24-06-2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 229/2016, di conversione dei Decreti Legge 189/2016 e 225/2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L. 39/2009, convertito con modificazioni in Legge 77/09 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Al comma 1, lettera a dell'articolo 3 della legge 77 del 24/06/2009, dopo le parole: "alloggio equivalente" si inseriscono: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge 134 del 07/08/2012 è inserito il seguente: "7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge 77 del 24/06/2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

---

## **Art. 46-*octies*.**

### **46-*octies*.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino a 500 milioni di euro» con le seguenti: «fino a 1.000 milioni di euro».*

---

**Art. 46-novies.**

**46-novies.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contingente di cui al comma 1 non può essere utilizzato in ogni caso per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G46-novies.1**

LAI, ANGIONI, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premesso che:

la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica», prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

la suddetta legge in passato, attraverso la dotazione di uno specifico fondo ha evitato di lasciare senza occupazione i lavoratori civili di basi come La Maddalena, Aviano e per ultimo Camp Darby;

una situazione di crisi investe la base di Decimonanu dopo l'abbandono delle forze militari della Germania e che tale situazione ha prodotto la perdita del posto di lavoro per 65 dipendenti civili;

impegna il Governo:

a rifinanziare con specifico provvedimento la legge n. 98 del 1971, al fine di consentire la ricollocazione nella Pubblica amministrazione o negli Enti locali del personale ex-dipendente da organismi militari.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 47.

#### 47.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria-nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le Regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto alla sicurezza».

---

#### 47.2

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1, dopo la parola: «tecnologici» cancellare «e» inserire le seguenti: «di sicurezza e di manutenzione straordinaria».*

---

### 47.3

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ed i gestori regionali, ognuno per la propria rete, in attuazione di quanto previsto al comma 2, adotta in via prioritaria interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in particolare per adeguare le tratte a binario unico con sistemi di controllo e tecnologie avanzate, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare e sulla base dei parametri *standard* previsti dalla normativa europea.»

2-ter. Ai fini del comma 2-bis, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansf), entro 50 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tratte a binario unico che necessitano di interventi urgenti per la messa in sicurezza della rete ferroviaria. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, sulla base delle verifiche dell'Ansf, istituisce un tavolo di lavoro con rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le società ferroviarie in concessione, per definire le modalità e i tempi degli interventi».

---

### 47.4

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed i gestori regionali, ognuno per la propria rete in attuazione di quanto previsto al comma 2, adottano in via prioritaria interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in particolare per adeguare le tratte a binario unico con sistemi di controllo e tecnologie avanzate, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare, e sulla base dei parametri *standard* previsti dalla normativa europea».

---

### 47.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 3, dopo le parole: «linee ferroviarie regionali,» aggiungere le seguenti: «con priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa».*

---

#### 47.6

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*d-bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *f*), numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 dopo le parole: "alle quali aderisce" sono inserite le seguenti: "ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette Confederazioni, in almeno una CCIAA per ciascuna Regione"».

---

#### 47.7

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *f*) numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, dopo le parole: "alle quali aderisce" sono inserite le seguenti: "ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette confederazioni, in almeno il 50 per cento delle CCIAA"».

---

#### 47.8

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il ministero dell'Economia e delle Finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T.»;

b) *sopprimere il comma 5.*

---

**47.9**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**47.10**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**47.11**

SCIBONA, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**47.12**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere il comma 9.*

---

**47.13**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 11-quater, secondo periodo, dopo la parola: «stabilisce» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015,».*

---

**47.14**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere il seguente comma 11-sexies:*

«11-sexies Al fine di annullare il divario infrastrutturale e tecnologico nell'ambito del trasporto ferroviario nazionale, il ministro dei Tra-

sporti e delle infrastrutture di concerto con la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. individua con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi necessari per il potenziamento delle linee dell'Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno, nonché l'aumento dei collegamenti già esistenti, per eliminare l'isolamento di alcune zone del Sud dal resto del Paese».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G47.1

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), intende disciplinare l'ipotesi di un'agevolazione previdenziale per taluni lavoratori dell'industria ferroviaria esposti all'amianto in condizioni particolari;

la suddetta formulazione normativa, nonostante l'emanazione di un decreto ministeriale, non consente un'applicazione agevole che risponda al necessario principio della certezza del diritto;

la disposizione normativa prevede tra i requisiti fondamentali per il riconoscimento del beneficio previdenziale un'attivazione delle stesse aziende che in anni remoti hanno consentito lavorazioni senza le dovute misure di prevenzione specifiche in materia di amianto;

tale previsione risulta tuttavia impraticabile senza un intervento correttivo ed esecutivo, poiché condiziona il diritto dei lavoratori esposti all'amianto ad una sorta di confessione da parte dello stesso datore di lavoro, il quale peraltro potrebbe non essere più esistente;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, un adeguamento della norma di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di renderla immediatamente ed effettivamente applicabile a beneficio di tutti i lavoratori di cui in premessa.

---

### **G47.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative, favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

l'articolo 47 del provvedimento in esame contiene importanti interventi di interesse per il comparto ferroviario regionale fra cui la previsione che le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) possano concludere accordi anche per il subentro nella gestione a favore della medesima rete Ferroviaria Italiana S.p.a. delle reti ferroviarie regionali, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse a copertura;

nel rispetto delle attribuzioni regionali, sarebbe auspicabile che fossero le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito di accordi o contratti, a disporre l'eventuale trasferimento a titolo oneroso al Demanio delle linee regionali. In questo modo verrebbe salvaguardata la possibilità di un trasferimento ad RFI di determinate linee regionali, ivi comprese quelle qualificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, preservando al contempo le prerogative regionali e prevedendo, più equamente, che il trasferimento avvenga a titolo oneroso, valorizzando così gli investimenti effettuati dalla Regione;

impegna il Governo:

nell'ambito degli accordi e dei contratti relativi alla gestione delle linee ferroviarie regionali e al loro eventuale trasferimento al gestore dell'infrastruttura nazionale, a prevedere il pieno coinvolgimento delle Regioni interessate con il fine di ottenere il massimo rendimento delle infrastrutture ferroviarie a livello territoriale, a tutela degli interessi locali.

---

### **G47.3**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il comma 11-*quater* dell'articolo 47 introduce uno strumento di promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, rimettendo a ciascuna Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle aree destinate ad attività terminalistiche, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario-portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile;

gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, e l'entità e le modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci;

considerato che:

l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 prevede che le Autorità del sistema portuale diano in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della medesima legge. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Il medesimo decreto prevede la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario nonché i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare;

il decreto ministeriale previsto dall'articolo 18 precedentemente citato non è mai stato emanato. Di conseguenza, a più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge 84/1994, per l'affidamento ed il-rinnovo delle concessioni portuali continuano a trovare applicazione le regole sancite dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sebbene il principio del ricorso a procedure ispirate quanto meno a idonee forme di pubblicità, appare oggi pacifico;

nelle intenzioni del legislatore, il citato decreto era diretto soprattutto ad uniformare i criteri per il rilascio di dette concessioni e a rendere il più possibile omogenee sul territorio le regole attinenti alle modalità di determinazione e di calcolo dei relativi canoni demaniali. Occorre infatti rilevare che la materia è stata caratterizzata da notevoli diversità di condizioni operative nelle varie realtà portuali, che hanno, in buona sostanza, suggerito alle Autorità portuali di valorizzare la loro autonomia amministrativa sancita dalla legge e disciplinare i singoli rapporti secondo le esigenze di ciascuno specifico caso (con il sostanziale consenso degli stessi operatori interessati);

le Autorità portuali italiane hanno dunque provveduto ad emanare appositi regolamenti interni con cui si sono auto determinate nello stabilire

criteri per il rilascio delle concessioni in questione e tale sistema si è quindi consolidato;

anche in relazione alla disposizione introdotta dal provvedimento in esame, appare opportuno ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e delle modalità di calcolo dei canoni demaniali, al fine di informare la selezione dei concessionari a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori,

impegna il Governo:

anche in relazione alla disposizione introdotta dal predetto comma 11-*quater* dell'articolo 47, che attribuisce alle Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere una diminuzione dei canoni di concessione nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale di cui all'articolo 18, ad emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

---

#### **G47.4**

FUCKSIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 47 dell'AS 2853 contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. In particolare i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

l'articolo 47, commi 10 e 11, disciplina l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci,

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria della Regione Marche è caratterizzata da una grave insufficienza delle infrastrutture ferroviarie, testimoniata non soltanto dal carente numero di corse giornaliere che collegano le province marchigiane, meno di 10 corse giornaliere tra la Capitale e ciascuna provincia, ma anche dalla tipologia di treni a prevalenza regionale e dalla pessima qualità dei convogli;

a titolo esemplificativo tra la capitale e le Marche non passa nessun treno Frecciarossa e solo la provincia di Pesaro è collegata in via diretta bidirezionale con un treno Frecciabianca alle ore 6.59 (Pesaro-Roma) e alle ore 17.38 (Roma-Pesaro); per le altre province occorre sempre un passaggio intermedio su treni regionali oppure su autobus sostitutivi oppure non è materialmente possibile utilizzare il mezzo ferroviario, perché

gli orari di percorrenza diventano eccessivi e pertanto improponibili e se questa è la situazione per le province, ancora più critica è la situazione per le altre città, specie nelle Marche interne e sud;

la scarsità di corse complessive, orari spesso non adattabili alle ordinarie esigenze, la mancanza di corse dirette, quando anche di treni e i lunghi tempi di percorrenza, in media, fino a 5 ore anche per tragitti di soli 180 chilometri, inducono i viaggiatori a rinunciare al servizio pubblico e ad optare per altre soluzioni diverse, in particolare l'uso di auto privata;

il cattivo collegamento tra Roma e Ancona si ripresenta ancora più critico e problematico tra i capoluoghi delle regioni confinanti, dove i tempi di percorrenza variano dalle 3 alle 4 ore e mezzo, anche a causa di alcuni percorsi, che, non essendo serviti da alcun treno, devono essere coperti da autobus o talora obbligatoriamente da mezzi di trasporto privati;

questi disservizi sono ancora più evidenti se si confrontano gli scarsi e scadenti servizi disponibili per la regione Marche e la qualità e quantità di quelli offerti ad altre regioni, basti pensare che la vicina regione Umbria con una superficie inferiore ai 8.500 chilometri quadrati, dispone di 355 chilometri, su 376, di linee elettrificate, mentre la regione Marche, con i suoi 9.600 chilometri quadrati, dispone di linee ferroviarie elettrificate per un totale di 268 chilometri su 386. In particolare, il collegamento tra Roma e Perugia, capoluogo dell'Umbria, è assicurato da un totale di 23 corse quotidiane, delle quali ben 5 dirette, che permettono di coprire la distanza di circa 180 chilometri mediamente in due ore;

per il tratto Roma-Napoli, sono disponibili 68 corse dirette che permettono di coprire i 225 chilometri di distanza in poco più di un'ora;

nelle zone interne e sud delle Marche per coprire 35 chilometri si impiegano oltre 40 minuti, mentre altrove la stessa distanza è percorsa mediamente in 10 minuti, ma come già detto, spesso i treni e le corse mancano-totalmente,

impegna il Governo:

a favorire un tavolo di confronto con la Regione Marche e gli enti gestori delle reti ferroviarie, al fine di valutare possibili soluzioni volte a colmare le lacune infrastrutturali ed eliminare le disparità di collegamenti;

a ritenere prioritario il recupero dell'evidente *gap* di servizi su rotaia disponibili tra le Marche e le altre regioni, anche al fine di sostenere di aree che, a causa della crisi economica dell'ultimo decennio e soprattutto dei recenti eventi sismici, stanno subendo una preoccupante involuzione col rischio di una desertificazione che renderebbe ancora più difficile e forse impossibile un successivo recupero, con ripercussioni negative e pesanti per tutto il Paese.

---

**G47.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi-sismici e misure-per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 47 del decreto-legge in esame reca disposizioni concernenti interventi per il trasporto ferroviario. In particolare, i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tale ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

il comma 3 del citato articolo demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee,

impegna il governo

a valutare la possibilità di prevedere che il Fondo per il trasporto pubblico locale, comprese le linee ferroviarie regionali, sia utilizzato conferendo priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa.

---

## EMENDAMENTI

### 47.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 47.1.

*(Fondo treni pendolari)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare" con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a finanziare un piano-straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire, le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8,5 per cento».*

---

**Art. 47-bis.**

**47-bis.1**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G47-bis.1**

LAI, ANGIONI, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.s. 2853);

premesso che,

le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA sui «veicoli stradali a motore» acquistati da operatori economici, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, prevedono la detrazione del 40 per cento dell'IVA al luogo del 10 o del 15 per cento;

in occasione di una cessione di «veicolo stradale a motore» da parte di un operatore economico che abbia detratto il 40 per cento dell'IVA, ad un concessionario che abbia per oggetto il commercio di autovetture usate, l'IVA esposta dal cedente viene calcolata solo sul 40 per cento del prezzo di vendita;

l'articolo 13, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede il principio di simmetria per le sole cessioni aventi ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione il soggetto cedente abbia detratto l'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis1 del del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in misura ridotta del 10 o 15 per cento;

manca tale previsione normativa riferita alla nuova percentuale di detraibilità dell'IVA per l'acquisto o l'importazione dei «veicoli stradali a motore» da parte degli operatori economici all'articolo 13, comma 4 del del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

considerato che,

la mancanza di una specifica disposizione normativa in tal senso fa venir meno il principio di simmetria per i concessionari che hanno per oggetto il commercio di autovetture usate, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 13 marzo 2009, e che pertanto gli stessi concessionari si vedono costretti ad assoggettare ad IVA l'intero importo dell'acquisto o importazione del veicolo usato, anche quando il cedente ha detratto solo il 40 per cento dell'IVA ed abbia esposto nella fattura di vendita in conseguenza di ciò, il 40 per cento dell'IVA sul prezzo della vendita e non il 100 per cento dell'IVA sul prezzo di cessione;

in caso di acquisto del «veicolo stradale a motore» da parte del concessionario, lo stesso potrà portarsi in detrazione solo l’IVA esposta dal cedente, ossia il 40 per cento dell’intero importo della cessione;

la mancanza del principio di simmetria sopra richiamato costringe i concessionari nella successiva rivendita del bene acquistato ad applicare invece l’IVA sull’intero importo della rivendita e non solo sul 40 per cento, comportando per il concessionario stesso la perdita secca della differenza tra l’IVA applicata alla rivendita e l’IVA detratta all’atto d’acquisto;

impegna il governo:

a modificare l’articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972 al fine di rendere omogenea l’applicazione della detrazione Iva sui veicoli stradali a motore anche in relazione all’acquisto o all’importazione dei medesimi da parte degli operatori economici all’articolo 13, comma 4 del del Presidente della repubblica n. 633 del 1972.

---

## **G47-*bis*.2**

ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

il 10 marzo 2017 è stato firmato il Protocollo di intesa tra ANAS e Regione Lombardia per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della regione Lombardia, finalizzato a garantire la fruibilità della rete stradale del territorio lombardo, assicurando costanti interventi di manutenzione di della rete stradale prioritaria e coordinando gli investimenti statali e regionali sulla stessa;

ANAS e Regione Lombardia hanno deciso di gestire la porzione di rete stradale indicata nell’ambito del succitato Protocollo tramite un veicolo societario unico comprendente, nell’oggetto sociale le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché riscossione delle sanzioni;

tuttavia il Dipartimento per le infrastrutture, Divisione generale per le strade e le autostrade del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una lettera inviata all’ufficio di gabinetto del Ministro, ha comunicato che il ponte della Becca «ricade nella viabilità provinciale e non riguarda la rete stradale di interesse nazionale in gestione all’Anas»;

in merito, il sindaco di Linarolo ha ricordato che, ai sensi del citato protocollo, la strada numero 617, su cui si trova il ponte della Becca, dovrebbe passare effettivamente passare di competenza all’Anas;

tuttavia, la citata Divisione generale, già interpellata dall’Ufficio di gabinetto nel 2015 e nel 2016, ha ricordato che il problema esula dalle proprie competenze, precisando inoltre che: «non sussistono strumenti ido-

nei ad individuare fonti di copertura, integrale o parziale, per far fronte al finanziamento dell'intervento»;

anche la Regione, in precedenza, aveva preso le distanze dal problema, sottolineando che un nuovo ponte «non è contemplato nel Programma Regionale per la Mobilità e i Trasporti». Inoltre, l'assessore Alessandro Sorte, rispondendo all'interrogazione ITR 3225 aveva fatto sapere che si potrebbero trovare solo 500.000 euro tra le risorse stanziare nel Patto per la Lombardia, da destinare alla realizzazione del progetto di fattibilità;

tuttavia, lo scorso 14 febbraio, in occasione dell'audizione presso la 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, aveva confermato che la costruzione di un nuovo ponte della Becca sarebbe potuto rientrare tra i progetti che saranno finanziati attraverso il Fondo per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari;

inoltre, nel febbraio 2015, l'attuale sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e trasporti, aveva ribadito come il ponte della Becca fosse considerato dal Governo un'opera strategica;

giòva ricordare che il Governo aveva precedentemente accolto due ordini del giorno, ossia G"1651"147"13 e 8 e G/2111-B/l/8, presentati in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto-idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», e al disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità per il 2016), entrambi miranti a prevedere un rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del ponte della Becca;

in tali ordini del giorno era stata, tra l'altro, ribadita l'importanza strategica del Ponte della Becca non solo per la viabilità ordinaria del territorio pavese, ma per l'intero assetto economico-della zona, anche perché; a causa delle precarie condizioni in cui versa attualmente il ponte, il traffico è interdetto ai mezzi pesanti;

impegna il Governo:

a provvedere allo stanziamento in tempi certi dei fondi necessari alla realizzazione di un nuovo ponte della Becca.

**G47-bis.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 47-*bis* del provvedimento in esame interviene con misure specifiche nel settore dell'autotrasporto;

l'autotrasporto italiano soffre di una scarsa competitività a livello europeo, soprattutto a causa della concorrenza sleale, del trasporto in regime di cabotaggio illegale e della delocalizzazione abusiva delle imprese, che stanno mettendo in ginocchio gli autotrasportatori italiani e quelli di una parte dei Paesi dell'Europa occidentale;

in Italia le condizioni fiscali e burocratiche sono scarsamente competitive e molte aziende, ritenendole svantaggiose, sono costrette a chiudere l'attività oppure a delocalizzarsi. Le possibilità date dal distacco transnazionale del personale (previsto nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi) e dalle attività di trasporto in regime di cabotaggio, (praticate in aggiunta abusivamente e oltre i limiti consentiti) permettono alle imprese di continuare a lavorare in un determinato Paese, ma alle condizioni fiscali e contributive più favorevoli dello stato nel quale hanno spostato la sede e immatricolato i veicoli;

da quando sono stati aboliti i «costi minimi» indicativi d'esercizio dei diversi servizi di autotrasporto è aumentata l'incidentalità ed è stata messa a rischio l'intera sicurezza stradale;

i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di trasporto (che dovrebbero essere evase in 60 giorni) spesso non vengono rispettati sia da parte dell'Amministrazione Pubblica sia da parte delle aziende private, arrivando di media intorno ai 130 giorni;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare ulteriori perdite dei traffici delle merci in entrata in Italia e garantire la trasparenza e la regolarità del trasporto nazionale e internazionale, ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga predisposta una riforma sistematica del settore dell'autotrasporto che agisca su più fronti: favorire l'apertura dei mercati e sfavorire il *dumping* sociale e la concorrenza sleale, anche attraverso un'armonizzazione della sfera fiscale che incidono sulle aziende di trasporti; disincentivi, anche attraverso l'applicazione di sanzioni, chiunque non rispetti i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di autotrasporto; predisponga una determinazione mensile dei costi indicativi d'esercizio dei diversi servizi di autotrasporto.

---

**G47-bis.4**

GALIMBERTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS2853),

premessi che:

il suddetto provvedimento prevede disposizioni in materia di trasporto su strada e, nello specifico, l'articolo 47-bis contiene diverse modifiche volte ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada;

in materia di trasporto su strada il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

fra i membri effettivi del Comitato centrale sono previsti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

l'articolo 10 comma 1), lettera f), n. 7), del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 284 stabilisce che, per far parte del Comitato, le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, devono avere come requisito la rappresentanza in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

risulta necessario prevedere che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, sopra citate, debbano anche essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di-Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che le associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano, nell'ambito dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1), lettera f), n. 7), del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 284 che disciplina la composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, oltre alla rappresentanza in seno al Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro, anche la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alla quali aderiscono.

---

#### **G47-bis.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il provvedimento in esame, all'interno del Titolo IV «Misure urgenti per il rilancio economico e sociale» dedica l'intero Capo I a Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, prevedendo investimenti ed interventi vari nel trasporto ferroviario, stradale, aereo e cicloviano, ma non riserva alcuno spazio al trasporto per vie navigabili interne, non considerando che lo sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario avrebbe ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, oltre a rappresenta un'alternativa sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, al trasporto su gomma (su cui attualmente viaggiano nei nostri territori oltre il 90 per cento dei tonnellaggi);

la percentuale media europea di merci trasportate via fiume si aggira intorno al 10 per cento, mentre nel nostro Paese sono solo lo 0,1 per cento di quelle complessive, sebbene possiamo contare sui circa 700 chilometri del Po e relativi canali, in un bacino di circa 74 mila kmq;

l'Unione europea ha inserito il Po e i suoi canali tra i dieci corridoi chiave della rete transeuropea dei trasporti 2014-2020 ed entro fine anno il fiume sarà navigabile da Piacenza fino a Chioggia secondo gli *standard* europei classe V, cioè da imbarcazioni lunghe 100 metri e larghe 11, capaci di portare 1.500 tonnellate di merci, l'equivalente di circa cinquanta tir;

per poter rendere effettivamente operativo un serio progetto del trasporto per vie d'acqua interne è necessario investire in infrastrutture portuali e più in generale in un'industria logistica che colleghi l'intera rete e la renda efficiente, a servizio di tutta la collettività;

impegna il Governo:

a prevedere un piano strategico di interventi mirati a sviluppare il trasporto di merci per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima,

anche in considerazione delle ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di sostenibilità ambientale ed economica, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore.

---

### **G47-bis.100**

SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

Premesso che,

il decreto legge in esame prevede disposizioni in materia di trasporto su strada e, nello specifico, l'articolo 47-*bis* contiene diverse modifiche volte ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada;

in materia di trasporto su strada il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

fra i membri effettivi del Comitato centrale sono previsti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

l'articolo 10 comma 1), lettera *f*), n. 7), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 stabilisce che, per far parte del Comitato, le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, devono avere come requisito la rappresentanza in seno al Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

risulta necessario prevedere che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, sopra citate, debbano anche essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo,

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che le associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché le associazioni nazio-

nali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano, nell'ambito dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1), lettera f), n. 7), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 che disciplina la composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alla quali aderiscono, oltre alla rappresentanza in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alla quali aderiscono.

---

#### **G47-bis.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il provvedimento in esame interviene con diverse disposizioni in materia di autotrasporto, settore colpito nell'ultimo decennio da una drammatica crisi che ha fatto registrare, (dal 2003 al 2015) la perdita del 60 per cento dei traffici delle merci in entrata in Italia, pari alla perdita di 3 miliardi di euro, mentre contestualmente nei Paesi dell'Est Europa le imprese di autotrasporto sono aumentate del 700 per cento, arrivando a coprire il 53 per cento dei traffici nell'Unione europea;

l'attuale situazione delle imprese di autotrasporto nazionali è molto preoccupante: problemi legati alla concorrenza sleale, al trasporto in regime di cabotaggio illegale e alla delocalizzazione abusiva delle imprese, condizioni fiscali scarsamente competitive, abolizione dei costi minimi indicativi d'esercizio, ritardi nei pagamenti delle fatture da parte della pubblica amministrazione. Ad aggravare tutto questo, un sistema burocratico eccessivamente lungo e complicato;

il 27 febbraio 2017 è stata emanata la circolare prot. RU 4791, con la quale la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti stabilisce che durante la revisione dei veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate e autobus devono essere svolti controlli strumentali e controlli visivi in tre modi: fra questi, anche quello con mano d'opera in officina, che non viene effettuato dal personale che svolge la revisione, ma da meccanici dell'officina che svolge la manutenzione del veicolo, che dovrà emettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione sul retro del

nuovo modello TT2100. Questa novità, in concreto, impone una nuova verifica preliminare che l'autotrasportatore deve far svolgere, a sue spese, da un'officina prima di portare il veicolo alla revisione;

ritenuti improcrastinabili interventi volti ad alleviare la situazione emergenziale che sta vivendo ormai da anni il settore dell'autotrasporto e che sta minacciando la sopravvivenza delle imprese che non riescono più ad ottenere quei margini di produttività indispensabili per il proseguo dell'attività;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza mirati ad alleggerire le pratiche burocratiche a carico delle imprese di autotrasporto, anche rivedendo quanto disposto dalla circolare prot. RU 4791, soprattutto con riferimento alla previsione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che da un lato non appare indispensabile ai fini della sicurezza e, dall'altro, comporta ulteriori oneri burocratici ed economici a danno delle imprese di autotrasporto.

---

#### **G47-bis.7**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »,

premesso che:

nel testo del decreto è stata inserita una norma che permette a province e città metropolitane di godere di una deroga per gli anni 2017 e 2018 a quanto disposto dal codice della strada in termini di destinazione di proventi di multe in genere e di multe rilevate con Autovelox o strumenti simili;

tale norma fa genericamente riferimento ad un non meglio precisato «miglioramento della sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare al più presto una regolamentazione stringente sulla rendicontazione annuale da parte di questi enti in relazione ai proventi delle suddette multe e a valutare l'opportunità di approntare un meccanismo sanzionatorio adeguato per chi non rispetti il criterio del «miglioramento della sicurezza stradale».

---

## EMENDAMENTI

### **47-bis.0.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-ter.**

*(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne)*

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;

b) dopo le parole: "ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra parti nazionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

2. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;

b) dopo le parole: "su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

3. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "con particolare riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: "dalle modalità di trasporto strada fiume, strada canale, strada lago, canale mare e fiume mare".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: "strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare";

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima" sono ag-

giunte le seguenti: "e della modalità di trasporto per vie navigabili interne";

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole".

5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite con la parola: "alla;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione; a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nelle dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o d'imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407 del 2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'infrastrutture o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce.

Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante specifica istanza corredata alla relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare".

6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015., n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "servizi marittimi" sono aggiunte le seguenti: "o di navigazione interna";

b) dopo le parole: "48,9 milioni di euro per l'anno 2018." è aggiunto il seguente periodo: "Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto

merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge"».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 51-bis, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6, a decorrere dall'anno 2017 all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino alla fine con le seguenti: «è incrementata di 3 milioni di euro per il 2017, di 104,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 34,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 37,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 82,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 53,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

## **Art. 48.**

### **48.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo..*

---

### **48.2**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente comma devono essere gestiti dagli uffici competenti anche a mezzo di sistemi informatici compatibili.».*

---

### **48.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere il comma 12.*

---

**48.4**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 12, dopo le parole: «possono affidare» inserire le seguenti: «,nei soli casi in cui la dotazione organica del personale non risulti sufficiente,».*

---

**48.5**

PERRONE, BOCCARDI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«12-*quater*. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti dei servizi di trasporto, è fatto divieto d'accattonaggio o qualsiasi altra pratica che può arrecare disturbo e disagio ai passeggeri su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico locale e regionale. Il personale in organico dei gestori dei servizi, gli agenti accertatori di cui al comma 12, nonché le forze dell'ordine, sono tenuti a procedere all'identificazione del trasgressore e ad eseguire l'allontanamento immediato dello stesso dal mezzo di trasporto. Nel caso in cui il trasgressore non autorizzato sia sprovvisto dei documenti di riconoscimento ovvero si rifiuti di esibirli, il personale autorizzato lo consegna alle forze dell'ordine per i dovuti controlli. I nominativi devono essere inseriti in sezione all'intero dell'elenco di cui all'articolo 12.

12-*quinquies*. Nel caso in cui l'accattonaggio venga eseguito con l'impiego di minori si applica quanto previsto dall'articolo 600-*octies* del codice penale».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G48.1

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»

premesso che:

l'articolo 48 del disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio;

in particolare si prevede l'istituzione di specifici bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi enti di governo, determinati dalle Regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, democratiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento;

la determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero a una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale che si intende soddisfare, avvalendosi sia di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, sia delle informazioni a disposizione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale;

l'Osservatorio è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), presso il Ministero dei trasporti, «al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere la costituzione, in seno all'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale, di una banca dati accessibile al pub-

blico, contenente i dati relativi ai bacini di mobilità, nonché la documentazione utilizzata ai fini dell'individuazione dei medesimi bacini.

---

## EMENDAMENTI

### 48.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 48-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: "articoli 99 e 139" sono inserite le seguenti: "evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti".».

---

### Art. 49.

#### 49.1

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 49.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

**49.3**

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere i commi da 2 a 11.*

---

**49.4**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Al comma 6, sostituire le parole: «il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato», con le seguenti: «il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati».*

---

**49.5**

MALAN

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

---

**49.6**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Al comma 8, dopo le parole: «è destinata» sopprimere le seguenti: «, con esclusione delle somme cadute in perenzione.».*

---

**49.7**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, al comma 1, le parole: "strumentali alle sue attività" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché i beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali dalla società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto della Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali attività

sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.

10-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità"».

---

#### **49.8**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «fermo» fino alla fine.*

---

#### **49.9**

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 12, dopo le parole: «della rete stradale nazionale» inserire le seguenti: «e di un ulteriore 10 per cento per attività di verifica strutturale, progettazione e manutenzione straordinaria dei ponti e viadotti delle strade ex statali».*

---

#### **49.10**

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 12, inserire alla fine il seguente periodo: «anche in considerazione della composizione del territorio limitrofo alle infrastrutture e alla loro evoluzione nel tempo, soprattutto avendo riguardo all'assetto idrogeologico dell'area».*

---

#### **49.11**

MALAN

*Sopprimere il comma 12-bis.*

---

**49.12**

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 12-bis, dopo-le parole: «nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020» aggiungere le seguenti: «per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale».*

---

**49.13**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

«12-ter. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e sue successive modifiche e integrazioni, al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "per almeno il 90% nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso"».

---

**49.14**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:*

«12-ter. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009; n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per almeno il 90 per cento nei medesimi- territori regionali in cui il canone è riscosso"».

---

**49.15**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:*

«12-ter. L'articolo 25, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente allo ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi,

esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quale afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A».

---

#### **49.16**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:*

«12-ter. All'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "a qualunque titolo destinate all'Anas S.p.A.," aggiungere le seguenti: "ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». Conseguentemente, l'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse le parole da "Lavori di ammodernamento" a "Laureana di Borrello".

12-quater. Le risorse di cui al precedente comma 13 sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Anas S.p.A.».

---

#### **49.17**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:*

«12-ter. All'articolo 6; comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "le società a controllo pubblico quotate, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, hanno la facoltà di adottare la disciplina di cui al primo periodo del presente comma; alle stesse non si applica in ogni caso anche per le società separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2-quater del medesimo articolo».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G49.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

l'articolo 49 del provvedimento in oggetto reca norme in materia di trasferimento a Ferrovie dello Stato S.p.A delle partecipazioni pubbliche di ANAS S.p.A. detenute dal Ministro dell'economia e delle finanze;

in ottemperanza al principio di autonomia finanziaria previsto dall'articolo 119 della nostra costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si rende opportuno che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure legislative al fine di definire che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge.

---

### **G49.2**

MALAN

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2853, e specificamente dell'articolo 49 del decreto legge 50/2017,

rilevato che:

il bilancio integrato Anas S.p.A. 2015 presenta (ap 148) un differenziale tra fonti di finanziamento ed impieghi positivo per 170 milioni di euro, nel presupposto che:

l'ex Fondo Centrale di Garanzia ammonti a 1,64 miliardi di euro;

la somma di 1,04 miliardi sia sufficiente alla risoluzione del contenzioso;

i commi 7 e 8 dell'articolo in esame stabiliscono che una somma aggiuntiva pari a 700 milioni di euro venga destinata a ANAS S.p.A. per definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali o stragiudiziali, controversie con le imprese appaltatrici;

il comma 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che una parte dell'ex Fondo centrale di garanzia di ANAS S.p.A. sia destinata ad integrazione delle risorse già stanziare e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020;

considerato che:

detti commi 7 e 8 sembrano indicare che la somma di 1,04 miliardi indicata nel bilancio ANAS S.p.A. non è in realtà sufficiente a coprire il contenzioso ovvero che tale somma è sufficiente, ma non è realmente nella disponibilità di ANAS; che l'entità dello scostamento è di 700 milioni di euro, molto superiore al saldo positivo tra fonti di finanziamento ed impieghi;

il comma 12-*bis* toglie all'ex Fondo centrale di garanzia somme rilevanti, presumibilmente diverse centinaia di milioni di euro, ben superiori al saldo positivo tra fonti di finanziamento ed impieghi di ANAS;

impegna il Governo:

a quantificare la somma inerente il comma 12-*bis*;

ad informare tempestivamente il Senato, nelle forme che riterrà più opportune, ma nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente mese di giugno, sull'equilibrio fonti-impieghi di ANAS S.p.A..

---

## EMENDAMENTI

### 49.0.1

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 49-bis.

*(Modifiche all'articolo 27 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis: Al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;" sono sostituite con le seguenti: sono

escluse le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche"».

---

### Art. 50.

### 50.1

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anche relative» inserire le seguenti «al mantenimento del livello occupazionale e».*

## 50.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate», inserire le seguenti: «ad assicurare i livelli occupazionali e l’acquisto dell’intero complesso aziendale nonché».*

---

## 50.3

CIOFFI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l’ingresso dei dipendenti all’interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione».*

---

## 50.4

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedono l’ingresso dei lavoratori dipendenti all’interno del consiglio di amministrazione».*

---

## 50.5

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell’espletamento delle procedure connesse all’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse, il Ministro dell’economia e delle finanze dà incarico ad una primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale, che rispetti i necessari requisiti di indipendenza, di effettuare una valutazione dell’azienda, al fine di fornire adeguati elementi per la valutazione della congruità delle manifestazioni di interesse pervenute».*

---

**50.6**

CASTALDI, CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato ai sensi del comma 1».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G50.1**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (disegno di legge n. 2853),

premessi che:

l'articolo 50; nel testo modificato dalla Camera, sostituisce interamente l'articolo 50 del testo originario, introducendovi le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017, relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. L'articolo 50, nella sua originaria formulazione autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad un aumento del capitale sociale di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017 finalizzato a favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri;

il nuovo testo dell'articolo 50, ai commi 1 e 2, riproduce invece i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana, S.p.A., a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società. In considerazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, dell'invito alla manifestazione di interesse, l'articolo 50 si limita a prescrivere che le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento;

tale finanziamento è stato disposto per scongiurare le gravi difficoltà di ordine sociale che la conseguente interruzione di servizio avrebbe comportato;

il 5 giugno 2017 è scaduto il termine per far pervenire da parte dei soggetti interessati le manifestazioni di interesse;

considerato che:

i dipendenti di Alitalia, oltre ad aver già pagato il costo più alto dei vari fallimenti succedutisi in questi anni, in particolare nel 2008 e nel 2014, rischiano di essere nuovamente penalizzati dall'ennesimo commissariamento finalizzato a promuovere una ristrutturazione economica e finanziaria per il ricollocamento sul mercato a condizioni appetibili,

impegna il Governo:

a favorire, per mezzo dei commissari straordinari, l'attribuzione di premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.

---

## **G50.2**

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure-per lo sviluppo (AS 2853)

premesso che:

nel corso del dibattito alla Camera dei deputati è stato interamente sostituito il testo dell'articolo 50 del decreto legge in esame, introducendo le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.;

in particolare i commi 1 e 2 del nuovo articolo 50 riproducono i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana, S.p.a, a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria-avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società. Nel testo dell'emendamento si riproduceva anche la norma del comma 2 che prevede che i Commissari Straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione straordinaria, provvedano alla raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria. Tale formulazione è stata modificata dal subemendamento 0.50.5.13, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, dell'invito alla manifestazione di interesse che rendeva non più attuale una formulazione del comma 2 identica a quella prevista nel decreto-legge n. 55. La disposizione si limita pertanto – riprendendo il contenuto della seconda parte del comma 2 dell'articolo 1

del decreto-legge citato – a prescrivere che le procedure conseguenti all’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento;

rilevato che:

il Governo ha nominato tre Commissari per la gestione dell’Amministrazione straordinaria della società Alitalia in merito, il decreto ministeriale del 3 novembre 2016 determina, ai sensi dell’articolo 47, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i criteri di liquidazione dell’ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria, prevede che ai commissari spetta una percentuale sui ricavi dell’azienda per preparare il piano operativo per la continuità aziendale. Se non superano i 100 milioni, a ciascun commissario spetta lo 0,25 per cento, lo 0,15 per cento per le somme superiori;

considerato che:

prendendo ad esempio il bilancio disponibile della Compagnia Alitalia, quello del 2015, nel quale i ricavi da traffico sono stati 2,8 miliardi, più altri ricavi operativi per 300 milioni. I tre Commissari appena nominati potrebbero prendere un compenso di 3,3 milioni di euro a testa;

ovviamente il Mise ha smentito le notizie apparse in questi giorni sui compensi dei Commissari ma senza precisare l’ammontare esatto della cifra e dichiarando che il parametro di guadagno dei Commissari dipende dalla durata e dal suo esito della procedura. A riguardo sarebbe opportuno per evitare equivoci e dubbi stabilire un tetto massimo di guadagno per i Commissari straordinari nella procedura di Amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa anche normativa al fine di prevedere che l’indennità dei Commissari straordinari nell’attività relativa alla gestione dell’esercizio dell’impresa non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.

### G50.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 –aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

con decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 del Ministro dello sviluppo economico è stata disposta l'ammissione della società Alitalia – Società Aerea Italiana Spa alla procedura di amministrazione straordinaria;

il provvedimento è stato adottato su istanza dell'impresa che – preso atto della sopravvenuta impossibilità di dare corso alle iniziative di risanamento prefigurate dai soci, anche in tema di ricapitalizzazione e di rifinanziamento della società, a seguito dell'esito negativo della consultazione dei lavoratori sulle misure occupazionali previste – ha deliberato la richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria, quale procedimento più congruo in relazione alle necessità di salvaguardia dell'azienda e dei lavoratori;

la società Alitalia presenta un'esposizione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi di euro e si trova in una situazione di gravissima criticità finanziaria, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, comprese quelle funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo;

la società Alitalia ha precisato che, alla luce delle previsioni elaborate in data 24 aprile 2017, la cassa potrebbe venirsi ad esaurire in termini brevissimi, nell'ipotesi in cui la società stessa fosse richiesta di acquistare beni e servizi a fronte dell'immediato pagamento ovvero di costituire depositi a garanzia delle proprie obbligazioni;

la notizia della richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha indotto l'*International Air Transport Association* (IATA) a richiedere, con comunicazione del 26 aprile 2017, quale condizione per permettere all'Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di *Business and Settlement Plan* della stessa IATA e della *IATA Clearing House*, la costituzione e il pagamento di un deposito anteriormente alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a pena della sospensione della società dalla partecipazione a tali sistemi, con conseguente pregiudizio della continuità operativa dell'azienda;

alla luce delle previsioni effettuate dalla società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) sono stimate in 597 milioni di euro;

lo scenario competitivo ci consegna un quadro dove i principali *competitor* di Alitalia stanno andando verso un modello ibrido a metà tra modello *low cost* puro e *network carrier* tradizionale, mentre Alitalia

è ancora un *network carrier* ovvero una compagnia di bandiera tradizionale;

Alitalia ha seri problemi di costo nelle manutenzioni che devono essere riportate *in house*; è inconcepibile che una compagnia della soglia dimensionale di Alitalia abbia negli anni attuato una politica di esternalizzazione delle manutenzioni perdendo molte delle certificazioni e del *know-how* che erano il proprio vero tesoro, vedi il caso di Alitalia *Maintenance System* (Ams);

la crisi di Alitalia avviene in un contesto, come quello del trasporto aereo, che può garantire solide basi di crescita economica. Difatti, considerando complessivamente l'impatto diretto, indiretto, indotto e catalitico degli aeroporti europei si stima che questi contribuiscano all'occupazione complessiva per 12,3 milioni di unità circa, generando redditi da lavoro e capitale per più di 350 miliardi di euro e contribuendo alla formazione del valore aggiunto per più di 670 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Italia il dato si colloca leggermente al di sotto della media europea e assume un valore pari al 3,6 per cento;

con emendamento presentate in Commissione Bilancio all'Atto Camera 4444 recante la conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha provveduto a inserire sostanzialmente il testo del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 nella cosiddetta manovrina;

impegna il Governo:

a delineare una strategia chiara per ricercare le soluzioni più idonee in modo da definire un progetto di rilancio e ristrutturazione di Alitalia che preveda anche il ricorso alle aziende partecipate dello Stato e la ricerca di *partner* impegnati nel trasporto aereo;

ad assumere tutte le iniziative possibili finalizzate alla salvaguardare i posti di lavoro, sia per quanto riguarda i lavoratori Alitalia che per quelli dell'indotto dell'aeroporto di Fiumicino, con la valorizzazione delle professionalità e delle competenze del personale;

a prevedere un *audit* esterno da parte di un organismo internazionale per avere una valutazione effettiva e non strumentale del valore effettivo di Alitalia sul mercato;

a intervenire legislativamente per regolamentare in modo equo l'esercizio sul territorio nazionale delle compagnie aeree «low cost».

---

#### **G50.4**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti ter-

ritoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

permesso che:

l'articolo 50 intende favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti;

la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante attualmente in corso in Italia, in quanto potrebbe assorbire il 40 per cento del traffico che oggi percorre la Marosticana e la Postumia, da Vicenza a Treviso, oltre al traffico della Gasparona, tra Thiene e Bassano, raggiungendo punte di trasferimento interno al 50 per cento;

quasi un veneto su dieci vive nell'area pedemontana del Vicentino e del Trevigiano, e anche nell'ambito delle imprese venete un'impresa su tre svolge la propria attività nella medesima area, con un movimento ogni giorno lungo le strade tra i 50mila e i 65mila veicoli; si tratta pertanto di un'opera di importanza strategica per il Veneto e per tutto il Paese, che rientra tra gli interventi infrastrutturali nazionali prioritari individuati nel DEF 2017;

ai fini del completamento della Superstrada e il raggiungimento dell'equilibrio del Piano economico finanziario, occorre un finanziamento di 300 milioni di euro alla regione Veneto;

la regione Veneto è una delle regioni che ogni anno maggiormente contribuiscono al bilancio del Paese, in termini di residuo fiscale,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta, anche attraverso uno spazio finanziario da assegnare alla Regione Veneto nell'ambito degli spazi finanziari che, nella legge di bilancio dello Stato 2017-2019, sono previsti a favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti.

---

### **G50.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessò che:

ogni giorno in Italia circa i 5,5 milioni di persone prendono il treno per spostarsi per ragioni di lavoro o di studio, un numero solo leggermente

superiore al 2015 (+0,2 per cento), quando i pendolari del treno erano 5,43 milioni, 5,1 nel 2014;

persistono e si accrescono in maniera evidente le diseguaglianze tra le Regioni rispetto al numero di viaggiatori e alle condizioni del servizio offerto come si è evidenziato nel rapporto Pendolaria 2016 di Legambiente;

sui 5,5 milioni di pendolari, sono 2 milioni e 832mila quelli che usufruiscono del servizio ferroviario regionale, di questi 1,37 milioni utilizzano i convogli di Trenitalia e gli altri il servizio offerto dai 20 concessionari. Nel 2016 il numero dei pendolari del treno è aumentato di poco solo +0,7 per cento rispetto al 2015 per il trasporto ferroviario;

il Rapporto di Pendolaria ha evidenziato come la crescita dei pendolari avviene dove il servizio non è stato tagliato e dove sono stati realizzati investimenti nell'acquisto di nuovi treni, come in Lombardia dove sono arrivati a 712mila (con un +1,3 per cento), in Emilia-Romagna (+3 per cento) e in Alto Adige dove sulle linee riqualificate con treni nuovi sono triplicati, da 11.000 nel 2011 a quasi 32.000 nel 2016;

mentre si registra un calo dei pendolari in quelle Regioni dove dal 2010 a oggi sono stati realizzati solo tagli ai servizi (in Calabria -26,4 per cento treni in circolazione e -31 per cento passeggeri, in Campania 15,1 per cento treni e -40,3 per cento passeggeri, in Piemonte -8,4 per cento e -9,5 per cento) e nelle città dove il servizio è scadente, con sempre meno treni e sempre più vecchi come a Napoli sulla Circumvesuviana (le corse sono state ridotte del 30 per cento dal 2010) o sulla Roma-Ostia Lido;

la sfida fondamentale del trasporto ferroviario in Italia si gioca in particolare al Sud e nelle città, nel Sud dove circolano meno treni, più vecchi e più lenti, infatti ogni giorno in tutto il Meridione circolano meno treni regionali che nella sola Lombardia e dal 2010 quelli regionali si sono ridotti del 21,9 per cento e a questi tagli vanno sommati quelli degli Intercity;

basta per fare un esempio, le corse quotidiane dei treni regionali in tutta la Sicilia sono 429 contro le 2.300 della Lombardia. Inoltre, i treni sono più lenti e l'età media dei convogli al Sud è nettamente più alta: 20,3 anni rispetto ai 14,7 del Nord e ai 17,2 della media nazionale;

le ragioni di questa situazione sono da individuare in particolare nei tagli delle risorse messe a disposizione dello Stato, con il Governo che al contrario ha puntato gli investimenti su strade e autostrade e alta velocità ferroviaria;

è necessario puntare a raddoppiare i pendolari che prendono treni regionali e metropolitani ogni giorno, arrivando a 10 milioni di persone al 2030 è una sfida prioritaria, strutturale e strategica nell'interesse di lavoratori e studenti pendolari, con vantaggi anche in termini ambientali e ricadute positive sull'occupazione e sul turismo;

è necessario e improcrastinabile istituire un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia:

impegna il Governo:

ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario-Pendolare» finalizzato a: 1) finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia; 2) garantire adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana; 3) aumentare la presenza di treni pendolari e i collegamenti sulle principali linee pendolari; 4) realizzare interventi volti alla manutenzione, la messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana nonché l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

---

## EMENDAMENTI

### 50.0.1

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta)*

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante Corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

### 50.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta)*

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 di-

cembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

### **50.0.3**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta)*

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, è attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una *tantum* di 300 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

### **50.0.4**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta)*

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, è attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una *tantum* di 300 milioni di euro.

2. A gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di

cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 51.

#### G51.1

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

a seguito della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 17 marzo 2011, l'intera Provincia di Trapani, si è trovata a far fronte ad una grave situazione socio-economica e nel marzo 2011 sono stati bloccati i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi;

la predetta interdizione ha fortemente penalizzato l'attività civile, nonché lo scalo aeroportuale e il territorio circostante, da sempre a forte vocazione turistica. Negli ultimi anni, la provincia di Trapani aveva investito sul citato aeroporto importanti risorse economiche volte ad assicurare nuovi livelli occupazionali, a fronte del a fronte delle pesanti ricadute economiche per l'intera provincia di Trapani l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973;

il comma 91 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 107 del 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, a titolo di parziale compensazione delle pesanti perdite subite dall'aeroporto Trapani Birgi, di prevedere che i di-

ritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili, siano lasciati nelle disponibilità della società di gestione del predetto aeroporto, anziché versati al bilancio dello Stato, modificando, pertanto, nella prima sede utile, le disposizioni di cui al comma 91 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 52.

#### 52.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Al comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modifiche:

*a)* le parole: "e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono sostituite dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica";

*b)* le parole: "37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2017, 57 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019, 40 milioni per l'anno 2020 e di 9 milioni per l'anno 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole da: «86,2 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di 66,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 22,2 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

#### 52.2

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e ciclovia Adriatica» con le seguenti: «ciclovia dei Tre Mari, ciclovia Francigena e ciclovia Adriatica».*

---

### 52.3

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: «e ciclovia Euro-Velo5 (Campania, Basilicata e Puglia)».*

---

### 52.4

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «ciclovia Vesuviano-Torrese (San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata)».*

---

### 52.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 52.1.

*(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese)*

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di *start up* e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia

e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano, i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile e della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Fino al limite massimo di 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono abrogati.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

8. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, è abrogato.

9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

10. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.

11. All'articolo 96 del Testo Unico nelle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

13. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

*b)* al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalen-

temente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

«499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

16. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento".

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affidi in linea retta, nonché degli affidi in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

17. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

18. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17.1.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi; sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

19. A decorrere dallo gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo un, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificati, nelle categorie-catastali A/1, A/8 e A/9";

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente: 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

*b-ter)* al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità-immobiliare";

20. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1"».

---

### **Art. 52-ter.**

#### **52-ter.1**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «di rilevante impatto»;*

b) *al capoverso «1-ter», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «gravi».*

---

#### **52-ter.2**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «di rilevante impatto».*

---

#### **52-ter.3**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «gravi».*

---

**52-ter.4**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», primo periodo, sostituire le parole da: «emette», fino alla fine del periodo con le seguenti: «invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi entro un termine non superiore a sessanta giorni».*

---

**52-ter.5**

PERRONE, BOCCARDI

*Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole da: «entro sessanta giorni» a «riscontrati» con le seguenti: «trasmette alla stazione appaltante un parere motivato, invitando la stessa a rimuovere i vizi di legittimità riscontrati, ovvero a fornire entro trenta giorni dalla ricezione del parere dell'Anac le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo. L'accertamento definitivo della violazione, implica l'applicazione del Rating d'impresa di cui all'articolo 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016».*

---

**52-ter.6**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «può presentare» con la seguente: «presenta».*

---

**52-ter.7**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**Art. 52-quater.**

**52-quater.0.1**

BERNINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.52-quater.1.**

*(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)*

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese; ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato: L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2 L'accesso alla sezione è consentito:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere; nel corso di un procedimento giurisdizio-

nale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, che siano qualificabili quali trust commerciali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni adeguate, accurate e aggiornate, relative alla titolarità effettiva dei medesimi *trust* sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.

4. L'accesso alle informazioni adeguate, accurate e aggiornate, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

*a)* alle autorità di cui al comma 2, lettera *a)* e alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

*b)* alla Direzione nazionale o antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

*c)* alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

*d)* ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

*a)* i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione.

*b)* le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera *a)*;

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento, che prevedano e richiedano la verifica ai un concreto, legittimo ed attuale interesse;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento-volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonché quelli di cui al comma 4, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego, con particolare attenzione alle situazioni in cui tali dati riguardino soggetti minori o disabili;

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi-o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

6 I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi *standard*, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e doli adottare misure adeguate al rischio medesimo.

---

### **Art. 52-quinques.**

#### **52-quinquies.1**

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-quinquies.**

*(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)*

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo

3, comma 3.0, lettera c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprendente gli interessi di dilazione, per complessivi €. 223.440.000.

Tale importo è destinato all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 (cosiddetto M.I.S.U.) che pertanto, nei limiti del detto importo, non saranno considerati investimenti ai fini concessori, e quindi non daranno diritto al Concessionario alla revisione del Piano Economico Finanziario nei termini previsti per l'ammortamento e recupero dei maggiori investimenti mediante incremento delle tariffe di pedaggio.

Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo, da versare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

---

## **52-quinquies.2**

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 52-quinquies.**

*(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)*

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprendente gli interessi di dilazione, per complessivi euro 223.440.000.

Tale importo è destinato all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 (cosiddetto M.I.S.U.) che pertanto, nei limiti del detto importo, non saranno considerati investimenti ai fini concessori, e quindi non daranno diritto al Concessionario alla revisione del Piano Economico Finanziario nei termini previsti per l'ammortamento e recupero dei maggiori investimenti mediante incremento delle tariffe di pedaggio.

Le restanti rate del corrispettivo della concessione saranno utilizzate, fino a capienza, per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, una volta approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa stipula di apposito atto aggiuntivo con il Concessionario».

---

**52-quinquies.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».*

---

**52-quinquies.4**

CIOFFI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2028, 2029 e 2030» con le seguenti: «2019, 2020 e 2021».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G52-quinquies.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 reca «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese»;

i territori colpiti dal sisma continuano a vivere una difficile fase dovuta sia ai problemi connessi con la ricostruzione, sia alla caduta del mercato economico;

considerata l'eccezionalità degli eventi meteorici e delle calamità naturali che hanno interessato, in particolare, il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, impegna il governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che le risorse previste nella delibera citata in premessa vengano assegnate alle province menzionate per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

---

### **G52-quinquies.2**

CIOFFI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione – previsto dalla vigente Convenzione – da parte della società concessionaria Strada dei Parchi;

la società Strada dei Parchi è concessionaria del collegamento autostradale A24 Roma-L'Aquila-Teramo e del tronco A25 Torano-Avezzano-Pescara (per un totale di km 281,4). La convenzione stipulata il 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A e la società Strada dei Parchi disciplina il rapporto concessorio per la gestione della rete autostradale A24-A25, già assentita in concessione mediante convenzione stipulata il 20 dicembre 2001;

considerato che:

nel corso della Legislatura in corso sono state approvate numerose norme, con riferimento al settore autostradale, volte, in una prima fase, a completare il processo di riorganizzazione della *governance* autostradale avviato nella Legislatura precedente e, successivamente, a intervenire sulla disciplina delle concessioni autostradali;

nel «Primo Rapporto Annuale al Parlamento», presentato nel luglio 2014, l'Autorità di regolazione dei trasporti, ricordando l'approvazione *ex lege* delle convenzioni uniche sottoscritte nel 2007, operata dalla legge n. 101/2008 (di conversione del D.L. 59/2008), nonché alle convenzioni stipulate tra il 2009 ed il 2010, operata dalla legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha rilevato, con riferimento alle concessioni attualmente in vigore, che «la durata delle concessioni sia solitamente molto lunga e la scadenza in molti casi ancora lontana». Tali dati vengono confermati anche dalla lettura del documento consegnato dal Direttore Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, nell'audizione informale svoltasi nella seduta del 7 settembre 2016 presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, in cui si dà conto delle concessioni in essere e della relativa scadenza;

nel predetto Rapporto, l'Autorità di regolazione dei trasporti, inoltre, ha evidenziato che «fino alla fine degli anni '90 tutte le concessioni sono state periodicamente prorogate (generalmente senza bando di gara), giustificando i rinnovi con la necessità di effettuare nuovi investimenti e, quindi, di permettere il recupero del capitale necessario»,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'interesse giuridicamente rilevante sotteso, a valutare le opportune modalità attraverso le quali rendere pubblica la documentazione relativa agli atti di convenzione unica vigenti stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali, nonché ai successivi atti aggiuntivi e ai relativi allegati.

---

### **G52-*quinquies*.3**

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessò che:

l'articolo *52-quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione – previsto dalla vigente Convenzione da parte della società concessionaria Strada dei Parchi;

si prevede che la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione avvenga previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti. Tale piano è presentata dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è da approvare entro il 31 agosto 2017, con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì le modalità di attuazione della disposizione in esame e la regolazione del periodo transitorio;

le autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo al Lazio, hanno bisogno di una manutenzione generale anche in considerazione della loro collocazione in un'area ad alta rischio sismico;

in conseguenza degli eventi sismici del 2009, l'articolo 1, comma 183, della legge di stabilità 2013 (L. 228/12), ha disposto specifiche misure per consentire la messa in sicurezza –dei viadotti, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e le ulteriori opere di adeguamento delle autostrade A24 e A25, in quanta opere strategiche per le finalità di protezione civile;

considerato che:

come evidenziata in risposta all'interrogazione n. 5/09603, presentata alla Camera dei deputati, svolta il 6 ottobre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riscontrato che l'originaria proposta di aggiornamento del PEF presentata dalla Società per il periodo 2014-2018, formulata ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione Unica vigente, nonché dell'intervenuta legge n. 228 del 2012, e le successive integrazioni contemplano un programma d'investimenti non limitato alle opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, bensì includono interventi in variante di tracciato, che determinano, tra l'altro, un significativo incremento di spesa, sino all'importo massimo di 6,9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a definire, nell'ambito delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52-*quinquies*, l'individuazione degli interventi strettamente riconducibili al dettato normativo afferente l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25, nonché le modalità di verifica periodica sui medesimi interventi al fine di garantire che i lavori di adeguamento sismico siano realizzati nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali definite tra le parti;

a garantire l'effettivo rispetto delle condizioni contenute nella concessione sottoscritta con Strada dei Parchi-S.p.A., anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza;

a verificare accuratamente; anche a mezzo dei propri uffici tecnici, la realizzazione, da parte della società Strada dei Parchi SpA, di tutte le opere necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria e a valutare, in caso di inadempimenti, la possibilità di procedere alla revoca della concessione in essere.

---

#### **G52-*quinquies*.4**

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premesso che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione – previsto dalla vigente Convenzione – da parte della società concessionaria Strada dei parchi. La norma indica per ciascuna delle rate, oggetto di sospensione, l'importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione;

– si prevede che la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione avvenga previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti. Tale piano è presentato dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è da approvare entro il 31 agosto 2017 con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì le modalità di attuazione della disposizione in esame e la regolazione del periodo transitorio;

considerato che:

secondo notizie di stampa sono 107 i viadotti a rischio dopo gli ultimi terremoti: 64 relativi all'A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e 43 relativi all'A25 (Torano-Pescara). I lavori di messa in sicurezza rientrano per lo più nella manutenzione straordinaria e sono di notevoli entità;

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di garantire che i lavori di messa in sicurezza della, A24 e della A25 vengano affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 53.

#### 53.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 53. - (*Flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia*). – 1. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.

2. Il requisito anagrafico di cui al comma 1 costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.

3. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 53-bis. - (*Coefficiente di trasformazione*). – 1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.

3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:

"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione *standard* distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

*6-bis.* I coefficienti di trasformazione *standard* per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.

*6-ter.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.

*6-quater.* Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*6-quinquies.* Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la pro-

gressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa"».

Art. 53-ter. - (*Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita*). – 1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 34-ter, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.

3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34-bis, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.

4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente *standard* di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.

5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

Art. 53-quater. - (*Tutela previdenziale della maternità*). – 1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 1 e 3.

7. La lettera *c*) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 53-*quinquies*. - (*Coperture per le misure previdenziali*). - 1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 53 al 53-*quater* si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è soppresso.

3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: "Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali" sono soppresse, e di conseguenza è soppressa la Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposte di cui all'allegato C della legge citata.

4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del

personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2017.

9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

10. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 35 per cento".

13. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati i commi da 160 a 162, da 166 a 186, da 199 a 205, da 206 a 208, da 547 a 549».

---

## 53.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 199 sostituire le parole "è ridotto a 41 anni per i lavoratori", con le seguenti: "è ridotto a 40 anni per i lavoratori";

b) al comma 203, sostituire le parole: "è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.", con le seguenti: "è riconosciuto a domanda nel limite di 660 milioni di euro per l'anno 2017, di 1150 milioni di euro per l'anno 2018, di 1170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020."».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».*

---

### 53.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 179 sostituire dovunque ricorrano le parole "30 anni", con le seguenti: "25 anni" e al capoverso lettera d) sostituire le parole "36 anni", con le seguenti: "30 anni";

b) al comma 186, sostituire le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».*

### 53.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "nel limite di 520 milioni di euro per l'anno 2017, di 1029 milioni di euro per l'anno 2018, di 1067 milioni di euro per l'anno 2019, di 882 milioni di euro per l'anno 2020, di 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 503 milioni di euro per l'anno 2022 e di 428 milioni di euro per l'anno 2023"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento », sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».*

---

### 53.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1015 milioni di euro per l'anno 2018, di 1079 milioni di euro per l'anno 2019, di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 477 milioni di euro per l'anno 2021, di 139 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».*

---

### 53.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "un'anzianità contributiva di almeno 36 anni", sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

---

### 53.7

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma;*

«3. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'Inps certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3-*ter*. A restati oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 53, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 800 milioni di euro».

---

**53.8**

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO,  
CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'Inps certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico."».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G53.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

le «Fiberfrax» sono fibre ceramiche refrattarie presenti in numerosi prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti» corde, vernici) che vengono utilizzate solo a fini industriali e segnatamente come isolanti termici a guarnizioni per forni, caldaie e nel settore aerospaziale e automobilistica essendo resistenti a temperature che superano i 1.400 gradi C;

la pericolosità del prodotto è stata confermata dall'Unione europea che l'ha inserito nella categoria 2 («sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo»), giudizio, peraltro, confermata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che ha ribadito la classificazione 2B («possibile cancerogenità per l'uomo»);

il Governo ha già accolto due ordini del giorno in materia di tutela dei lavoratori: il primo l'ordine del giorno 9/03444-A/077 del 19 dicembre 2015; il secondo ordine del giorno 9/04127-bis-N208, presentato il 25 novembre 2016;

ambidue gli ordini del giorno., accolti, impegnavano il Governo a emanare un provvedimento. che equipari il fiberfrax all'amianto, ed a stanziare risorse finanziarie adeguate, al fine di consentire a tutti quei lavoratori esposti in maniera continuativa e per un periodo non inferiore a dieci anni all'agente patogena, di accedere alla disciplina attinente al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al pensionamento anticipato, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed attualmente riservata esclusivamente ai lavoratori esposti all'amianto;

inoltre il secondo ordine del giorno. impegnava il Governo, altresì, tenuto conto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta n. 540 del 19 dicembre 2015, n. 9/03444-A/077, ad inserire tra i lavoratori che possono accedere all'APE *social* di cui alla legge di bilancio 2017 i lavoratori esposti alla fiberfrax:

impegna il Governo:

a ottemperare in tempi brevi agli impegni recati dagli ordini del giorno: 9/03444-A/077 del 19 dicembre 2015 e 9/04127-*bis*-A/208, presentata il 25 novembre 2016, dando finalmente risposta ai lavoratori impegnati in lavorazioni con le «Fiberfrax», assimilate dall'Unione europea alle sostanze cancerogene.

---

## EMENDAMENTI

### 53.0.1

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 53.1.

*(Accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

3. Per gli assegni che eccedono otto volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Il maggior risparmio proveniente dalla riduzione di cui al comma 3 costituisce, in parte, alla copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 7 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

---

### 53.0.2

PUGLIA, CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 53.1.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 206)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, anche al fine di consentire ai lavoratori di esercitare il principio dell'autotutela riguardo ai propri crediti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al comma 1-*bis* è rilasciato previa certificazione documentale da parte del datore di lavoro sulla re-

larità contrattuale e retributiva, nel rispetto dei seguenti elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva:

*a)* effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, ossia:

- 1) retribuzione tabellare-tredicesima mensilità;
- 2) quattordicesima mensilità, ove prevista;
- 3) retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-scatti di anzianità;
- 4) permessi retribuiti;

*1-quater.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'istituzione sulle piattaforme INPS e INAIL del libretto elettronico del lavoratore, concernente la relativa mansione, qualifica, percorso formativo e sorveglianza sanitaria, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse stanziare a legislazione vigente.

*1-quinquies.* In ordine alle evidenze documentali di cui al comma *1-ter* si applicano le seguenti modalità:

*a)* l'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con una dei seguenti mezzi: 1) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; 2) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo che precede, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro;

*b)* l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;

*c)* l'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui alla lettera *a)*;

*d)* il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;

*e)* le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o dell'appalto."».

**Art. 53-ter.**

**53-ter.1**

RUTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi", sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

---

**53-ter.2**

RUTA

*Al comma 1, dopo le parole: «alla prosecuzione», inserire le seguenti: «per ulteriori dodici mesi, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria già in essere, concessi ai sensi del medesimo articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 , nonché».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G53-ter.1**

RUTA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo e di lavoro;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto *Decreto Milleproroghe*) prevede espressamente che: «In deroga all'articolo 4; comma 1, e all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sono al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

in buona sostanza, in base a quanto previsto dal cosiddetto Decreto Milleproroghe si consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese Operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento;

tale deroga è stata prevista – ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – anche per l'anno 2016, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro;

le condizioni per la deroga – oltre all'accordo ed al limite – di spesa summenzionato corrispondono alla circostanza che l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se

di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto). Inoltre, l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Resta fermo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze);

considerato che:

all'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;

con riferimento a tale disposizione, e tenuto conto del particolare momento storico di crisi economica in cui versano le aziende e il relativo impatto che ne consegue sotto il profilo della protezione sociale dei lavoratori, appare quanto mai necessario un sollecito intervento risolutivo che consenta a tutte le aziende che si trovano nelle aree di crisi complessa già riconosciute (come l'azienda avicola matesina Gam in Molise, ma anche altre 8 nella Regione Lazio) che hanno usufruito delle risorse per la cassa integrazione per l'anno 2016 di poter utilizzare anche per l'anno 2017, le risorse già stanziata a legislazione vigente;

l'articolo 53-ter del provvedimento in esame, consente che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, siano destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, del tratte di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

ad emanare in tempi brevi apposito provvedimento, anche non legislativo, al fine di consentire l'estensione della durata degli interventi di integrazione salariale ordinaria in favore delle imprese operanti in un'area

di crisi industriale complessa «per ogni anno di riferimento» e non già «sino al massimo di 12 mesi», e comunque al fine di consentire la proroga dei trattamenti di integrazione salariale-straordinari, di ulteriore 12 mesi, ai lavoratori *ex Gam* nella regione Molise e ai lavoratori di altre 8 aziende nella regione Lazio, tutte ricomprese in aree di crisi complesse già riconosciute, utilizzando le risorse di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già assegnate alle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata.

---

## EMENDAMENTI

### **53-ter.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-quater.**

*(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-*ter* e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-*ter*. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*quinquies*. Il versamento di cui al comma 1-*ter* non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative."».

---

**53-ter.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 53-quater.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle contribuzioni già versate al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, al fine di armonizzare la disciplina previdenziale dei soggetti iscritti al Fondo medesimo con la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per le forme di previdenza a contribuzione definita e capitalizzazione".».

---

**53-ter.0.3**

PERRONE, BOCCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 53-quater.**

1. Ai fini della programmazione di interventi di recupero e riqualificazione delle aree dismesse è istituita presso il ministero dello sviluppo economico (MISE) un'apposita commissione per la predisposizione di una banca dati nazionale, denominata "Anagrafe Nazionale", di tutte le aree industriali dismesse, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e della Conferenza Unificata.

2. Ai fini del comma 1 sono considerate aree industriali dismesse le specifiche aree territoriali a vocazione industriale di rilevanza comunale, regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo e caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto-legislativo n. 152 del 2006, individuate e riconosciute dalle regioni».

---

**53-ter.0.4**

RUTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 53-quater.**

*(Rimborso delle quote di TFR per le aziende in procedura concorsuale ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. Le aziende, sottoposte a procedura concorsuale, ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il rimborso alla cassa integrazione guadagni delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, corrisposte agli interessati, limitatamente alle quote maturate durante il periodo predetto».

---

**Art. 54.**

**54.1**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Con proprio decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna le disposizioni relative al Documento unico di regolarità contributiva al fine di rafforzare nell'ambito dell'appalto il controllo dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al comma 1. I committenti che rilevano irregolarità possono sospendere con effetto immediato il pagamento dei corrispettivi ed a seguito di verifica ispettiva degli enti previdenziali possono da questi essere esentati dalla responsabilità solidale».

---

**Art. 54-bis.**

**54-bis.1**

GUERRA, RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR,  
GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

*Sopprime l'articolo.*

---

**54-bis.2**

RUTA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**54-bis.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

**54-bis.4**

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 54-bis. - ("*Chéque*" di impiego per servizi alla persona e alla famiglia e per altre prestazioni accessorie). – 1. È introdotto lo strumento del »Chéque« di impiego per l'acquisto di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione domestica.

2. Possono acquistare "Chéque" per prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* ancorché di tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

- c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

3. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

- a) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
- b) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- c) dell'insegnamento privato complementare.

4. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera a), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.

5. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui ai commi 2 e 3:

- a) i disoccupati;
- b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- c) i pensionati e le casalinghe;
- d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
- e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;
- f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
- n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionali e privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

6. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

7. I soggetti di cui al comma 2 e 4, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 54-ter. - (*Disciplina degli "Chèques"*). - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 54-sexies uno o più carnet- di "Chèque" orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del "Chèque" orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 54-bis sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 54-sexies della presente legge, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario' di cui al comma 7 nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui all'articolo 54-sexies, successivamente all'accREDITAMENTO dello "Chèque" da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo "Chèque" da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 60-sexies, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del "Chèque", e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello "Chèque". La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i

quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello "Chéque" orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 54-*sexies*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 54-*quater*. - (*Agevolazioni fiscali*). - 1. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei "Chéque" di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 54-*bis*, comma 2, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

*a*) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 67 e 68 sono abrogati;

2) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti ai commi «65 e 66»;

*b*) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare»;

*c*) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*d*) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;

2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

*d*) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

*e*) le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e del-

l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre-2016.

Art. 54-quinquies. - (*Contratto telematico con contabilità ridotta e flessibile*). - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 54-sexies a-54-decies hanno l'obiettivo di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui all'articolo 54-sexies, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati.

Art. 54-sexies. - (*Istituzione e gestione della piattaforma digitale "Click contratto telematico"*). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 54-quinquies, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata "Click Contratto telematico" per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

Art. 54-septies. - (*Disciplina della procedura "Click contratto telematico"*). 1. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale "Click Contratto telematica", gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i soggetti di cui all'articolo 54-bis, comma 5.

3. Il contratto telematica ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno-e indeterminato.

4. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54-bis, comma 5 e i committenti di cui al comma 1 del presente-articolo, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad

alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente-dedicati dalla piattaforma digitale "Click Contratto", quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati.

5. I soggetti, di cui al comma 4, che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma I del presente articolo si accreditano alla piattaforma digitale "Click Contratto" di cui all'articolo-54-*sexies* comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale "Click Contratto telematico" e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

Art. 54-*octies*. - (*Disciplina della procedura-telematica del Contratto telematico contabilità semplificata e le modalità di pagamento*). - 1. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 54-*septies* della presente legge, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologia dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure-di-sicurezza adottate in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

2. I dati registrati dalla piattaforma digitale "Click Contratto" sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne

fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

3. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

4. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale "Click Contratto" (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4.

6. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica di cui al precedente comma 4 e con modalità tacciabili.

*Art. 54-novies. - (Divieti e limitazioni dell'applicazione del Contratto Telematico Contabilità Semplificata). – 1.* Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

2. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del-lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

Art. 54-*decies*. - (*Compenso per prestazioni di lavoro di tipo accessorio con contratto telematico*). – 1. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

3. Per quanto non diversamente disposto dagli articoli da 54-*sexies* a 54-*decies*, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 54-*undecies*. - (*Disposizioni finanziarie*). – 1. A quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli da 54-*quinquies* a 54-*decies* si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

#### **54-bis.5**

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 54-*bis*. - (*Card di lavoro saltuario e temporaneo*). – 1. Per le prestazioni lavorative di natura temporanea e saltuaria, a carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata *card*.

2. La *card* è personale, nominativa, non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di un ufficio postale.

3. Sulla *card* possono essere accreditati compensi per attività lavorative temporanee, svolte anche in favore di più committenti, non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Inps e le Poste italiane SpA sottoscrivono apposita convenzione per le modalità di rilascio della *card* di lavoro temporaneo, l'identificazione dei soggetti richiedenti e l'attivazione

della piattaforma tecnologica TW (*temporary work*) di cui al comma 13 del presente articolo.

4. La card può essere utilizzata nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle prestazioni a carattere stagionale rese nei settori turistico alberghiero e ricettivo;

h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. Possono essere titolari della card:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

6. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di richiedere la card alle Poste.

7. La card può essere utilizzata dai titolari come strumento di pagamento elettronico.

8. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

9. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti ovvero in 15 euro per prestazioni rese in favore di committenti imprendi-

tori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

10. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica di cui all'articolo 5 ed il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria carta. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario Poste provvede ad eseguire, per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale della prestazione oraria, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

13. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge è attivata la piattaforma tecnologia TW (*temporary work*), a cui i committenti accedono con le credenziali fornite dalle Poste per il tramite dell'Inps.

14. I committenti procedono al pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica all'interno dell'applicativo TW. I pagamenti degli importi dovuti più l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un castelletto, cioè un deposito a scalare dal quale vengono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con:

- a) F24, dal soggetto munito di firma digitale;
- b) carta di credito;
- c) carta prepagata *postepay*;

d) bonifico da conto Bancoposta e bonifico bancario.

15. Ciascun committente può caricare il proprio castelletto per un valore non superiore a 15.000 euro all'anno.

16. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro sanitario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

---

#### **54-bis.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituirlo l'articolo con il seguente:*

«Art. 54-bis. - (*Lavoro occasionale*). – 1. Il contratto di lavoro occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.

2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:

a) studenti;

b) inoccupati;

c) pensionati;

d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. Il singolo lavoratore può essere occupato in maniera occasionale, in virtù di uno o più contratti di lavoro occasionale, presso lo stesso datore di lavoro per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno civile, ed i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro. I compensi complessivamente derivanti da lavoro meramente occasionale o saltuario non possono essere superiori a 8.000 euro per singolo lavoratore nel corso di un anno civile.

4. I soggetti di cui al comma 2, interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accredi-

tati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 80, comma 1, al valore di un'ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.

6. Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica ed il relativo codice PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di euro 1,30, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, la somma di euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di euro 0,50.

7. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato occasionale sono esenti da qualsiasi disposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto concessionario abilitato all'istituzione e alla gestione delle schede di cui al comma 5, nonché i soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando criteri e modalità per le operazioni di cui al comma 6. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di preventiva comunicazione telefonica o elettronica all'INPS; da parte di ciascun datore di lavoro che intenda ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale, della data ed ora di decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto, nonché del luogo in cui verranno effettuate le prestazioni.

9. Il valore unitario della scheda di cui al comma 5 e la somma di cui all'articolo 80, comma 6, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

10. Il lavoratore può fare annualmente istanza all'INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma 6 siano accreditati presso un altro Fondo gestito dallo stesso Istituto.

11. In caso di violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dell'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio, ai datori di lavoro si applica la situazione amministrativa da euro 600 a euro 3.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione».

---

#### **54-bis.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 54-bis. - (*Disciplina delle prestazioni meramente occasionali Libretto Famiglia*). – 1. Per prestazioni meramente occasionali si intendono le attività lavorative rese a favore di committenti non professionali, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa: l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione dell'abitazione;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro o da Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dal luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.

3. La retribuzione oraria delle attività lavorative occasionali è fissata in 12 euro ed è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In caso di mancata emanazione del predetto decreto, l'importo della retribuzione oraria è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

4. Per ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, segnalando le forme prescelte, rispettivamente, di pagamento e di accreditamento di-

retto dei compensi. Il prestatore può richiedere l'accreditamento dei compensi su un'apposita carta di debito emessa dall'INPS e inviata a domicilio.

5. Ciascun utilizzatore può acquistare con modalità telematiche attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", spendibile entro dodici mesi dalla data di acquisto, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, numerati progressivamente, per prestazioni meramente occasionali.

6. Al termine della prestazione, l'utilizzatore comunica, attraverso la piattaforma informatica INPS, i dati anagrafici del prestatore, la durata oraria della prestazione e il numero di titoli di pagamento complessivamente spettanti. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze, effettuando altresì per conto dell'utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore nominale del titolo di pagamento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello stesso. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il compenso delle prestazioni meramente occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le spettanze per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6.

9. Nei casi in cui venga accertato l'improprio ricorso alle attività lavorative occasionali, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600».

---

#### **54-bis.8**

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sostituire i commi da 1 a 12 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'acquisizione di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione è istituito lo strumento dello «*Chèque di impiego*», di seguito denominato *Chèque*.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

- a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* nonché di tipo ludico;
- b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
- f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- g) dell'insegnamento privato complementare.

3. Fuori dei casi di cui alla lettera a) del comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere allo *Chèque*.

4. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 2:

- a) i disoccupati;
- b) gli studenti con meno di venti sette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, i pensionati e le casalinghe;
- c) i pensionati e le casalinghe;
- d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
- e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;
- f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
- g) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

5. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

6. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio di cui ai commi da

1 a 5, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata "Click Contratto telematico", interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

7. 1-*octies*. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui al comma 6. A seguito di tale comunicazione ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma 6, uno o più *carnet* di "Chèque" orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto di "Chèque" per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

9. Il valore nominale dello "Chèque" è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, il valore nominale del "Chèque" orario è fissato in 15 euro e il predetto importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

10. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, tramite la piattaforma telematica di cui al comma 6, ovvero attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 14, lettera *b*), successivamente all'accredito dello "Chèque" da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo "Chèque" da parte del committente avviene tramite la piattaforma digitale di cui al comma 6, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del "Chèque", e per fini assicurativi contro

gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello "Chèque", fermo restando quanto previsto al comma 13. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello "Chèque" orari specifici.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale "Click" Contratto telematico nonché i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali;

b) il concessionario del servizio. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 16 a 20.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

17. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 82 per cento del loro ammontare".

18. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 82 per cento".

19. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

20. Le modifiche introdotte dai commi 16, 17 e 18, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

---

#### **54-bis.9**

GUERRA, RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

*Sopprimere il comma 11.*

---

#### **54-bis.10**

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sostituire i commi da 13 a 21 con i seguenti:*

«13. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui al comma 14, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

14. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata; esclusivamente tramite la piattaforma digitale «Click Contratto telematico» gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricoli di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i seguenti soggetti:

- a) i disoccupati;
- b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; i pensionati ode casalinghe;
- c) i pensionati de casalinghe;
- d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
- e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;
- f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
- g) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

16. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare. Con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa-vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

17. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 14, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale «Click Contratto», quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati,

18. I soggetti di cui al presente articolo che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 14 si accreditano alla piattaforma digitale «Click Contratto», di cui al comma 13 comunicando i dati dell'impresa o del lavoratore interessato.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità

d'attuazione e di funzionamento della piattaforma digitale «Click Contratto telematico» di cui al comma 13 e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

20. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPIO). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 19, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologia dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contratto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure di sicurezza adottate la relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

21. I dati registrati dalla piattaforma digitale «Click-Contratto» sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

22. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL, e Centro per l'impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

23. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale «Click Contratto» (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una

procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di-lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, di cui al presente articolo.

25. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica e con modalità tracciabili.

26. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

27. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

28. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

29. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

30. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015».

**54-bis.11**

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, CASSON, CORSINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA,

*Al comma 14, lettera b), dopo le parole: «al comma 8» aggiungere le seguenti: «lettere a), b) e d)».*

---

**54-bis.12**

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 16, sostituire le parole da: «La misura oraria», fino a: «minimo» con le seguenti: «Il prestatore non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico occasionale è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale».*

---

**54-bis.13**

GUERRA, RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

*Sopprimere il comma 18.*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G54-bis.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

la Camera dei Deputati ha approvato un articolo aggiunto in materia di prestazioni occasionali;

l'approvazione di tale articolo appare in contrasto con il decreto legge di abrogazione dei *voucher* (decreto 25/2017) che ha impedito lo svolgimento del referendum;

la reintroduzione dei *voucher* sotto altra forma appare lesiva del diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il referendum, nonché delle prerogative della Corte di Cassazione che ha la competenza ad esprimersi ex ante per stabilire se un referendum debba ancora tenersi oppure ne sia venuto meno il presupposto in caso di approvazione di una nuova disciplina legislativa nella materia oggetto del referendum;

il breve lasso di tempo intercorso tra la abrogazione totale della disciplina dei *voucher* (decreto 25/2017) e la conversione in legge del decreto 50/2017, anche se intervenuta in un momento successivo alla data stabilita per lo svolgimento del referendum, determina una reviviscenza dell'iter referendario, restituendo alla Cassazione il potere di verificare se siano o no venute meno le ragioni per lo svolgimento del referendum;

se così non fosse si determinerebbe un aggiramento della legge in materia di referendum e dei principi costituzionali che presidono al diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il voto referendario;

impegna il Governo:

a chiedere alla Corte di Cassazione di valutare, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di referendum, se la disciplina introdotta in materia di prestazioni occasionali dall'articolo aggiuntivo al decreto legge 50/2017 determini la reviviscenza del referendum e, in caso di esito positivo, fissi una nuova data per il referendum da tenersi sul nuovo quesito che verrà formulato dalla Corte di cassazione.

---

### **G54-bis.2**

RUTA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 54-*bis* del provvedimento in esame reca la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali; che la reintroduzione di tali forme di lavoro già disciplinate dal *voucher*, dopo aver abrogato la normativa sui *voucher* stessi onde evitare il pronunciamento popolare sul quesito avanzato dalla Cgil, configura una metodologia non condivisibile;

atteso che:

sarebbe stato auspicabile una convocazione del partenariato sociale e comunque almeno dei proponenti del quesito referendario prima della reintroduzione di forme contrattuali simili ai *voucher* attraverso un decreto-legge;

considerato che:

in alcuni casi l'uso dei *voucher* è oggettivamente ritenuto utile;  
è urgente predisporre una normativa che aggredisca il fenomeno del precariato e dello sfruttamento dei lavoratori con tutele ridotte o inesistenti;

impegna il Governo:

ad una immediata convocazione del partenariato sociale per predisporre una riforma organica ampiamente condivisa sulle forme di prestazioni di lavoro occasionale e più in generale sulle forme flessibili di lavoro, affinché in tempi ristretti possa essere approvata apposita normativa.

---

### **G54-bis.3**

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il decreto-legge n.25 del 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94) ha abolito tutte le disposizioni esistenti in materia di lavoro accessorio previste dagli articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

all'articolo 54-*bis* del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati viene introdotta una nuova disciplina che consente, a determinate condizioni, l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese con meno di cinque dipendenti, purché il limite non superi i 5.000 euro annui per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori e ciascun prestatore di lavoro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

la nuova normativa vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di voler adottare un adeguato provvedimento normativo atto ad ampliare il limite economico per l'uso delle prestazioni di lavoro occasionali per i datori di lavoro.

---

#### **G54-*bis*.4**

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25, convertito con la legge 20 aprile 2017 n. 49, recante «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti», ha abolito i cosiddetti *Voucher*, anticipando di fatto un *referendum* promosso dalla CIGL e già indetto per fine di maggio 2017;

con un emendamento parlamentare approvato nella Commissione bilancio della Camera in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati introdotti il «Libretto famiglia» e il «Contratto di prestazione occasionale», ripristinando con essi la possibilità di usufruire di uno strumento facile per le prestazioni occasionali per famiglie e piccole imprese;

nel periodo transitorio tra l'abolizione dei vecchi *voucher* e l'entrata in vigore del nuovo strumento, molte imprese agricole per far fronte alle esigenze primaverili quali per esempio la potatura e la selezione ed estirpazione dei piccoli frutti, hanno dovuto e devono tuttora assumere soggetti come pensionati e studenti, impiegati finora con i *voucher*, come lavoratori agricoli;

l'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *b*), del disegno di legge in esame prevede che i soggetti che possono essere impiegati con il nuovo strumento in agricoltura non devono essere «iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

con questa formulazione, si impedisce di fatto alle imprese agricole, non solo per quest'anno, ma anche per l'anno a venire e, di conseguenza, per tutti gli anni successivi, di assumere i soggetti impiegati in questo periodo di transizione, anche per pochissimo tempo, con il nuovo strumento, ovvero con il contratto di prestazione occasionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un adeguato provvedimento normativo per modificare l'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *b*) del disegno di legge in esame, eliminando l'ultimo inciso o individuando una soluzione per i soggetti assunti nel periodo transitorio come lavoratori agricoli.

---

#### **G54-*bis*.5**

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il decreto-legge n.25 del 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94) ha abolito tutte le disposizioni esistenti in materia di lavoro accessorio previste dagli articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati prevede che «non possono esser acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa»;

in seguito all'abrogazione dei cosiddetti «voucher» le imprese precedentemente utilizzatrici dei *voucher* sono state costrette a ricorrere a forme di collaborazione alternative ai predetti *voucher*;

molte delle predette imprese, per assolvere i propri obblighi previdenziali e occupare il personale nel pieno rispetto della normativa, hanno scelto di ricorrere all'istituto del lavoro a chiamata;

il predetto «lavoro a chiamata» costituisce un rapporto di lavoro subordinato;

si rende pertanto necessario permettere alle imprese che hanno fatto ricorso al «lavoro a chiamata» unicamente per sopperire alla mancanza di alternative legali da scegliere in seguito all'abrogazione dei *voucher*, di applicare la nuova normativa in ordine al lavoro occasionale fin da subito;

stando al testo dell'articolo 54-*bis*, i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbero attendere sei mesi prima di poter applicare la nuova normativa relativa al lavoro occasionale anche in capo al personale assunto con lavoro a chiamata nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50 e la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso;

impegna il Governo:

a intervenire affinché le prestazioni di lavoro occasionali possano essere acquisite anche da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, se stipulato nel periodo intercorrente tra il 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge.

---

### **G54-*bis*.6**

PERRONE, BOCCARDI

Il Senato,

premesso che:

in data 27 maggio 2017, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-*bis* (emendamento 54.09 Di Salvo), disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di Famiglia. Contratto di prestazione occasionale in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

il testo della nuova disciplina prevede che, per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, «gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24;

la precedente disciplina dei *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetti *Voucher* INPS), di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha dato vita ad uno strumento

utile e funzionale, anche ai fini di recupero contributivo, quale sistema di pagamento immediato e flessibile in ragione della facile accessibilità e della diffusione di tale strumento;

tale diffusione è stata possibile anche grazie alla politica di sviluppo da parte di INPS che, mediante convenzioni ha reso possibile acquistarli e gestirli non solo presso le sedi territoriali INPS, ma anche ad altri soggetti che si collegavano direttamente sulla piattaforma informatica gestita dall'INPS quali banche convenzionate e rivenditori di generi di monopolio;

che appare oltremodo opportuno garantire anche per questa nuova forma di disciplina delle prestazioni occasionali una facile accessibilità e la massima diffusione sul territorio, anche ai cittadini non avvezzi all'uso degli strumenti informatici oltre che in orari di non apertura degli uffici pubblici, in giorni non lavorativi e in località del territorio remote;

impegna il Governo:

in sede applicativa, a rinvenire una soluzione che consenta, nel rispetto dei vincoli di tracciabilità stabiliti dal legislatore, anche in orari di chiusura degli uffici e in ogni località del territorio nazionale e per persone non avvezze all'utilizzo degli strumenti informatici, l'accessibilità al servizio di erogazione per il pubblico per i contratti di prestazione occasionale e per il libretto famiglia nonché il pagamento delle prestazioni al prestatore avvalendosi degli intermediari abilitati alla vendita e alla gestione di cui alla previgente disciplina, e che risultano già dotati di idonee apparecchiature collegate alla piattaforma informatica INPS.

---

### **G54-bis.7**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo'«

premessi che:

l'articolo 54-bis del decreto-legge in esame reca una nuova disciplina lavoristica relativa alle prestazioni occasionali costituite da quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a: 1) 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 2) 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 3) 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;

il comma 8 del predetto articolo computa, ai fini del comma 1, lettera b), in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: a) titolari di

pensione di vecchiaia o di invalidità; *b*) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; *c*) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; *d*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

il successivo comma 9 prevede per gli utilizzatori e per i prestatori, per l'accesso alle suddette prestazioni, l'obbligo di registrarsi (con i relativi adempimenti) all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a semplificare le modalità di accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, in particolare per le persone anziane e per coloro che abbiano oggettive difficoltà per l'utilizzo di strumenti elettronici.

---

### **G54-bis.8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 54-*bis* del decreto-legge in esame reca una nuova disciplina lavoristica relativa alle prestazioni occasionali costituite da quelle che danno luogo (In un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a: 1) 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 2) 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 3) 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;

il comma 8 del predetto articolo computa, ai fini del comma 1, lettera *b*), in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: *a*) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; *b*) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; *c*) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n.

150 del 2015; *d*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

il successivo comma 9 prevede per gli utilizzatori e per i prestatori, per l'accesso alle suddette prestazioni, l'obbligo di registrarsi (con i relativi adempimenti) all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a semplificare le modalità di accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, in particolare per le persone anziane e per coloro che abbiano oggettive difficoltà per l'utilizzo di strumenti elettronici.

---

#### **G54-bis.9**

PANIZZA, FRAVEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Atto Senato 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

i dati impiegati per calcolare gli occupati di un'impresa (come gli importi del fatturato e dell'attivo patrimoniale) sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato e vengono calcolati su base annua;

gli occupati corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa (o per suo conto) a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazioni di ULA;

si ricorda che per occupati si intendono: i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; i proprietari gestori (imprenditori individuali); i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il

contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA);

il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Non devono essere conteggiati: gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento; i dipendenti in cassa integrazione straordinaria; la durata dei congedi di maternità o parentali;

ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati *part-time* sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto *part-time* e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello *part-time* di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello *part-time* di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro;

tanto premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di precisare la modalità di calcolo degli occupati nella proposta di contratto di lavoro occasionale dedicato alle imprese fino a 5 dipendenti.

---

#### **G54-bis.10**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

con l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) sono state applicate alle imprese piemontesi, danneggiate dalle alluvioni del 1994, le modalità agevolative per la definizione della propria posizione di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi sospesi per gli anni 1995, 1996 e 1997, già applicate ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno previsto il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;

successivamente, l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,

n. 17, recante proroga di termini, ha differito al 31 luglio 2007 la data di scadenza della regolarizzazione, specificando il riferimento dell'agevolazione a «i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994»;

sulla base di tale disposizione le imprese piemontesi hanno presentato domanda all'INPS per la restituzione dei contributi versati e non dovuti e l'INPS ha regolarmente assicurato il pagamento delle somme richieste sino a luglio 2011, quando ha bloccato l'erogazione dei rimborsi alla luce di un messaggio della direzione centrale delle entrate contributive che evidenziava l'applicazione dell'agevolazione alle sole posizioni tributarie;

a seguito del contenzioso sorto tra aziende e INPS, è stata chiesta una verifica alla Commissione UE, la cui decisione SA.33083 (2012/C), pubblicata in data 14 agosto 2015, ha chiesto all'Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili con le deroghe per gli aiuti di Stato previsti dai trattati e non in linea con il regolamento *de minimis*, precisando che «per calamità naturali verificatesi oltre dieci anni fa, la Commissione non impone il recupero dell'aiuto dalle imprese che esercitavano un'attività economica nelle zone disastrate»;

nonostante tale decisione della Commissione UE, risulta che l'INPS stia chiedendo la restituzione dello sgravio INPS alle aziende con sede operativa nelle aree colpite dalle alluvioni del 1994, che avevano beneficiato degli interventi agevolativi;

occorre un intervento del Governo che chiarisce tale situazione ed evita penalizzazioni e discriminazioni tra le imprese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della decisione SA.33083 (2012/C) della Commissione UE, pubblicata in data 14 agosto 2015, per definire con apposita circolare, il rimborso alle imprese di quanto indebitamente versato, dall'INPS per la parte dei contributi previdenziali, dall'INAIL per i premi assicurativi e dall'Agenzia delle entrate per i tributi, allo scopo di evitare penalizzazioni e discriminazioni per le imprese piemontesi colpite dalle alluvioni del 1994 e scongiurare l'avvio di contenziosi, inutili e dannosi per il bilancio dello Stato.

---

### **G.54-bis.100**

BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»,

premesso che;

in data 27 maggio 2017, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-bis (emendamento 54.09 Di Salvo), Disciplina

delle prestazioni occasionali. Libretto di Famiglia. Contratto di prestazione occasionale in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

il testo della nuova disciplina prevede che, per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, «gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24»

la precedente disciplina dei  *carnet*  di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetto  *Voucher*  INPS), di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha dato vita ad uno strumento utile e funzionale, anche ai fini di recupero contributivo, quale sistema di pagamento immediato e flessibile, in ragione della facile accessibilità e della diffusione di tale strumento;

tale diffusione è stata possibile anche grazie alla politica di sviluppo da parte di INPS che, mediante convenzioni ha reso possibile acquistarli e gestirli non solo presso le sedi territoriali INPS, ma anche ad altri soggetti che si collegavano direttamente sulla piattaforma informatica gestita dall'INPS quali banche convenzionate e rivenditori di generi di monopolio;

Che appare oltremodo opportuno garantire anche per questa nuova forma di disciplina delle prestazioni occasionali una facile accessibilità e la massima diffusione sul territorio, anche ai cittadini non avvezzi all'uso degli strumenti informati ci oltre che in orari di non apertura degli uffici pubblici, in giorni non lavorativi e in località del territorio remote;

impegna il governo,

in sede applicativa, a rinvenire una soluzione che consenta, nel rispetto dei vincoli di tracciabilità stabiliti dal legislatore, anche in orari di chiusura degli uffici e in ogni località del territorio nazionale e per persone non avvezze all'utilizzo degli strumenti informatici, l'accessibilità al servizio di erogazione per il pubblico per i contratti di prestazione occasionale e per il libretto famiglia nonché il pagamento delle prestazioni al prestatore avvalendosi degli intermediari abilitati alla vendita e alla gestione di cui alla previgente disciplina, e che risultano già dotati di idonee apparecchiature collegate alla piattaforma informatica INPS.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 55.

#### 55.1

GUERRA, RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, PEGORER

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 55.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 55.3

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: «a carico del lavoratore», inserire le seguenti: «senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 189.*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

#### **55.4**

COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: «Sulla medesima quota», inserire le seguenti: «previa esplicita rinuncia dell'interessato».*

---

#### **55.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, capoverso 189, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il lavoratore può rinunciare alla riduzione della contribuzione».*

---

#### **55.0.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55.1.**

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, sostituire le parole: "entro il limite di due anni", con le parole: "entro il limite di un anno";

*b)* dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G55-bis.1**

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) consente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa; ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

nessun beneficio pensionistico è invece previsto per i lavoratori ai quali sia riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento. Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il collocamento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), che ha previsto un notevole innalzamento dell'età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età nonostante le loro condizioni di salute;

è irragionevole pensare che lavoratori con un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possano continuare a lavorare fino ad un'età avanzata nonostante le loro precarie condizioni di salute considerato, fra altro, che dopo tanti anni di lavoro risentono in maggior misura rispetto agli altri lavoratori dello sforzo e dell'impegno dovuti nello svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta di persone sofferenti che improvvisamente hanno visto allontanarsi l'età pensionabile di alcuni anni;

contro l'evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la palese disparità di trattamento nei confronti dei suddetti lavoratori svantaggiati per i quali non è previsto alcun beneficio pensionistico;

è necessario porre rimedio a questa grave situazione di difficoltà in cui si trovano i suddetti lavoratori e di eliminare un'evidente disparità di trattamento tra situazioni profondamente diverse disciplinate però, paradossalmente, nello stesso modo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai suddetti lavoratori, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto della loro invalidità e delle difficoltà che incontrano progressivamente, con il trascorrere degli anni, nello svolgimento dell'attività lavorativa.

---

## **G55-bis.2**

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'emofilia è una malattia di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue;

il carattere invalidante di tale malattia determina progressivamente l'aumento di emorragie a livello di articolazione che provocano irritazione e dolore, limitandone la funzionalità. Le articolazioni più colpite sono il ginocchio, la caviglia, il gomito, la spalla e l'anca;

secondo i dati forniti dai Centri emofilici presenti sul territorio nazionale, raccolti nel rapporto 2014 del Registro nazionale delle coagulopatie congenite, elaborato dall'Istituto superiore di sanità, i pazienti affetti da emofilia sono circa 4.727. Di questi, 3.906 sono affetti da emofilia di tipo A (3.877 maschi e 29 femmine) e 821 sono affetti da emofilia di tipo B (809 maschi e 12 femmine);

ad oggi, una parte delle persone affette da emofilia riceve l'indennizzo riconosciuto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), come soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tra il 1970 e il 1990, infatti, migliaia di persone, tra cui emofilici; talassici e trasfusionali occasionali, sono state infettate con il virus-di HIV e epatite C tramite la trasfusione di sangue ed emoderivati in-

fetti e non controllati mentre erano sottoposti a terapie cliniche presso strutture della sanità pubblica;

in seguito, l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) hanno autorizzato, rispettivamente, la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2018, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;

infine, l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziaria ) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha riconosciuto a titolo di equa ripara-zione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria;

i lavoratori emofilici sono, allo stato attuale; equiparati di fatto ai lavoratori sani. Essi sono esclusi da qualsiasi agevolazione pensionistica, nonostante le loro precarie condizioni di salute, aggravate dall'avanzare dell'età. I sintomi di tale patologia comportano per molti di essi la neces-sità in età adulta di sottoporsi a impianti multipli di protesi alle articula-zioni, rendendo il proseguimento di un'attività lavorativa più difficile e usurante;

occorre rimediare a tale grave situazione riconoscendo il diritto all'accesso del trattamento pensionistico alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, affetti da emofilia, in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia, ritenendo comunque che l'età di sessanta anni sia da considerarsi un'età oltre la quale lo svolgimento dell'attività lavorativa diventi davvero oneroso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai suddetti lavoratori il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia.

---

**G55-bis.3**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

ai fini del rispetto delle norme costituzionali in merito all'uguaglianza sostanziale dei cittadini, si rende necessario implementare le politiche sociali del Paese che, negli anni della crisi e dei pesanti tagli imposti dalla nuova *governance* europea, si sono drasticamente ridotti, lasciando indietro i più deboli;

secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, sarebbero oltre i 7 milioni le persone che in Italia vivono in condizioni di «grave deprivazione materiale» e il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017;

le risorse stanziare dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano ad circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente ed è, evidentemente, non sufficiente;

si rende dunque necessario integrare il Fondo politiche sociali, così come, per ragioni di giustizia sociale, si rende costantemente indispensabile aumentare le risorse del fondo per le non auto sufficienze;

la legge 232/2016 prevede un contributo di 75 milioni per le funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità), ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro;

secondo il principio di solidarietà sociale, la redistribuzione delle ricchezze deve essere orientata; in base al dettato costituzionale, alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

l'impegno sociale di uno Stato di diritto democratico non può infatti prevedere risorse limitate per quelle famiglie e quei cittadini in condizioni di svantaggio, per motivi economici o per la presenza di qualsivoglia disabilità, rispetto alla restante cittadinanza, ma anzi deve prevedere uno stanziamento di risorse che vada anche oltre le stime calcolate in modo da sostenere nel modo più dignitoso possibile le parti più fragile della popolazione, anche ai fini del benessere collettivo;

impegna il governo:

tenuto conto dei nostri principi costituzionali in materia di politiche sociali, a prevedere un ulteriore reperimento di risorse da destinare al-

l'aumento della disponibilità finanziaria del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.

---

**G55-bis.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessò che:

l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità per il 2007) ha previsto l'istituzione del Fondo per le non auto sufficienze al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i provvedimenti di riparto per l'utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienze, si basino, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

---

**G55-bis.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure volte ad integrare il finanziamento delle risorse per l'esercizio 2017 delle funzioni relative e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

---

**G55-bis.6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha stabilito, all'articolo 1, comma 411, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non auto sufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), la dotazione del Fondo per le non-autosufficienze è stata incrementata

di 50 milioni di euro per il 2017;

tale incremento, che in ogni caso non era affatto congruo rispetto agli impegni assunti con la legge di bilancio per il 2017; in particolare per ricomprendere la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer, è stato tra l'altro vanificato a seguito dell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato-Regioni, e diramata lo scorso 1° marzo, che al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, ha ridotto anche la dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) per il 2017: una vera e propria beffa a danno dei cittadini, in particolare per le persone più deboli e che necessitano una maggiore tutela,

impegna il Governo:

a provvedere quanto prima ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad aumentare la dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, a partire dall'anno 2017, non solo per ripristinare le risorse previste dall'ultima legge di bilancio, ma anche per prevederne di nuove, specificamente dedicate alla condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

---

**G55-bis.7**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

nell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato-Regioni, e diramata lo scorso 1° marzo, al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, pari a 2.691,80 milioni di euro, da definire ai sensi dei commi 680 e 682, articolo 1, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), sono stati ridotti:

a) il Fondo per le politiche sociali per circa 211 milioni di euro, dai 400 milioni di euro a legislazione vigente, e il Fondo per le non auto sufficienti per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) in base all'allegato 3 della medesima Intesa;

tra l'altro va segnalato che sempre a febbraio il Parlamento aveva approvato la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), che destinava 50 milioni di euro aggiuntivi per il medesimo Fondo per le non auto sufficienti, portandone la dotazione, per il 2017, a 500 milioni di euro;

il testo in esame provvede a destinare le entrate derivanti dalle nuove norme relative alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1-bis (cosiddetta «web tax») siano destinate al Fondo per le non auto sufficienti e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui;

si tratta però di risorse che non sanano in alcun modo il taglio perpetrato a danno dei suddetti Fondi per l'anno 2017, e, nonostante il Governo abbia più volte espresso la volontà di reintegrare le risorse decurtate, con il decreto in esame è stata persa un'occasione per provvedere quanto prima al ripristino della loro dotazione, così come prevista prima dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa urgente volta al reintegro della dotazione del Fondo per le non auto sufficienti e del Fondo nazionale per le politiche sociali, così come previste dall'ultima legge di bilancio.

---

### **Art. 55-quinquies.**

#### **G55-quinquies.1**

GUERRIERI PALEOTTI, ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.5. 2853);

premessi che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia», ha agevolato negli anni passati il rientro di un folto gruppo di giovani lavoratori altamente qualificati (cd impatriati), grazie ad una norma innovativa per l'Italia che consisteva in un forte abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF, maggiore per le donne, a condizione che i lavoratori mantenessero la residenza in Italia per cinque anni;

poco dopo la proroga prevista dal comma 12-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, tale legge è stata abrogata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che introducendo un diverso regime di agevolazioni non ha pienamente valutato le distorsioni che avrebbe creato l'abrogazione di una legge appena prorogata e pienamente operativa;

l'articolo 1, comma 259, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha permesso agli impatriati di continuare a fruire del regime agevolato di cui alla legge n. 238 del 2010, che tuttavia non è più accessibile da fine 2015 e si esaurisce nel 2017, o di optare per il nuovo regime, entro un termine definito in modo differente per lavoratori dipendenti e autonomi;

un'esigua minoranza degli aventi diritto ha esercitato a giugno 2016 l'opzione per passare al nuovo regime, dato che quest'ultimo, pur avendo una durata più lunga, presentava un incentivo fiscale sensibilmente inferiore, del 30% contro il 70% o 80% per le donne, rendendo l'opzione al massimo finanziariamente neutra o peggiorativa, e dato inoltre che la finestra temporale utile per esercitarla è stata di 30 giorni, considerando il periodo che va dall'emanazione del decreto MEF del 26 Maggio 2016 al termine del 30 giugno fissato dal provvedimento n. 46244 dell'Agenzia delle Entrate;

dopo la scadenza della finestra di opzione, nella legge di bilancio 2016, il Governo ha potenziato sensibilmente l'incentivo previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, portando la diminuzione dell'imponibile IRPEF dal 30% al 50%, penalizzando così tutti i lavoratori impatriati che avevano scelto di continuare a fruire del regime della legge n. 238 del 2010 basando la loro valutazione su degli incentivi potenziati dopo brevissimo tempo;

il potenziamento degli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2016, dopo la scadenza dell'opzione, ha creato una evidente disparità di trattamento a danno dei lavoratori dipendenti, che non potevano più rivedere la loro scelta, rispetto ai lavoratori autonomi, che avevano tempo per esercitare tale opzione in sede di dichiarazione dei redditi l'anno seguente;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha quindi riaperto, per i lavoratori impatriati dipendenti, la possibilità di passare dal regime previsto dalla legge n. 238 del 2010 a quello previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015;

nel concedere nuovamente la possibilità di optare per il regime del decreto legislativo n.147 del 2015, la legge ha demandato ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la determinazione delle modalità di passaggio da un regime all’altro, e l’Agenzia ha obbligato il lavoratore impatriato che decide nel 2017 di avvalersi del passaggio alla restituzione della differenza fra il beneficio goduto ai sensi della legge n. 238 del 2010 e quello previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente all’anno fiscale 2016. Questo si traduce in un conguaglio estremamente oneroso, che inoltre colpisce in modo ancora più pesante i lavoratori di sesso femminile;

nel corso dei recenti lavori per la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati presentati alla Camera alcuni emendamenti che intervenivano per eliminare o mitigare il problema di tale conguaglio. Tuttavia, nel corso del dibattito è stato approvato un testo che diversamente da quanto previsto nella formula originaria dell’emendamento depositato dal proponente, non solo ne ha totalmente svuotato i contenuti ma che ha peggiorato la situazione per gli impatriati, estendendo di altri due anni la permanenza richiesta in Italia pena la restituzione dell’incentivo ceduto;

allo stato attuale, quindi, i lavoratori impatriati che, optando per il nuovo regime hanno fatto una scelta di fiducia verso il Paese impegnandosi a rimanere in Italia per altri cinque anni, restano soggetti ad un onerosissimo conguaglio, che penalizza in modo particolare le lavoratrici di sesso femminile;

Tenuto conto che,

i suddetti lavoratori, in gran parte giovani, grazie alle esperienze maturate all’estero hanno portato con sé conoscenze che sono state messe al servizio del Paese e la certezza di un trattamento agevolato rappresenta una condizione fondamentale per la loro permanenza;

le misure a favore di questi lavoratori non determinano impatti sul gettito come dimostrano i numerosi pareri della Ragioneria Generale dello Stato e le Relazioni Tecniche del Dipartimento Finanze recentemente condotte;

occorre porre rimedio ad alcune incoerenze sul tema del rientro dei lavoratori altamente qualificati dall’estero, create a seguito di una serie di interventi normativi non coordinati che rischiano di vanificare gli effetti benefici di tale operazione;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile, misure correttive della disciplina vigente in materia di lavoratori impatriati, con particolare riguardo all’eliminazione degli onerosi conguagli posti a carico di tali lavoratori e al potenziamento degli incentivi ad essi riconosciuti riportandoli al livello precedente l’abrogazione della legge n. 238 del 2010 e con maggior vantaggio per le lavoratrici.

---

## EMENDAMENTI

### **55-quinquies.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-sexies.**

*(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017;

*a)* aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

*b)* aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente: "*c)* il Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 8 per cento».*

---

## **Art. 56.**

### **56.1**

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da brevetti industriali», inserire le seguenti: «da marchi di impresa.».*

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri, pari 40 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

### **56.2**

GIROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «brevetti industriali», inserire le seguenti: «da marchi registrati per la tutela del *Made in Italy*.».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G56.1

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nell'attuale fase di congiuntura economica il ruolo dell'innovazione può risultare determinante per favorire la crescita e la competitività del sistema industriale del Paese;

l'Italia, rispetto ad altri Paesi in Europa, sconta il fatto di avere un'economia meno competitiva anche a causa della mancanza di politiche strutturali per il rilancio del sistema industriale del Paese che pongano le basi per riagganciare la ripresa e creare occupazione;

i fattori che influiscono sulla competitività dell'industria italiana sono diversi e principalmente configurabili nella mancanza di capacità di attrarre e trattenere gli investimenti esteri, nel ridotto ruolo che la ricerca e l'innovazione hanno nell'ambito della programmazione degli investimenti all'interno delle aziende, con riguardo a quelle di più piccole dimensioni, nell'alto livello di tassazione e negli alti costi dei fattori di produzione;

nonostante siano in molti a sostenere, tra cui l'attuale Governo, che il Paese sia entrato in una fase di ripresa economica, in realtà la fase di recessione appare tutt'altro che superata; ne sono prova la diminuzione del tasso di crescita della produzione, la contrazione dei consumi e l'elevato tasso di disoccupazione;

se pure l'incidenza dell'innovazione tecnologica nel processo produttivo italiano si è accresciuta, il Paese nel corso dell'ultimo decennio ha accumulato un divario significativo in termini di competitività dell'innovazione nei confronti della maggior parte dei competitori, con ricadute negative sui livelli di crescita e di sviluppo dell'economia; solo recentemente, infatti, la digitalizzazione industriale delle filiere produttive viene considerata strumento essenziale alla realizzazione di una nuova rivoluzione industriale;

i segnali che fornisce il Governo sul tema dell'innovazione non sempre appaiono chiari ed univoci; esempio ne è il mancato riconoscimento del *patent box* ai redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi di im-

presa, che avrà l'effetto di frenare gli investimenti, a danno in primo luogo del «*made in Italy*»;

impegna il Governo:

a creare le condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore dell'innovazione attivando ogni misura che si renda necessaria per sostenere le piccole e medie imprese italiane, con particolare riferimento alla filiera del «*made in Italy*», in questa delicata fase di transizione verso un sistema produttivo altamente innovativo e digitalizzato.

---

## EMENDAMENTI

### **56.0.1**

GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56.1.**

1. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro; da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.

3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, recante: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **Art. 56-bis.**

### **56-bis.1**

GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**56-bis.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 56-ter.**

*(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito";

*b)* al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito";

*c)* al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e", sono soppresse.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

**56-bis.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 56-ter.**

*(Modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare)*

1. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

---

**Art. 57.**

**57.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"0b.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore e fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101"».

---

## 57.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore; non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101».

---

## 57.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1 Al fine di strutturare operazioni di contro garanzia degli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare, nel 2017, per un ammontare fino a 150 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per la crescita disponibile e/o quelle derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3.1.1. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare con l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apposita convenzione nella quale siano anche stabilite modalità, criteri e condizioni alle quali lo stesso Istituto possa apportare ulteriori risorse al fine di ampliare il portafoglio contro garantito di nuovi finanziamenti alle PMI.

3.1.1.1. Le risorse liberate attraverso le operazioni di cui ai precedenti commi sono utilizzate per istituire, in via sperimentale, una riserva all'interno dello stesso Fondo di garanzia, destinata a garantire imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499 e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro in relazione a operazioni

finanziarie, realizzate con qualsiasi forma, ivi inclusa l'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con la riserva anzidetta potranno inoltre essere garantite PMI per la quota eccedente i massimali di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti dell'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa di cui sopra».

---

#### 57.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«3-*sexies*. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) All'articolo 1, comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;"

c) All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni";

3-*septies*. All'onere di cui al comma 3-*bis* pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento

radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 198, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1».

---

### 57.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:*

«3-*sexies*. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sopprimere le parole: ", e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile".

3-*septies*. Al maggiore onere derivante dal comma 3-*bis* pari a complessivi 50 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 7,5 per cento».*

---

### 57.6

DI BIAGIO

*Aggiungere il seguente comma:*

«4. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8-*bis* è aggiunto il seguente: "8-*ter*. Iscrizione all'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di *trading* sui prodotti finanziari.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di formazione in materia di *trading* sui prodotti finanziari è riservata alle persone fisiche e alle società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

È istituito l'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di *trading* su prodotti finanziari. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo."».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G57.1

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la legge di stabilità del 2014 prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento;

per tanti gestori di impianti alimentati a bioliquidi sostenibili la restituzione dell'incentivo prevista in soli 3 anni ha causato una distorsione eccessiva del bilancio e, di conseguenza, una difficile previsione del quadro economico – finanziario. Tale situazione di difficoltà è stata acuita dalla significativa crescita dei prezzi della materia prima registrata nel 2016 (oltre il 30 per cento) ha di fatto reso impossibile operare gli impianti in modo economicamente sostenibile. Alcuni di essi, pertanto, sarebbero costretti ad optare per una riduzione della produzione di energia o addirittura per lo spegnimento totale delle centrali, questo sicuramente a scapito delle entrate allo Stato (si tenga presente che già oggi alcuni produttori sono stati costretti a ricorrere alla CIGO per fronteggiare il fermo totale dei propri impianti);

il ritorno economico non viene diminuito o ridimensionato ma semplicemente prolungato nel tempo, senza pertanto produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al comma 3-*quinquies* dell'articolo 57 prevede

che all'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.»;

impegna il Governo:

a prevedere di spalmare la restituzione degli incentivi residui succitati su un periodo più lungo, cioè quello di tutta la durata del periodo degli incentivi, ma in ogni caso oltre i 4 anni, al fine di consentire ai produttori la sopravvivenza economica.

---

## EMENDAMENTI

### 57.0.1

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.».

---

### 57.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis.

*(Detassazione compravendite immobili commerciali)*

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1980, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: "Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3: 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies";

b) alle note del comma 1 è aggiunta in fine, la seguente:

"II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso com-

merciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai restanti oneri derivanti dall'articolo 57-bis, pari a 200 milioni di euro per il 2017 e a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro nel 2017 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2017 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto-legge;

c) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

---

### **57.0.3**

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57.1.**

*(Misure per l'internazionalizzazione)*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito

d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.».

---

#### **57.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57.1.**

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute

nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera *b)* devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

4. All'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2018" e le parole: "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio".

5. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.».

**Art. 57-bis.**

**57-bis.1**

DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO,  
CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole: «stampa quotidiana e periodica», ag-  
giungere le seguenti: «,comprese le testate giornalistiche digitali regi-  
strate.».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G57-bis.1**

LUCHERINI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessò che:

l'articolo 57-*bis* del decreto-legge in esame interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 170 del 2001;

gran parte delle previsioni introdotte disciplinano alcuni degli ambiti oggetto della delega recata dall'articolo 2, comma 2, lettera *l*) della legge n. 198 del 2016, per la quale i termini di esercizio sono scaduti;

resta confermata l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusivi, che possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci;

durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una modifica, che, ponendosi in linea di continuità con l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, riguardante la disciplina dei rapporti tra distributori e rivenditori di prodotti editoriali, prevede che le imprese di distribuzione debbono garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali;

la fornitura di quotidiani e di periodici non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore e ai punti vendita devono essere garantite forniture adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio;

considerato che:

i punti vendita non esclusivi hanno la facoltà di vendere prodotti editoriali, in aggiunta ad altre merci, diversamente dai punti vendita esclusivi;

il suddetto provvedimento, nella parte in cui disciplina il sistema di vendita e distribuzione della stampa, intende garantire, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equi-

librata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza. Ciò anche mediante la rimozione di quegli ostacoli che rendono più onerosa l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, la previsione di regolamentare la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, nonché mediante la previsione di accordi di fornitura tra i punti vendita esclusivi delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nella disciplina dei rapporti tra imprese di distribuzione e punti vendita non esclusivi, disposizioni, anche di carattere normativa, finalizzate a supportare la distribuzione della stampa, con particolare riferimento verso quelle zone periferiche in cui l'attività di distribuzione dei prodotti dell'editoria potrebbe risultare difficilmente sostenibile per gli operatori del comparto.

---

### **G57-bis.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno-di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene una serie di misure rivolte alle imprese;

sarebbero state necessarie misure più incisive, e in particolare finalizzate a estendere gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662/96 alle imprese, più strutturate, con un numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette imprese *small mid-cap*);

rispondere all'esigenza di estendere l'intervento del Fondo di garanzia anche alle suddette imprese *small mid-cap* è necessario in considerazione del carattere strategico che dette imprese rivestono per la crescita economica del Paese e per le positive ricadute sul sistema delle PMI dell'indotto;

sarebbe quantomeno stato utile prevedere che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile (ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge n. 208/2015) potessero essere utilizzati per costituire, direttamente, una sezione speciale nell'ambito del Fondo 662/96 destinata alla concessione di garanzie a imprese *small mid-cap*, estendendo gli interventi della «sezione speciale» anche alle imprese di piccola e me-

dia dimensione che, avendo raggiunto il limite di importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, non possono più accedere alla garanzia del Fondo;

altro intervento utile sarebbe stato quello di innalzare, per le imprese garantite a valere sulla istituenda sezione speciale, l'importo massimo garantibile dagli attuali 2,5 milioni previsti dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 a 3,5 milioni di euro. Il limite di 3,5 milioni di euro è coerente con i limiti, indiretti, rappresentati dalla normativa comunitaria applicabile,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rafforzare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, accrescendone la capacità di sostegno all'accesso al credito per le imprese nell'attuale fase del ciclo economico, nel senso riportato in premessa.

---

### **G57-bis.3**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Il Senato,

premessso che:

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori-interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessso che:

la deliberazione 22 giugno 2015 296/2015/R COM disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per i settori dell'energia elettrica e del gas il punto 6) reca «di prevedere che per le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del ( ... ) provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, le disposizioni di cui Allegato A al presente provvedimento debbano essere assolte entro e non oltre il TG giugno 2017;»;

premessso che in Parlamento la legge annuale per il mercato e la concorrenza AS 2018/AC 3012-B è in discussione da ormai più di due anni, e prevede, nell'ultimo testo approvato al Senato, all'articolo 1, comma 93, che le disposizioni dell'*unbundling* «non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.»;

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza non è ancora approvato definitivamente, nel frattempo si avvicina il termine previsto del 30 giugno 2017, entro il quale le imprese di distribuzione elettrica, che ancora operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione debbano assolvere le disposizioni previste;

a causa dell'accavallamento dei due termini di legge vi è il serio rischio che tali onerosi e complessi adempimenti – qualora entrasse in vigore la disapplicazione per le piccole imprese – si rivelino inutili;

impegna il Governo:

a valutare di concedere urgentemente una congrua proroga del termine succitato, in scadenza al 30 giugno 2017 e/o di prevedere attraverso tempestive disposizioni legislative una deroga per la separazione funzionale per imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, come già definito da un ramo del Parlamento in sede di esame della legge annuale per la concorrenza.

---

## EMENDAMENTO

### **57-bis.0.1**

CATALFO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis1.**

*(Modifica dell'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)*

1. All'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: "nonché», fino a: "sostanziale", sono sostituite dalla seguente: "e"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **Art. 57-ter.**

#### **G57-ter.**

BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la disposizione di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stata oggetto di diverse interpretazioni quanto all'assoggettamento ad aliquota ridotta per le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili;

in particolare, la disposizione normativa stabilisce una aliquota del 10 per cento applicata alle forniture di calore provenienti da fonti rinnovabili; una aliquota del 22 per cento applicata alle forniture di calore provenienti da fonti non rinnovabili; una aliquota del 10 per cento oppure 22 per cento applicabile alle forniture di calore inserite in un contratto di servizio energia che comprende, fra le altre, la manutenzione e l'assistenza; proprio su questa ultima modalità di fornitura, in considerazione della non chiarezza della disposizione normativa, alcuni operatori applicano il 10 per cento ed altri il 22 per cento;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, al fine di chiarire quale sia l'aliquota applicabile alle prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico, nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme.

## EMENDAMENTI

### Art. 57-*quater*.

#### **57-*quater*.1**

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Al comma 1, sostituire i capoversi da 4-bis a 4-quinquies con i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti nei quali, a seguito di verifiche o di indagini, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Per gli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW non si applica alcuna decurtazione. Ove ne ricorra il caso, resta fermo l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 luglio 2012.

4-*bis*.1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dispone, sulla base di proposte presentate dal GSE, nonché di osservazioni raccolte tra i soggetti interessati: *a*) la ridefinizione delle fattispecie di violazioni rilevanti di cui al comma 3, al fine di circoscrivere le fattispecie di decadenza dagli incentivi ai casi in cui vi siano stati illeciti penali accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero non sia conseguito lo scopo dell'incentivazione, volto ad aumentare l'energia prodotta da fonte rinnovabili, a causa dell'assenza delle caratteristiche tecniche necessarie affinché l'impianto operi in sicurezza, ovvero in ragione del mancato ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio o per la costruzione; *b*) l'individuazione di un meccanismo di rideterminazione della tariffa incentivante per i casi in cui la tariffa sia stata ottenuta in difformità alla normativa di riferimento, ma non siano state compiute violazioni rilevanti, tenendo conto della gravità della violazione, della complessità del quadro normativo di riferimento, dell'esigenza di assicurare la continuazione dell'attività dell'impianto e di incentivare la produzione di tale energia, nonché

dei costi sostenuti; c) la definizione di termini e modalità da applicare anche agli impianti per i quali vi siano stati provvedimenti di rigetto della tariffa incentivante, ovvero di decadenza dalla tariffa incentivante ai sensi di quanto previsto alle lettere a) e b).

4-ter. La misura delle decurtazioni di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1, lettera b), è dimezzata qualora le violazioni siano dichiarate dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine.

4-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, lettera a), il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, nonché dei soggetti che abbiano dato luogo a difformità rispetto alla normativa per l'ottenimento degli incentivi, secondo gli accordi contrattuali e la legge applicabile. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e, qualora la tariffa incentivante sia rideterminata ai sensi del comma 4-bis, le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui al comma 4-bis.1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 57-*quater*.

#### G57-*quater*.1

PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la recente raccomandazione dell'Unione Europea del luglio 2016 in materia di edifici ad energia quasi zero suggerisce di subordinare alcuni benefici fiscali al raggiungimento del parametro di edificio ad energia quasi zero;

è oggi più che mai necessario incentivare l'autoconsumo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, nuovi ed esistenti e supportare la diffusione dei sistemi di accumulo elettrochimico che copriranno un molo sempre più importante, anche a servizio delle necessità della rete;

considerato che:

risulta essenziale aiutare le famiglie a ridurre il costo delle bollette, che a causa della riforma delle tariffe elettriche aumenterà anche di molto, in particolare a causa del notevole aumento dei corrispettivi per l'impegno di potenza contrattuale;

sistemi di accumulo (*energy storage solutions*) abbinati a generazione da FER distribuita di-piccola taglia, fotovoltaico in primis, consentono infatti di contenere la potenza impegnata contrattuale di rete del produttore-consumatore (*prosumer*), senza pregiudicare-la sicurezza e la stabilità della rete stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, qualora l'edificio su cui sono effettuati gli interventi ammissibili alle detrazioni fiscali cui si riferisce l'articolo 14 in discussione raggiunga i requisiti per essere considerato edificio ad energia quasi zero, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge

13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 75%;

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 Dicembre 2021, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici abbinati a impianti di accumulo di energia spettano una detrazione fiscale dall'imposta lorda su reddito delle persone fisiche, ovvero sul reddito delle società, nella misura del 65%, disponendo: *a*) che la medesima detrazione sia applicabile anche qualora, pur non essendovi un sistema di accumulo, il fotovoltaico sia abbinato a soluzioni tecnologiche volte ad aumentare in modo efficiente l'autoconsumo delle utenze: sistemi di riscaldamento elettrici per ambienti e acqua calda sanitaria (pompe di calore, sistemi efficienti di riscaldamento-elettrico a pavimento, a parete, a soffitto), ricarica veicoli elettrici; *b*) che l'utenza al fine di beneficiare della detrazione fiscale, debba essere dotata di una centralina di programmazione/gestione/ottimizzazione delle tecnologie adottate, in particolare in abbinamento degli impianti fotovoltaici e agli eventuali relativi sistemi di accumulo, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica; *c*) che la detrazione fiscale sia applicabile fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a Euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno; *d*) che la detrazione si applichi solo nella misura in cui il beneficiario si impegni a fare sì che l'energia immessa in rete dall'impianto fotovoltaico non superi il 40% della produzione nei successivi dieci anni complessivamente considerati e/o risultati diminuita la potenza impegnata in prelievo da parte dell'utente della rete nella misura di almeno 20% rispetto all'impegno precedente; *e*) che la detrazione sia ripartita in dieci quote annuali di pari importo; *f*) che tali incentivi siano cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, solo nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e comunque non siano cumulabili con altri incentivi nazionali fatto salvo l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; *g*) che la detrazione fiscale si applichi all'intervento complessivo, nel caso di installazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, mentre negli altri casi, la detrazione sia limitata ai costi di fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico.

---

### **G57-quater.2**

PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

è oggi più che mai necessario fare chiarezza in un ambito dove oggi ci sono comportamenti contraddittori e continue pronunce dell' Agenzia delle Entrate, che di fatto non forniscono un chiaro orientamento su quando un impianto vada o meno considerato alla stregua di un edificio;

è importante che per tutti gli impianti di piccole dimensioni (20 kW) e per gli impianti non incentivati in autoconsumo, non solo il regime catastale, ma anche il regime di ammortamento sia quello dei beni mobili, più favorevole rispetto a quello dei beni immobili (non c'è IMU e il tasso di ammortamento è 9%), con la conseguente applicabilità del superammortamento, quando il bene è un bene strumentale;

considerato che:

risulta necessario rendere possibile per la deroga al regime di accessione distinguere adeguatamente la proprietà degli impianti da quella del tetto e dare in pegno agli istituti finanziatori gli impianti fotovoltaici al fine di un significativo incentivo alloro finanziamento;

per gli impianti fotovoltaici maggiori di 20 kW incentivati o comunque con auto consumo inferiore al 70% dovrebbe essere chiaro che debbano essere accatastati e soggetti al regime dei beni immobili;

è quanto mai essenziale stimolare la diffusione di sistemi di stoccaggio per l'incremento dell'auto consumo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli impianti alimentati da fonte rinnovabile installati sulle coperture e pertinenze degli immobili di qualsiasi potenza che: non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e che destinano almeno per un anno solare il 70% della produzione alle utenze dei clienti finali anche diversi dal produttore di energia collocati all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applichi il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. Al fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti sia comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili;

a prendere in considerazione l'opportunità di promuovere una normativa che consenta a tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli immobili o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 15-bis di non vedersi applicato il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. In tali casi il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei: diritti iscrivibili sugli impianti di cui a questo e al precedente impegno dovrebbe essere quello dei beni mobili, anche agli effetti dell'applicabilità delle disposizioni in materia di super ammortamento stabilite dagli Articoli 1 comma 91 e 93 della

legge 28 dicembre 2015, n. 28, per cui gli impianti che non ricadano in un tale regime debbano essere accatastati e conseguentemente sottomessi al relativo regime fiscale.

---

### **G57-quater.3**

FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, LANIECE, ORELLANA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge- 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la microgenerazione è la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia, spesso identificata dalla sigla inglese Me-HP acronimo di *microcombined heating and power*;

tramite i microcogeneratori, unità cogenerative di potenza elettrica compresa tra 1 e 50 kW, è possibile ottenere un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e calore;

i microcogeneratori si presentano simili per dimensioni a una caldaia a basamento; sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da un motore interno a combustione alimentato a metano, GPL o biogas, accoppiato a un alternatore e a un sistema di recupero del calore altrimenti disperso;

le taglie elettriche e termiche dei microcogeneratori sono perfettamente idonee a soddisfare le esigenze energetiche di settori diversi: da quello abitativo al pubblico, dal ricettivo alla ristorazione, dal benessere all'*healthcare*, dall'agroalimentare alla distribuzione, eccetera;

considerato che:

la direttiva europea sull'Efficienza Energetica 2012/27/EU, che ha ripreso e integrato la Direttiva Europea sulle Prestazioni Energetiche in Edilizia 2010/31/UE, raccomanda lo sviluppo di idonee politiche strutturali a supporto della microgenerazione che aiutino a realizzare il grande potenziale di risparmio energetico e di emissioni di CO<sub>2</sub> insito nella tecnologia stessa;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»), prevede all'articolo 15 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica), comma 1-bis, l'opportunità di agevolare ulte-

riori interventi [...] quali, per esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la microtrigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica [...];

il meccanismo della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attualmente previsto, nel caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, appare come quello più pertinente per includere ed incoraggiare il ricorso agli impianti di microcogenerazione. Infatti, parimenti a una caldaia a condensazione, quelli di microcogenerazione (disponibili nella versione con recupero di calore di condensa) concorrono alla riduzione di energia primaria in modo addirittura più virtuoso considerata la contestuale produzione di energia elettrica. Una moderna caldaia a condensazione (rientrante tra le tecnologie agevolate) grazie alle elevate efficienze, sfrutta al meglio il contenuto calorifico del gas metano producendo tuttavia solo calore, mentre la microcogenerazione, con medesime o superiori efficienze, permette di produrre in aggiunta anche energia elettrica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di unità di microcogenerazione.

---

#### **G57-quater.4**

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

vi è oggi un ampio contenzioso fra GSE e operatori del settore fotovoltaico riguardo la decadenza dalle tariffe incentivanti che, generando incertezze, rischia di compromettere la funzionalità degli impianti e quindi l'interesse pubblico a mantenere operativa la connessa produzione da fonte solare;

in netta controtendenza rispetto al resto del mondo quest'anno, rispetto all'anno passato, vi è una diminuzione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete ciò è anche dovuto alla difficoltà per le aziende del settore di fare investimenti a fronte del pericolo di perdere, anche per errori meramente formali, le tariffe incentivanti già ottenute;

l'articolo 57-*quater* introdotto nel corso dell'esame alla Camera, per salvaguardare la produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici, interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, introducendo a tal fine quattro nuovi commi (da 4-*bis* a 4-*quinqüies*) nell'articolo 42 del decreto legislativo n.28 del 2011, e di incentivi nel settore eolico. Gli interventi operano, per determinate fattispecie di violazioni, una sostanziale deroga alla disciplina vigente;

ai sensi del nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 42 agli impianti di potenza superiore a 3kw nei quali a seguito di verifica o di indagine risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE;

considerato che:

oltre ai casi di moduli non certificati vi sono tantissime altre fattispecie, come errori nelle voltture, o nei procedimenti autorizzativi, o nei certificati di prestazione energetica, ritardati invii di comunicazioni a enti dovuti a incertezze per il sovrapporsi di norme di legge, errori nella indicazione delle date di autorizzazione o della potenza di impianto, che oggi possono portare anche in caso di errori incolpevoli o comunque non gravi alla decadenza dagli incentivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di limitare la decadenza integrale dagli incentivi ai casi in cui le finalità della normativa incentivante non sono state raggiunte o in cui vi sono stati illeciti penali accertati, per evitare che una parte molto significativa della potenza installata per ragioni burocratiche o di forma venga abbandonata.

---

## EMENDAMENTI

### **57-quater.300**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4-bis, sostituire le parole: «non si applicano comunque le», con le seguenti: «"Ove ricorra la necessità, resta fermo l'annullamento delle»;*

2) *dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-bis. 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di proposte pervenute dal GSE e delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati entro 90 giorni dal medesimo termine, sono individuati secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza:

a) la ridefinizione delle fattispecie di violazioni rilevanti di cui al comma 3, in modo da circoscrivere le fattispecie di decadenza dagli incentivi ai casi in cui vi siano stati illeciti penali accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero in cui non sia raggiunto lo scopo dell'incentivazione di aumentare l'energia prodotta da fonte rinnovabili in quanto l'impianto non ha le caratteristiche tecniche per operare in sicurezza, ovvero non può ottenere le autorizzazioni per l'esercizio o per la costruzione;

b) prevedere un sistema di rideterminazione della tariffa incentivante per i casi in cui la tariffa sia stata ottenuta in difformità dalle disposizioni di riferimento ma non siano state compiute violazioni rilevanti, tenendo conto della gravità della violazione, della complessità del quadro normativo di riferimento, dell'esigenza di assicurare la continuazione dell'attività dell'impianto e di incentivare la produzione di tale energia, e dei costi sostenuti;

c) stabilire termini e modalità con i quali applicare le disposizioni di cui alle lettere b) e c) anche agli impianti per i quali vi siano stati provvedimenti di rigetto della tariffa incentivante, ovvero di decadenza dalla tariffa incentivante.

3) Al comma 4-*quinquies*, dopo le parole: "soggetto beneficiario e", inserire le seguenti: "qualora la tariffa incentivante sia rideterminata ai sensi del comma 4-*bis*)"».

---

**57-quater.0.1**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-quinquies.**

*(Industria 4.0 – Rete delle Infrastrutture Immateriali  
per lo Sviluppo Industriale)*

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è autorizzata la promozione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), attraverso la struttura di cui al comma 1.

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1, per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

---

**57-quater.0.2**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-quinquies.**

*(Industria 4.0 – Rete delle Infrastrutture Immateriali  
per lo Sviluppo Industriale)*

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **57-quater.0.3**

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 57-quinquies.**

Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 37 del 2008, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) possesso del certificato di categoria I, di cui alla lettera *a*), comma 2, dell'articolo 4, del Regolamento (CE) n. 303 del 2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera *c*), comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto, limitatamente agli impianti di condizionamento, refrigerazione e climatizzazione contenenti F-GAS"».

---

**57-quater.0.4**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-quinquies.**

*(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)*

1. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi previsti nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1963, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale».

---

**57-quater.0.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-quinquies..**

*(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)*

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia

di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei lavori e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a)* educazione e formazione ambientale;
- b)* sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c)* escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d)* manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e)* restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

---

**Art. 58.**

**58.0.1**

STEFANI, DIVINA, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO,  
CONSIGLIO, CROSIO, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Modifiche alla disciplina sulla deducibilità delle spese relative  
a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio delle imprese,  
arti e professioni)*

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a fine, con le seguenti: «è incrementata di 3 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

## 58.0.2

STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 58-bis.

*(Modifica al comma 1 dell'articolo 164 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a)*, *b)* e *c)*:

*a)* per l'intero ammontare relativamente:

agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti o i rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera successiva per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo *ex* articolo 2 comma 1, 5) decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ;

ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

*b)* nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti in-

dicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato;

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 59.

#### G59.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

il Distretto di Economia Solidale (DES) è una rete in cui i soggetti partecipanti cercano di soddisfare le proprie necessità di acquisto, vendita, scambio e dono di beni, servizi e informazioni, secondo principi ispirati da un'economia locale, equa, solidale e sostenibile;

i distretti di economia solidale (DES) sono quindi laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, che si contrappongono ai processi di globalizzazione dell'economia di mercato che provoca forme di degrado ecologico e sociale, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle risorse locali e a produrre ricchezza in condizioni di sostenibilità ecologica e sociale;

appare necessario definire forme e modalità di sostegno ai distretti di economia solidale rappresentano una risposta ai processi disgregativi del mercato e della globalizzazione;

con i distretti di economia solidale si realizzano gli obiettivi attraverso la partecipazione attiva dei soggetti alla definizione delle modalità concrete di gestione dei processi economici propri del distretto stesso;

è necessario, quindi, mettere in atto azioni e programmi che sostengano lo sviluppo di un sistema socio-economico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini basate sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni;

lo Stato è chiamato a promuovere la formazione dei distretti economici solidali per il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia

solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione;

impegna il Governo:

a promuovere la formazione dei distretti economici solidali al fine dello sviluppo di una economia solidale;

a prevedere nell'ambito della prossima di legge di bilancio l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo denominato «Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 60.

#### 60.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60.1.

*(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del worker buyout)*

La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione al capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

---

#### 60.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60.1.

*(Pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere le seguenti parole: «nonché per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso

per l'esercente pari o inferiore al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi».

---

### **60.0.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60.1.**

Alla legge del 30 aprile 1999, nn. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma *1-ter*, dopo le parole: "Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono" sono inserite le seguenti: ", anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* del presente articolo,";

*b)* all'articolo 1, comma *1-ter*, le parole: "e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003" sono soppresse;

*c)* all'articolo 3, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

*"3-bis.* Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:

*a)* acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;

*b)* concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

*3-ter.* Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera *b)*, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma *1-ter*.

*3-quater.* Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma *3-bis*, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:

*a)* sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;

*b)* sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, nonché al pagamento dei costi dell'operazione;

c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

*3-quinquies.* La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.

*3-sexies.* Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria.

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio della fattività di locazione finanziaria.

*3-septies.* La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitale, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.

*3-octies.* La società veicolo di cui al comma *3-quinquies* individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla ge-

stione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 60-bis.

#### G60-bis.1

BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata e la loro acquisizione allo Stato nei casi previsti dalla legge, rappresenta un fondamentale strumento di lotta alla mafia perché vanifica l'accumulazione illegale;

il grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle Forze dell'ordine stanno consentendo successi sempre maggiori su questo terreno, tant'è che l'entità del patrimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro e cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevante, che sempre più frequentemente si succedono;

finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali;

lo Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l'insieme degli interessi pubblici della collettività: è necessario reperire sempre maggiori risorse per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al contempo per affrontare un'emergenza finanziaria senza precedenti;

un migliore utilizzo dei beni confiscati alla mafia e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe di non abbassare la guardia nel contrasto dell'illegalità e di perseguire obiettivi pubblici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sfiorare il rapporto *deficit-pil*, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico;

considerato che:

sarebbe opportuno rendere sempre più penetrante la lotta alla mafia nel versante dell'accumulazione illegale, anche affiliando i meccanismi di utilizzazione dei beni ad essa confiscati, e nel contempo infliggere uno smacco alla criminalità organizzata proprio con la destinazione dei proventi dei beni illegalmente costituiti a finalità generali, cioè destinare i beni confiscati alla mafia e il ricavato dalla vendita degli stessi per raggiungere il bene comune;

generare sviluppo e lavoro attraverso i beni accumulati dalle mafie nega alla base le finalità di tali organizzazioni criminali e consente allo Stato di raggiungere i propri obiettivi, dimostrando che esse non sono mai sicure delle loro illecite acquisizioni, e che quindi il crimine non paga,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere sempre più penetrante l'aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata per perseguire obiettivi pubblici generali, quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sforare il rapporto *deficit-pil*, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico.

---

### **Art. 60-quater.**

#### **G60-quater.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

la disciplina relativa ai bandi di concorso indetti dalla pubblica amministrazione prevede una serie di requisiti per l'accesso alle procedure di selezione. Tra questi risalta il requisito relativo all'età, di volta in volta indicato da ciascun ente, in via discrezionale, secondo le ritenute esigenze dell'ente medesimo;

ad oggi, infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti

di decisione e di controllo, all'articolo 3, comma 6, recita: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;

il requisito dell'età così come previsto dalla normativa vigente è anacronistico, discriminatorio e non in linea con le direttive del diritto dell'Unione europea;

tale norma purtroppo, sancendo la possibilità di deroga, consente l'introduzione di limitazioni anagrafiche legittimando il vincolo anagrafico quale discrimine per la partecipazione ai concorsi pubblici, inclusi quelli delle Forze armate e del comparto sicurezza. Dal 1997 ad oggi, però, il nostro Paese è radicalmente mutato secondo l'evoluzione spontanea legata ai cambiamenti sociali, culturali, demografici ed economici nonché stretto, nell'ultimo decennio, nella morsa di una crisi grave e profonda che ha segnato ogni aspetto del consorzio civile;

il legislatore ha cercato di tenere il passo con i tempi legiferando, non sempre adeguatamente, in materia, per esempio; di regime pensionistico – aumentando notevolmente il limite d'età per l'accesso ai benefici previdenziali – e di disciplina del mondo del lavoro – modificando sia le modalità di accesso che quelle di permanenza previste nei precedenti ordinamenti. Il risultato è che, oggi, per i giovani è più difficile entrare nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, e non è prevedibile la sostenibilità di una futura rendita pensionistica;

in un contesto sociale e normativo così radicalmente mutato, quindi, la vigente previsione del limite d'età previsto dalla legge n. 127 del 1997 si palesa come un vero e proprio discrimine per coloro che, in età lavorativa, vedono preclusa, esclusivamente per motivi anagrafici, la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a rimuovere la discriminazione vigente di natura anagrafica concedendo a tutti gli aspiranti candidati di concorrere per un posto di lavoro secondo le capacità possedute indipendentemente dall'età anagrafica.

---

### **Art. 60-sexies.**

#### **G60-sexies.1**

BOTTICI, AIROLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premessi che:

nell'ambito del processo di riforma dei crediti deteriorati e delle sofferenze bancarie, l'articolo 60-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Bilancio alla Camera, prevede la possibilità per le società di cartolarizzazione cessionarie dei crediti deteriorati di concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero degli stessi crediti e favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto;

impegna il Governo:

al fine di contenere esuberi occupazionali ed evitare espropri di massa dei beni messi a garanzia favorendo il ritorno *in bonis* dei debitori, a introdurre ulteriori strumenti normativi finalizzati alla gestione delle sofferenze, anche attraverso società veicolo, al fine di favorire la riqualificazione edile ed energetica dei beni messi a garanzia anche in funzione di una destinazione a finalità sociali dei beni riqualificati prima della cessione.

---

## **G60-*sexies*.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 – recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese –, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'articolo 15 reca disposizioni in materia di pagamenti elettronici;

il comma 4 del citato articolo stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dettare misure volte a prevedere che l'obbligo di cui al primo periodo del citato comma 4, non trovi applicazione per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi.

---

### **G60-sexies.3**

LAI, ANGIONI, CUCCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la legge 2 aprile 1958 n.139 stabilisce che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego sono esenti dalla imposta, di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa;

considerata la necessità di dissipare dubbi interpretativi da parte di alcuni apparati dello Stato come le conservatorie dei registri immobiliari, che nel silenzio della norma, applicano o meno le imposte di trascrizione sulle iscrizioni e cancellazioni di ipoteche e immobiliari nelle controversie individuali di lavoro. Tali contrasti interpretativi sono stati spesso diramati dalla direzionale centrale contenzioso dell'agenzia delle entrate, o dai tribunali di merito;

impegna il Governo:

a chiarire che l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro debba estendersi anche alle cancellazioni di ipoteca oltre che alle iscrizioni.

---

#### **G60-sexies.4**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

all'interno della legge di bilancio 2017 è contenuto e il riconoscimento legislativo del valore sociale ed ambientale, oltre che economico e finanziario, della finanza etica. L'articolo 1, comma 51 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introduce nel TUE un regime fiscale agevolato per gli operatori di finanza etica e sostenibile, stabilendo che il 75 per cento delle somme destinate all'aumento del capitale proprio non concorrerà a formare il reddito imponibile;

il comma 4, dell'articolo 111-*bis*, del TUB, come introdotto dal suddetto comma 51, recita testualmente: L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento EUE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

il suddetto comma 4 è stato surrettiziamente aggiunto dal governo attraverso una riformulazione del testo o dell'Originario emendamento a firma Marcon, che non lo contemplava, prima della sua approvazione definitiva avvenuta in sede di esame della legge di bilancio per l'anno 2017, evidentemente al solo fine di limitarne la portata;

il riferimento all'interno dell'articolo 111-*bis* del TUB ai limiti stabiliti dagli articoli 107 e 108 del trattato UE in regime di aiuti «de minimis», rischia di vanificare l'intervento legislativo. Infatti il regime «de minimis» individua gli aiuti di piccola entità che possono essere erogati alle imprese dallo Stato e dalle altre Amministrazioni pubbliche dietro espressa autorizzazione della Commissione europea, senza violare le norme sulla concorrenza. Ai sensi dei richiamati articoli 107 e 108 del trattato UE l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, il limite massimale dei 200.000 euro fissati in percentuale sugli investimenti. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013. Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del regime gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera;

nella fattispecie il limite massimale dei 200.000 euro nel triennio, si traduce in un limite annuo pari a circa 66.000 euro, importo che, es-

sendo ampiamente superato da un qualsiasi operatore di finanza etica, preclude il riconoscimento e quindi l'accesso all'agevolazione fiscale;

impegna il governo:

ad adottare una disposizione normativa atta a sopprimere all'articolo 111-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la previsione di cui al comma 4.

---

## EMENDAMENTI

### **60-sexies.0.1**

IURLARO, BARANI, LANGELLA, PICCINELLI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-septies.**

*(Esclusione del comparto del Commercio su spazi ed aree pubbliche dalla normativa comunitaria sui servizi)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*g*) al commercio su spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti del decreto legislativo n. 114 del 1998".

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

3. È abrogato l'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con tutti gli atti inerenti e conseguenti.

4. All'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere le parole "per dieci anni"».

---

### **60-sexies.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-septies.**

*(Misure finanziarie in materia di Green Public Procurement)*

1. A decorrere dall'anno 2017 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione euro-

pea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS. Eco-Management and Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura del 75 per cento all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il clima e l'energia.

2. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2017.

3. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul "*Life cycle assessment (LCA)*".

4. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri minimi (CAM) pubblicati sul sito *internet* <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>, adottati ai sensi del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;

b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente ai costi del ciclo di vita;

c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzioni tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.

5. Dall'attuazione della presente disposizione derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 1° gennaio 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni di euro per l'anno 2017 e a 128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».*

---

## **Art. 61.**

### **61.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sentiti il presidente», con le seguenti: «d'intesa con il Presidente».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ove sussista l'assenso», aggiungere la seguente: «motivato».*

---

### **61.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della provincia di Belluno», con le seguenti: «di tutta la provincia di Belluno».*

---

### **61.3**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*All'articolo 61, ovunque ricorrano le parole: «nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti», aggiungere le seguenti: «al fine dell'espressione del relativo parere».*

---

### **61.4**

Luigi MARINO

*Al comma 25, dopo le parole: «del piano di interventi di cui al comma 4», inserire le seguenti: «, escluse quelle di proprietà privata*

con destinazione alberghiera o destinate alle attività turistico ricettive già esistenti,».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G61.1

Luigi MARINO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 61 del decreto in esame prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021;

al fine di organizzare gli eventi sportivi, prevede la nomina di un commissario chiamato a predisporre un piano di interventi riguardanti, tra gli altri, la progettazione e realizzazione di opere connesse alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno, con particolare riguardo al comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1, punto d);

la norma ricomprende, negli interventi di riqualificazione per il settore turistico, anche la creazione di infrastrutture e servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva;

il piano con cui si predispongono è approvato con decreto del commissario che sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale;

considerato che la norma dispone altresì che al termine delle manifestazioni sportive le opere relative agli impianti a fune, alle piste da sci e alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno rimangano nel patrimonio della regione Veneto ovvero degli altri enti locali territorialmente competenti (comma 25);

la disposizione è, invero, finalizzata alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica interessata, e potrebbe prevedere anche interventi finalizzati al recupero edilizio per incentivare il processo di ammodernamento delle strutture alberghiere esistenti, per la trasformazione di immobili e/o complessi edilizi all'uso turistico e complementare turistico;

valutato che il perseguimento di tale finalità non deve far venir meno al contempo la tutela degli interessi dei proprietari degli immobili con destinazione alberghiera già esistenti e delle strutture destinate alle attività turistico-ricettive;

il diritto di proprietà e di altri diritti reali sugli immobili preesistenti deve essere garantito dallo Stato in quanto rientra tra i diritti costituzionalmente garantiti;

impegna il Governo:

ad assumere ogni genere di iniziativa, negli ambiti di propria competenza, volta a garantire che il piano commissariale degli interventi faccia salvi il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sugli immobili con destinazione alberghiera e delle strutture destinate alle attività turistico-ricettive già esistenti e oggetto della riqualificazione.

---

## **G61.2**

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che,

l'articolo 61 del decreto-legge in esame, prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021;

fra le altre misure si prevede la nomina di appositi commissari del Governo per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, nonché disposizioni per la realizzazione degli interventi viari, ferroviari;

sono altresì previste disposizioni per l'iter di autorizzazione delle opere e vengono stanziati apposite risorse per il finanziamento degli interventi che saranno individuati in appositi piani predisposti dai commissari;

impegna il Governo:

a prevedere che tra gli interventi per la realizzazione dei collegamenti ferroviari necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 sia ricompresa la progettazione e la realizzazione del raddoppio e dell'elettrificazione della linea Ferroviaria Padova-Calalzo.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 62.

#### 62.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 62.2

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «ed economici», inserire le seguenti: «nel rispetto degli equilibri ambientali».*

---

#### 62.3

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «complementari» fino a «sportivo», con le seguenti: «purché strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto».*

---

#### 62.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole da: «complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo», con le seguenti: «strettamente complementari e/o funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici».*

---

**62.5**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o funzionali», con le seguenti: «e strettamente funzionali».*

---

**62.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**62.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1:*

*sopprimere le parole da: «Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato» fino alle parole: «nei limiti del 20 per cento della superficie utile\*»;*

*sopprimere le parole: «anche con diverse volumetria e sagoma»;*

*sostituire le parole: «e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta anni e trenta anni» con le seguenti: «e comunque non possono essere ceduti rispettivamente per trenta anni e quindici anni»;*

*al comma 2:*

*sopprimere le parole: «potendo discostarsene motivatamente»;*

*alla lettera a) sopprimere la parola: «almeno»;*

*sopprimere il comma 3;*

*al comma 5-bis sopprimere le parole: «in deroga agli strumenti urbani e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali».*

---

**62.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sostituire la parola: «contigue» con le seguenti: «di pertinenza».*

---

**62.9**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile».*

---

**62.10**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dei dipendenti» fino a: «utilizzatrice».*

---

**62.11**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

---

**62.12**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel caso di impianti sportivi pubblici».*

---

**62.13**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche con volumetria e sagoma diverse».*

---

**62.14**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche con volumetria e sagoma diverse».*

---

**62.15**

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Lo studio di fattibilità comprende altresì la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente delle infrastrutture di accesso all'impianto sportivo e quelle di collegamento con la rete locale».*

---

**62.16**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «la cessione» inserire le seguenti: «a titolo oneroso».*

---

**62.17**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sesto periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «quaranta»;*
  - b) *sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».*
- 

**62.18**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «venti».*

---

**62.19**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 2, sopprimere le parole: «potendo discostarsene solo motivatamente» e alla lettera a) sopprimere la parola: «almeno».*

---

**62.20**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova edificazione dello stadio avvenga obbligatoriamente e successivamente alla realizzazione e collaudo delle relative opere di urbanizzazione».

---

**62.21**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o è almeno contestuale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o contestuale».*

---

**62.22**

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il piano economico-finanziario è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web degli enti locali e interessati».*

---

**62.23**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o contestuale».*

---

**62.24**

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis*) in ogni caso, di un piano economico finanziario che dia conto di congrue garanzie finanziarie, anche di tipo fideiussorio, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e per la copertura dei costi di realizzazione;».

---

**62.25**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».*

---

**62.26**

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile».*

---

**62.27**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.*

---

**62.28**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**62.29**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere il comma 3.*

---

**62.30**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate».

---

**62.31**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «per attività commerciali», inserire le seguenti: «diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande».*

---

**62.32**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**62.33**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**62.34**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sopprimere il comma 5-bis.*

---

**62.35**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti-delle regioni e degli enti locali».*

---

**62.36**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali».*

---

**62.37**

CIOFFI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle-regioni e degli enti locali».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G62.1

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premesso che:

l'articolo 62 del disegno di legge in esame opera una serie di interventi sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014; In particolare, il comma *2-bis* disciplina lo svolgimento e gli effetti del verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto;

il comma *2-bis* predetto distingue due tipi di procedimento, quello per gli impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche e quello per gli impianti sportivi privati. Nel primo caso si prevede che il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. Nel secondo caso viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare che in entrambi i casi contemplati nel comma *2-bis*, il verbale conclusivo dei procedimenti richiamati dal medesimo comma sia trasmesso al sindaco per l'approvazione del consiglio comunale.

---

## **G62.2**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

premessa che:

l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con l'approvazione di un emendamento del Governo durante l'esame in Commissione; pur con la doverosa eliminazione e della parte in cui la norma consentiva la realizzazione di nuovi complessi residenziali, rimangano molte criticità ed altre si aggiungono con le modifiche intervenute in sede di Commissione;

l'attuale formulazione dell'articolo 62 consente la passibilità di realizzare, all'interno dell'impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti; alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società a associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile; altresì appare discutibile che la realizzazione delle opere di urbanizzazione passa avvenire in modo contestuale alla realizzazione degli impianti, con l'aggettivo rischio che non vengano realizzate affatto; analoghe perplessità suscitano i meccanismi di deroga alla normativa sulla pianificazione urbanistica, attraverso la previsione di una variante «automatica» al piano regolatore;

il comma 3 consente di riservare, per un raggio di 300 metri dall'impianto, l'occupazione di suolo pubblica per attività commerciali sala all'associazione a alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportiva, qualora l'impianto abbia una capienza superiore a 16.000 posti, con una previsione ulteriore per gli impianti con una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, con la zona riservata ristretta a 150 metri;

il nuovo comma 5-bis prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperta o a 2.000 posti alla scoperta, e consentita destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali; fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti a bevande, aperta al pubblica nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali; fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di adattare un provvedimento legislativo volta a modificare le parti della norma sulla realizzazione degli impianti sportivi per garantire, nel rispetto degli equilibri ambientali, una corretta pianificazione urbanistica finalizzata ad evitare le speculazioni edilizie.

## EMENDAMENTI

### Art. 63.

#### 63.1

RICCHIUTI, BATTISTA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA,  
GUERRA, LO MORO, PEGORER

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 63.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 63.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,  
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 63.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Incremento Fondo di garanzia per le PMI  
in favore delle zone colpite dal sisma)*

1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.».

---

### 63.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole da: «63 milioni» fino a: «2019» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2017 e 229 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 66; dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019».

---

### **63.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Incremento Fondo di garanzia per le PMI  
in favore delle zone colpite dal sisma)*

1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto-2016 di cui all'articolo 19 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G63.1

FUCKSIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 63 dell'atto Senato n. 2853 integrato durante l'esame parlamentare, prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 1022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato;

la garanzia dello Stato per detta somma inevitabilmente ha come effetto quello di impegnare risorse disponibili per il bilancio dello Stato,

considerato che:

le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare un finanziamento completo degli interventi necessari alla messa in sicurezza ed alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma;

a riprova di quanto sopra esposto la Commissione europea ha autorizzato la concessione di fondi comunitari al nostro Paese al fine di affrontare l'emergenza sismica;

*ad abundantiam*, la norma in esame non pare caratterizzata da necessità ed urgenza, parametri – come è noto – indispensabili per rispettare il dettato costituzionale in materia di decreto legge *ex* articolo 77 della Carta Costituzionale;

impegna il Governo:

a differire i fondi garantiti dallo Stato ad un periodo successivo di almeno 3 anni, al fine di consentire l'allocazione dei 97 milioni di euro in diverse missioni, destinate al finanziamento degli interventi necessari per le zone colpite dal sisma;

a prevedere che la relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate, alla cui presentazione è tenuta, in forza del secondo comma della norma, la Federazione Italiana Golf sia trasmessa, oltre che al Governo ed al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 64.

#### 64.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

---

#### 64.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° luglio 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede all’indizione dei bandi per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell’inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA».

*Conseguentemente dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

«5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quater a 5-octies.

5-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

5-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio, 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-quater a 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

5-octies. Le modifiche introdotte dai commi 5-quater e 5-sexies, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

---

### 64.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse di consentire lo svolgimento dei

medesimi in ambienti adeguati e sicuri, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».

*Conseguentemente il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.»

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».*

---

#### 64.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, oltre che garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse, all'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 il comma 334 è soppresso».

*Conseguentemente:*

– *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017, e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

– *all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le parole: «pari al 7 per cento».*

---

## 64.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:

"13-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza, non sono più accantonati i posti relativi al personale degli organi provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.

113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le parole: «pari al 7,5 per cento».*

---

## 64.6

URAS, STEFANO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di razionalizzare le risorse, di tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini

dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

*5-ter.* Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

*5-quater.* All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

---

## 64.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

*Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica» *con le seguenti:* «Il Fondo è destinato ad azzerare i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica»;

b) *sostituire le parole:* «con una dotazione pari a milioni di euro per l'anno 2017, e 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.», *con le seguenti:* «con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole:* «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dal 2018» *con le seguenti:* «94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dal 2018».

---

## 64.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: «servizio di refezione» sostituire le parole: «ed è» con le seguenti: «mediante contributo».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «In sede di prima applicazione, nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie»;*

b) *alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Dalla applicazione della seguente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni».*

---

## 64.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 5-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «alle regioni e alle», con le seguenti: «ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle» e dopo le parole: «Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e approvato».*

---

## 64.10

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Al comma 5-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito della promozione dell'educazione alimentare, con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì definiti principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione attraverso il consumo di prodotti alimentari a basso impatto e a filiera corta, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale.».*

---

**64.11**

DONNO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. All'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici;"».

---

**64.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«5-ter. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G64.1**

RUSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 6 del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo, con l'obiettivo di trasformare tali istituti in Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza del Miur;

l'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha disposto che le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, rinviando la disciplina ad un regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il regolamento di riordino non è mai entrato in vigore, in quanto l'iter di approvazione delle diverse bozze elaborate negli anni scorsi non è mai giunto a conclusione;

in attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro dell'Istruzione ha disposto nell'ottobre 2007 il temporaneo commissariamento dell'Istituto, commissariamento tuttora in corso;

l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2000, n. 69, ha disposto che il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, sia incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

il medesimo articolo precisa che l'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, e che fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli stessi istituti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli inter-

venti in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

la mancata approvazione del regolamento di riordino impedisce l'assegnazione all'istituto dei finanziamenti previsti e stanziati dalla legge;

da ultimo, l'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, così come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto che per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico;

impegna il governo:

ad approvare in tempi celeri il regolamento governativo di riordino degli Istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, nelle more dell'entrata in vigore delle medesime disposizioni, ad assegnare un contributo economico idoneo a consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi.

---

## **G64.2**

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure »per lo sviluppo»,

premessi che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) ha disposto a favore della Provincia autonoma di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la delega delle funzioni statali relative all'Università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;

la norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi ha specificato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare con legge provinciale tra i quali: il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'università, gli indirizzi e i criteri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la valutazione, i criteri per l'attuazione del diritto allo studio);

la disciplina derivante dall'articolo 2 della precitata norma di attuazione contiene le disposizioni per l'esatta identificazione degli oneri a ca-

rico del bilancio della Provincia autonoma e dei connessi rapporti finanziari con lo Stato: per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento la spesa è determinata in base alla media dell'assegnazioni di competenza attribuite all'università per le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella tabella allegata al decreto, che specifica i capitoli di riferimento del bilancio dello Stato. L'assunzione degli oneri a carico della Provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli importi così definiti possono essere aggiornati d'intesa tra le parti con cadenza quinquennale, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle università statali. Si dispone inoltre l'eventuale rimborso o il recupero da parte dello Stato, qualora i predetti oneri risultino rispettivamente superiori o inferiori all'importo da porre a carico della Provincia;

in tale contesto l'articolo 5 della norma d'attuazione specifica, in particolare, che alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti e che i docenti e i ricercatori dell'università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organismi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca;

considerato che il d.lgs. n. 142 del 2011, non reca, quindi, un elenco puntuale dei finanziamenti incentivanti spettanti all'ateneo. Una definizione generica era apparsa ragionevole, poiché il finanziamento del sistema universitario non è statico, ma si adatta dinamicamente alle politiche di intervento di breve, medio e lungo termine, deliberate annualmente dagli organi di governo;

tuttavia in presenza di interpretazioni non univoche circa la spettanza di specifici finanziamenti a favore degli atenei si rende necessaria una norma volta a chiarire la spettanza all'Università degli studi di Trento dei predetti finanziamenti;

impegna il Governo:

a prevedere con una norma specifica che l'Università gli studi di Trento sia destinataria di tutti i finanziamenti statali aggiuntivi alle università resi disponibili dalla legge per specifiche finalità.

### **G64.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole;

mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il predetto Fondo sia assegnato ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle province autonome e approvato con il decreto ministeriale di cui in premessa.

---

### **G64.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole;

mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il predetto Fondo sia destinato a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione mediante contributo assegnato alle regioni e alle province autonome; di prevedere che in sede di prima applicazione nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo sia assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie.

---

## **G64.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole; mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a partire dall'anno scolastico 2017-18, un aumento del contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

---

## EMENDAMENTI

### **64.0.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64.1.**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.».

---

#### **Art. 64-bis.**

### **64-bis.1**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3».*

---

#### **Art. 65.**

### **65.1**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 18 comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 66 comma 2 della presente legge».

---

#### **65.0.1**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" aggiungere le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni».

---

#### **65.0.2**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. Al comma 113 della legge 28, dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016";

b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure all'avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014».

---

#### **65.0.3**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63.1.**

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante Regola-

mento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

---

#### **65.0.4**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

---

#### **65.0.5**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65.1.**

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

---

**Art. 66.**

**66.1**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. La dotazione del fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 211 milioni di euro per l'anno 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato in termini di competenza e cassa, pari a 211 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati».*

---

**66.2**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

---

**66.3**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. La dotazione del Fondo per le non auto sufficenze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **66.4**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **66.5**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienti, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge».

---

#### **66.6**

MANDELLI, AZZOLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

*Al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2017» inserire le seguenti: «e per l'anno 2018» e dopo le parole: «indebitamento netto» sono inserite le seguenti: «, oltre le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, al netto di quanto previsto dal comma 3, lettera b-bis), del presente articolo».*

---

